143. ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1987

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

AGOSTINACCHIO: Per un intervento volto a revocare il provvedimento di trasferimento d'ufficio del professor Berardino Giordano, docente presso la scuola media F. De Carolis di San Marco in Lamis (Foggia) (4-12886) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9693

AGOSTINACCHIO: Sulle iniziative che si intendono assumere in ordine al contenuto della relazione redatta dall'ingegner Emilio Buzzelli sulle condizioni delle mense universitarie baresi (4-17596) (risponde SCÀLFARO, *Ministro dell'interno).* 9696

ALPINI: Sui criteri adottati dagli uffici scolastici provinciali per l'assegnazione del personale docente nei circoli didattici, con particolare riferimento alla situazione verificatasi a Rieti ed a Terni (4-17538) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9697

ANTONELLIS: Per un intervento presso l'ENEL volto ad individuare a Cassino (Frosinone) la nuova zona del bacino di utenza del basso Lazio (4-11810) (4-13259) (risponde ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).* 9697

BATTISTUZZI: Sul numero delle assunzioni di invalidi civili effettuate dall'agosto 1983 dal Ministero dei lavori pubblici, e sui criteri adottati (4-13678) (risponde NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici).* 9698

BELARDI MERLO: Per la definizione della pratica di pensione a favore di Giovanna Maria Pacchierotti, dipendente della USL n. 30 di Siena (4-19055) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9699

BELLUSCIO: Sui motivi per i quali l'INA non ha accolto la domanda di riscatto presentata dagli inquilini degli immobili di sua proprietà situati in via Trento a Cosenza (4-12394) (risponde ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).* 9699

BELLUSCIO: Sui vincoli di parentela esistenti tra i magistrati del tribunale di Locri e quelli in servizio a Reggio Calabria (4-16748) (risponde ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia).* 9700

PAG.

BERSELLI: Sulla gestione dell'amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara), con particolare riferimento ai criteri assunti nella scelta dell'edificio da adibire a sede del locale comando dei vigili urbani (4-18184) (risponde ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia).* 9701

CALAMIDA: Sulle procedure di vendita della società Gondrand e per la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda (4-11826) (risponde ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).* 9702

CALAMIDA: Per un intervento volto a far sì che nel principato di Monaco siano rispettate le libertà sindacali, in relazione alla vicenda del cittadino italiano Fulvio Luongo (4-18336) (risponde CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri).* 9704

CANNELONGA: Sul progetto di potenziamento e ammodernamento della ferrovia garganica, predisposto dalle ferrovie del Gargano, sui motivi della sua approvazione da parte della direzione MCTC e sui tempi di attuazione (4-18685) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9705

CANULLO: Per la sollecita realizzazione dei lavori di restauro e manutenzione dei fabbricati in via Valerio Flacco e di via Tarquinio Collatino in Roma, di proprietà della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali (4-17987) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9706

CARIA: Per un intervento volto a garantire la regolare assunzione dei ricercatori vincitori dei concorsi per assegni di formazione professionale di cui alla legge n. 285 del 1977 (4-13826) (risponde GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica).* 9707

PAG.

CASINI PIER FERDINANDO: Sui motivi per i quali il provveditorato agli studi di Bologna abbia emanato una circolare tendente ad impedire l'iscrizione nelle scuole elementari degli alunni uditori (4-17443) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9708

CHERCHI: Per la ripresa dei lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Iglesias-Decimomannu (Cagliari) (4-17633) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9708

COLUMBU: Sull'applicazione in Sardegna dell'istituto dell'isolamento penitenziario per gli imputati in stato di custodia cautelare, anche in relazione al suicidio del detenuto Aldo Scardella avvenuto nella casa circondariale di Buoncamino a Cagliari (4-16454) (risponde ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia).* 9709

COMINATO: Per il potenziamento della linea ferroviaria Legnago (Verona)-Rovigo-Chioggia (Venezia), e sull'opportunità di prolungarne il percorso fino al porto di Chioggia (4-15215) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9710

CONTE CARMELO: Sui criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per l'edilizia scolastica di cui al decreto ministeriale del 30 ottobre 1986, con particolare riferimento al ridimensionamento dei programmi presentati dalle amministrazioni provinciali di Avellino, Salerno e Potenza (4-18525) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9712

CRISTOFORI: Sulle iniziative che s'intendono assumere in relazione al degrado in cui versa lo stabile che ospita la conservatoria dei registri immobiliari di Ravenna (4-14985) (ri-

PAG.

sponde VISENTINI, *Ministro delle finanze).* 9713

CUOJATI: Per l'adozione di misure volte a reprimere il contrabbando ed il commercio abusivo di sigarette (4-17922) (risponde VISENTINI, *Ministro delle finanze).* 9713

DEL DONNO: Sull'opportunità della nomina a preside incaricato nella scuola media statale di Ovaro (Udine) del professore Lorenzo Amat (4-13223) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9714

DEL DONNO: Per la definizione della pratica di riversibilità della pensione di guerra a favore di Giovanna De Lillo residente a Torino (4-17357) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9714

DEL DONNO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Michele Verdicchio residente a Ruvo di Puglia (4-17525) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9715

FERRARI MARTE: Sui provvedimenti che s'intendono adottare per giungere ad una soluzione organica per la rete dei trasporti pubblici delle zone di confine con la Svizzera per agevolare la condizione alla mobilità dei lavoratori frontalieri (4-17637) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9715

FINI: Sull'opportunità di rivedere le recenti disposizioni che vietano lo svolgimento di gite scolastiche della durata superiore ad un giorno (4-17289) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9717

FIORI: Per un intervento volto ad evitare il ventilato trasferimento dell'ufficio zonale dell'ENEL dal comune di Cassino (Frosinone) (4-12906) (risponde ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).* 9717

FIORI: Sui motivi in base ai quali alcune amministrazioni hanno applicato il termine di 15 giorni, previsto dalla legge n. 638 del 1983 per le cure termali, anche alle cure elioterapiche degli invalidi e mutilati di guerra e per servizio (4-14631) (risponde GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica).* 9717

FITTANTE: Sul rilascio di due carte di identità al mafioso Paolo De Stefano da parte del comune di Reggio Calabria (4-14653) (risponde SCÀLFARO, *Ministro dell'interno).* 9718

FLORINO: Sulle iniziative che s'intendono assumere in relazione al particolare degrado in cui versa la stazione centrale ferroviaria di Napoli (4-18250) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9720

GIADRESCO: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione in favore di Antonio Di Bello, residente a Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) (4-18941) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9721

GUARRA: Per un intervento al fine di evitare la prevista soppressione di alcune fermate dei treni espressi lungo la linea ferroviaria Battipaglia (Salerno)-Reggio Calabria (4-18699) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9721

JOVANNITTI: Per un intervento presso l'ANAS volto a rimuovere i pericoli determinati da uno smottamento all'altezza del chilometro 18 della

PAG.

strada statale 479-*bis* (4-13055) (risponde NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici)*. 9722

LOPS: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi del signor Luigi Cifarelli di Corato (Bari) (4-17117) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro)*. 9723

LOPS: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi del signor Antonio Miscioscia di Corato (Bari) (4-17118) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro)*. 9723

MAINARDI FAVA: Sui motivi che hanno indotto le FFSS a chiudere la sala d'aspetto di prima classe della stazione centrale di Milano dalle ore 23 alle ore 7,50 (4-18416) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti)*. 9723

MANCUSO: Per la sollecita corresponsione della pensione definitiva alla signora Andreana Cangemi di Caltagirone (Catania) (4-19030) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro)*. 9724

MANNUZZU: Per un sollecito intervento di restauro dell'immobile in cui ha sede la pretura di Alghero (Sassari) (4-17539) (risponde ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia)*. 9724

MANNUZZU: Per un intervento volto a risolvere il problema del sovraffollamento della prima classe della scuola media di Tissi (Sassari) (4-17983) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione)*. 9725

MANNUZZU: Sull'opportunità di modificare la decisione relativa alla soppressione di una prima classe della scuola media di Fertilia (Sassari) (4-18426) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione)*. 9725

MARTINAT: Per l'utilizzazione dei docenti di ruolo negli istituti superiori, con cattedra di almeno quattordici ore, nella scuola di titolarità, in relazione al disagio determinatosi a Torino per la contrazione delle classi scolastiche (4-17283) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione)*. 9726

MASINA: Per la ratifica della convenzione contro la tortura adottata dall'ONU il 10 dicembre 1984 (4-17488) (risponde CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri)*. 9727

MATTEOLI: Sulla mancata definizione della pratica di pensione a favore di Ecla Bartali Trapanesi, nata a Piombino (Livorno) (4-18147) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro)*. 9727

MAZZONE: Per la definizione della pensione di guerra a favore di Armando Pappa di Napoli (4-17731) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro)*. 9727

MELELEO: Sulle cause delle continue interruzioni che si verificano nell'erogazione di energia elettrica nel comune di Casarano (Lecce) (4-12408) (risponde ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*. 9728

MONTANARI FORNARI: Sui motivi e sulle modalità di attuazione del provvedimento di passaggio allo Stato di 13 sezioni di scuola materna nel comune di Piacenza (4-18279) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione)*. 9728

MUSCARDINI: Per un intervento volto alla regolamentazione della produ-

PAG.

zione del tabacco italiano e per l'adozione di provvedimenti volti a limitare l'acquisto dall'estero di prodotti ad alto contenuto di nicotina (4-14948) (risponde VISENTINI, *Ministro delle finanze).* 9729

MUSCARDINI: Per l'adeguamento della legislazione in materia di impiantistica, con particolare riferimento agli impianti elettrici (4-15639) (risponde ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).* 9730

NEBBIA: Sui criteri in base ai quali l'ISTAT è stato autorizzato ad omettere dalle statistiche del commercio estero i dati relativi all'interscambio dell'energia elettrica e per un intervento volto ad impedire tale omissione (4-14413) (risponde AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri).* 9730

PALMIERI: Per un intervento volto a stanziare fondi per la ristrutturazione degli impianti dell'officina GR di Vicenza delle ferrovie dello Stato (4-18622) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9731

PARLATO: Sugli importi assegnati alle regioni per il potenziamento del trasporto pubblico locale nel triennio 1986-88, e sull'opportunità che le regioni e le aziende di trasporto del Mezzogiorno affidino le commesse industriali alle industrie dell'Italia meridionale (4-17084) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9733

PASTORE: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Giorgio Carrazzone residente a Savona (4-16349) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9737

PASTORE: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Silvano Bonessi, residente a Savona (4-17998) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9737

PASTORE: Per la sollecita definizione della pratica di riscatto del diploma intestata alla signora Carla Demaestri, di Giustenice (Savona) (4-17999) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9737

PATUELLI: Sulla funzione assolta per l'agrumicoltura dalla Fiera internazionale degli agrumi, delle essenze e degli olii di Reggio Calabria (4-02792) (risponde ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).* 9738

PATUELLI: Sull'opportunità di facilitare il reperimento dei moduli necessari alla compilazione della denunzia dei redditi e di prorogare i termini per la presentazione della denunzia stessa (4-04105) e (4-04232) (risponde VISENTINI, *Ministro delle finanze).* 9738

PATUELLI: Per la costruzione di un cavalcavia sull'incrocio formato dalle statali n. 67 e n. 16 in località Roncalceci (Ravenna) (4-05415) (risponde NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici).* 9739

PATUELLI: Sulla mancata emanazione dei decreti di attuazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, che tutela la riservatezza delle comunicazioni telefoniche (4-08814) (risponde GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni).* 9739

PATUELLI: Sulla decisione della Corte dei conti di invalidare una delibera del CIPES sulle direttive impartite alla SACE in merito alla quota di assicurabilità che la stessa avrebbe dovuto rispettare nel concedere la propria garanzia assicurativa alla so-

PAG.

cietà Condotte Acqua, impegnata nella costruzione del porto iraniano di Bandar Abbas, e sulle quotazioni registrate recentemente in borsa dai titoli delle Condotte (4-12741) (risponde ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica).* 9740

PATUELLI: Per la valorizzazione, a fini turistici, della linea ferroviaria Faentina (4-17241) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9742

PELLEGATTA: Sullo stato del ricorso relativo alla pratica di pensione di guerra intestata a Giuseppe Marinetti di Gela (Caltanissetta) (4-17602) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9743

PELLEGATTA: Sui motivi del ritardo nell'esame del ricorso relativo alla pratica di pensione di guerra intestata a Mario Bellini di Milano (4-17604) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9743

PELLEGATTA: Sui motivi del ritardo nell'esame del ricorso relativo alla pratica di pensione di guerra intestata a Pietro Belliato di Gallarate (Varese) (4-17605) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9743

PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Luigi Lualdi, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-18121) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9744

PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Tullia Calderoni, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-18122) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9744

PAG.

PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Giuseppe De Luca, residente ad Arona (Novara) (4-18124) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9744

PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore della signora Maria Luisa Colombo (4-18196) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9745

PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Renato Sommaruga, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-18197) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9745

PELLEGATTA: Per la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Enrico Mereghetti di Busto Arsizio (Varese) (4-18315) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro).* 9745

PICCHETTI: Per un intervento volto al rispetto, nell'ambito dell'operazione di vendita del gruppo Gondrand, delle indicazioni contenute nell'accordo stipulato nel 1984 tra acquirente, amministrazione straordinaria e sindacato (4-10172) (risponde ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).* 9746

PINNA: Per il ripristino delle quinte classi dei corsi per meccanici ed elettrici presso l'IPSIA di Iglesias (Cagliari) (4-17727) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9747

POLI BORTONE: Per la revisione di quanto disposto con il decreto mini-

PAG.

steriale 24 marzo 1986 in merito alla determinazione e ripartizione delle DOA per l'anno scolastico 1986-87 (4-15482) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9747

POLI BORTONE: Sull'opportunità di ristabilire un equilibrio nelle assegnazioni dei posti riservati agli invalidi e per un intervento volto a far luce sulle irregolarità in merito denunciate dalla signorina Elena Quaranta di Taranto (4-17691) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9748

POLI BORTONE: Per un intervento volto ad esonerare i dirigenti scolastici dalle responsabilità inerenti alla inadeguatezza delle misure di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento alla provincia di Taranto (4-18110) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9749

POLLICE: Per la revoca del decreto di sospensione cautelare dal servizio del professor Mauro Gargantini, docente presso l'istituto tecnico Conti di Milano (4-13810) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9750

POLLICE: Per un intervento presso le FFSS affinché assicurino la libera espressione delle idee e delle informazioni all'interno dell'ente stesso, con particolare riferimento alle Officine grandi riparazioni di Santa Maria La Bruna (Napoli) (4-18683) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9750

QUINTAVALLA: Sulle ritenute operate dall'Azienda autonoma assistenza volo sulle retribuzioni dei dipendenti che ricoprono cariche elettive (4-18647) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti).* 9751

PAG.

RAUTI: Per un intervento volto a risolvere il problema della grave crisi in cui versa la scuola nel sud Pontino (Latina) (4-17781) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9752

RAUTI: Per il potenziamento dei mezzi di trasporto destinati agli studenti del distretto scolastico del sud Pontino (Latina) (4-17840) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9753

RINALDI: Sull'esito delle denunce presentate alla procura della Repubblica di Ancona da alcuni soci della cooperativa CAF e Transonnia di Falconara Marittima in merito ad irregolarità amministrativo-contabili (4-17906) (risponde ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia).* 9754

RONCHI: Per il trasferimento del detenuto Giuseppe Capano dal carcere di Lucca al carcere di Parma (4-18781) (risponde ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia).* 9754

RUSSO FRANCO: Per un intervento volto ad accelerare le procedure di definizione delle pratiche di pensione del personale non docente, con particolare riferimento al caso del signor Vivenzio Mantovani di Roma (4-13943) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione).* 9755

RUTELLI: Sulle conseguenze del decreto ministeriale del 18 luglio 1985 che ha modificato la precedente normativa sui moduli valutari *import-export* (4-15411) (risponde FORMICA, *Ministro del commercio con l'estero).* 9755

SERVELLO: Sul comportamento discriminatorio assunto dagli esponenti del consiglio di fabbrica della società CIBA-GEIGY di Milano nei confronti di una dipendente sindacalista della

PAG.

CISNAL (4-15242) (risponde SCÀLFARO, *Ministro dell'interno)*. 9756

SOSPIRI: Per la definizione della pratica concernente la concessione dell'equo indennizzo all'insegnante Carmela Montopoli di Pescara (4-17559) (risponde FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione)*. 9757

SOSPIRI: Sull'esito dell'istanza inoltrata da Carmine D'Amelio di Montesarchio (Benevento) orfano di un militare disperso durante la prima guerra mondiale (4-17884) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro)*. 9758

SOSPIRI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione del signor Antimo Vallochini, residente a Pescara, richiesta ai sensi della legge n. 791 del 1980, quale *ex* deportato (4-18013) (risponde RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro)*. 9758

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sulle anticipazioni concesse dal Banco di Roma a numerose società senza alcuna garanzia di rientro e sulle complicità e connivenze relative (4-14932) (risponde DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali)*. 9759

TAMINO: Per una indagine sull'attività dell'Ente fiera di Parma e dei componenti il consiglio di amministrazione (4-14285) (risponde ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*. 9760

TASSI: Per il sollecito potenziamento degli organici dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Carpi (Modena) (4-17431) (risponde VISENTINI, *Ministro delle finanze)*. 9761

TATARELLA: Sui motivi per i quali la pretura di Vico del Gargano (Foggia) è senza pretore titolare da oltre 15 anni (4-15946) (risponde ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia)*. 9762

TATARELLA: Per un intervento volto a garantire l'affidamento di commesse da parte delle FFSS alla Breda Fucine meridionali di Bari (4-16371) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti)*. 9762

TRANTINO: Per un intervento volto a tutelare i diritti del giornalista Carlo Longo nella causa di lavoro intentata contro la sede romana della agenzia di stampa libica JANA (4-18242) (risponde ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia)*. 9763

TRINGALI: Per la definizione della richiesta avanzata dalla signora Giovanna Pennisi in Brancato di Acireale (Catania) al fine di ottenere l'assegno mensile per invalidità civile (4-16738) (risponde SCÀLFARO, *Ministro dell'interno)*. 9763

TRINGALI: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Emilio Barbagallo di Acireale (Catania) (4-16739) (risponde TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro)*. 9764

ZOSO: Per la conclusione dei lavori di ammodernamento dell'officina GR delle FFSS di Vicenza (4-18633) (risponde SIGNORILE, *Ministro dei trasporti)*. 9764

AGOSTINACCHIO E POLI BORTONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il professor Berardino Giordano venne trasferito d'ufficio, a partire dal 10 settembre 1983, per incompatibilità con il preside, professor Bonfitto Giuseppe, e con il personale docente e non docente, dalla scuola media « G. Pascoli » di San Marco in Lamis (Foggia) alla scuola media « F. De Carolis » di San Marco in Lamis: trasferimento che venne reputato del preside Bonfitto un « premio »;

il preside Bonfitto, successivamente, chiese ed ottenne il trasferimento, a partire dal 10 settembre 1985, presso la scuola media « F. De Carolis » di San Marco in Lamis dove insegnava il professor Giordano (fatto che non poteva essere ignorato dal Bonfitto), prescindendo dalla incompatibilità derivata dal fatto che il suddetto professor Giordano aveva richiamato il preside (professor Bonfitto), con esposti, al rispetto della legge, delle circolari e delle ordinanze ministeriali;

il professor Giordano, membro del consiglio d'istituto della scuola « F. De Carolis » di San Marco in Lamis per la componente genitori, chiese ed ottenne, dai membri del consiglio stesso, all'unamità, la declaratoria di nullità della seduta del consiglio d'istituto del 24 settembre 1985, in quanto il preside Bonfitto aveva nominato con decreto, in data 20 settembre 1985, la professoressa Tantaro Michelina, la quale partecipava alla suddetta seduta del 24 settembre 1985 senza che il consiglio d'istituto avesse accertato, con delibera, la perdita dei requisiti di eleggibilità del professor Cera Antonio della componente docenti;

il preside Bonfitto, pur avendo votato per l'annullamento della seduta del consiglio d'istituto del 24 settembre 1985, ebbe a rivolgersi ad alta voce al professor Giordano accusandolo: *a)* di fare politica; *b)* con l'annullamento della seduta di ritardare la soluzione di problemi di vitale importanza per la scuola;

la reazione del preside destava non poche perplessità ed assumeva il significato di una ingiustificata censura nei confronti di un componente di un organo collegiale, che aveva legittimamente segnalato una situazione ai limiti della liceità tant'è che lo stesso preside aveva votato per l'annullamento della seduta del consiglio d'istituto del 24 settembre 1985;

al professor Giordano, che faceva rilevare al preside Bonfitto, nella riunione del collegio dei docenti del 26 settembre 1985, che le prime classi per il 1985-86 non erano nove in quanto l'organico di fatto non era stato ancora definito dal provveditore agli studi, quest'ultimo (il preside Bonfitto), irritato, dava risposte non pertinenti dal tono chiaramente minaccioso. Il preside Bonfitto diceva ad alta voce che se il professore Giordano avesse continuato a parlare del numero delle classi l'avrebbe deferito alla commissione di disciplina;

il preside Bonfitto, per punire il professor Giordano, per tesi sostenute liberamente nel corso dello svolgimento delle attività degli organi collegiali della scuola, avvalendosi di procedure che evidentemente non possono attagliarsi al

caso di specie, passava dalla minaccia ai fatti, tant'è che, il 28 settembre 1985, al professor Giordano venivano illegittimamente notificati i seguenti addebiti: 1) « il giorno 24 settembre 1985, con argomentazioni infondate, con citazioni di sentenze del TAR fuori posto, ventilando la minaccia che si commettevano illegalità e creando ingiustificatamente un clima di tensione, boicottava la riunione del consiglio d'istituto, indetta nella piena legalità, rendendosi così responsabile di intralcio al pubblico servizio e facendo rimandare la soluzione di urgentissimi problemi di vitale importanza per la vita della scuola »; 2), « il giorno 26 settembre 1985, nella riunione del collegio dei docenti in cui si discuteva della programmazione, invece di dare un contributo per integrare e arricchire il progetto educativo, è intervenuto con tono fortemente polemico per trattare un argomento che non era all'ordine del giorno, l'organico della scuola, e si è rifiutato al mio espresso invito ripetutamente rivolto di attenersi all'argomento creando uno stato di estrema tensione »;

il professor Giordano, in data 4 ottobre 1985, inviava al preside Bonfitto con raccomandata a.r. le giustificazioni in relazione agli addebiti, evidenziando l'infondatezza dell'accusa, evidentemente condivisa dal momento che non sono state adottate, né potevano esserlo, sanzioni disciplinari;

l'ispettore tecnico periferico del Ministero della pubblica istruzione, dottor Nicola Zimbardi, nel corso di un colloquio avuto col professor Giordano, in data 11 ottobre 1985, nella presidenza della scuola media « F. De Carolis » di S. Marco in Lamis, appresa la notizia di un esposto del Giordano al provveditore agli studi di Foggia e, per conoscenza, al ministro della pubblica istruzione, relativo alla seduta del consiglio di istituto del 1° ottobre 1985, parlava di incompatibilità tra il preside ed il Giordano: incompatibilità che veniva contestata dal Giordano perché riferita al suo mandato di rappresentante, comunque componente di organo collegiale; comunque creata – se esistente – artificiosamente dal preside Bonfitto in 14 giorni (dal 10 settembre 1985, data di assunzione di servizio del preside Bonfitto, al 24 settembre 1985, data della seduta del consiglio di istituto) per determinare il trasferimento di ufficio del Giordano come era avvenuto nell'anno 1982-1983:

l'ispettore Zimbardi parlava, tra l'altro, di una pretesa incompatibilità, in risposta alle argomentazioni del Giordano, tra questo ultimo ed il personale docente, in quanto il professor Giordano con i suoi interventi « terrorizzava » i componenti dei vari organi collegiali della scuola, togliendo loro la serenità nel lavoro;

il professor Giordano, che godeva e gode la stima dei docenti e dei genitori degli alunni faceva rilevare all'ispettore Zimbardi l'infondatezza delle accuse per i seguenti motivi: *a)* il professor Giordano fu eletto rappresentante dei genitori degli alunni della classe I-B per l'anno 1984-1985; *b)* il professor Giordano, nel dicembre 1984, si presentò candidato nel consiglio di istituto nella lista dei docenti ed in quella dei genitori, ottenendo il maggior numero di preferenze in tutte e due le liste: 30 voti nella lista dei docenti e 152 nella lista dei genitori; *c)* il professor Giordano, nella riunione del collegio dei docenti del 26 settembre 1985 fu eletto membro supplente del comitato per la valutazione del servizio dei docenti e fu il primo dei non eletti come collaboratore del preside; *d)* il professor Giordano, con i suoi interventi, non « terrorizzava » e non creava tensioni tra i membri dei vari organi collegiali della scuola tant'è che il collegio dei docenti, nella riunione del 26 settembre 1985, « bocciò » la proposta avanzata dal professor Giordano per procedere alla elezione dei collaboratori del preside e accettò, invece, la proposta del preside Bonfitto;

l'ispettore Zimbardi, non avendo trovato a carico del Giordano alcuna mancanza disciplinare, evidentemente ribadiva il discorso della incompatibilità, pre-

supposto del trasferimento presso altra scuola: misura che impedisce al Giordano qualsiasi possibilità di difesa, in quanto il trasferimento di ufficio, pur arrecando gravi danni materiali e morali a chi li subisce, non può essere impugnato perché non è considerato un provvedimento disciplinare;

il provveditore agli studi di Foggia, disponendo con provvedimento del 20 dicembre 1985, notificato all'interessato il 3 gennaio 1986, il trasferimento immediato del professor Giordano, per incompatibilità, presso due scuole che distano 60 chilometri dalla scuola media « F. De Carolis », dove insegnava, non ha eliminato la pretesa incompatibilità, artificiosamente creata, ma sostanzialmente ha punito il professor Giordano, in quanto l'incompatibilità tra il professor Giordano, il preside Bonfitto, il personale docente, i genitori degli alunni, se esistente, permane, essendo il professor Giordano membro del consiglio di istituto per la componente genitori, abilitato, quindi, a frequentare la scuola « F. De Carolis » e ad intervenire alle riunioni del consiglio di istituto;

il provvedimento di cui sopra determina danno agli alunni, per i quali, in conseguenza del cambio di professori a metà anno scolastico e poco prima della valuzione quadrimestrale, è presumibile un calo di rendimento ed una valutazione non completa;

il provvedimento si appalesa, alla stregua di quanto sopra, come diretto ad eliminare la possibilità di dissentire negli organi collegiali, dal momento che i fatti posti a base dello stesso non riguardano lo svolgimento di attività scolastiche ma interventi riconducibili alla normale, collegiale gestione della scuola;

la libertà di chi partecipa alla gestione collegiale della scuola, evidenziando, peraltro, la necessità di applicare la legge, non può essere limitata, né può essere consentito che si radichi la convinzione della collegialità come fatto puramente formale e non sostanziale. costituendo il dissenso, liberamente manifestato, presupposto per il trasferimento di ufficio –:

se siano stati adottati provvedimenti per la revoca del trasferimento di ufficio del professor Giordano; in ogni caso se non si intenda adottare immediatamente il provvedimento di revoca al fine di superare le perplessità sopra denunciate, ridare al dibattito negli organi collegiali della scuola la necessaria serenità, evitare la convinzione della inesistenza di collegialità nella scuola, impedire che gli alunni possano subire danni in conseguenza di una pretesa incompatibilità che non attiene allo svolgimento delle funzioni didattiche ma ad idee liberamente espresse, come è giusto che avvenga, negli organi collegiali;

i motivi per i quali, nel mentre non si è proceduto a seguito degli addebiti sopra riportati infliggendo sanzioni disciplinari, è stato adottato il provvedimento del trasferimento di ufficio, che, peraltro, non impedirà al Giordano di partecipare ai lavori dell'organo collegiale, per cui si appalesa soltanto punitivo;

i motivi per i quali non è stata esaminata la posizione del preside, che dopo pochi giorni, ha determinato a carico del Giordano, che, notoriamente, non è della stessa parte politica del Bonfitto, un secondo provvedimento di trasferimento e come sia stata possibile la richiesta di parere all'organo disciplinare per attività riguardante lo svolgimento di attività connesse alle funzioni di componente di organo collegiale delia scuola;

se non siano stati adottati provvedimenti nei confronti delle autorità che hanno reso possibile l'abuso di cui sopra;

se risulti al ministro che per i fatti di cui sopra siano state promosse azioni penali dal momento che appare evidente nella procedura adottata la esistenza di abusi che potrebbero configurare fattispecie previste e punite dalla vigente normativa. (4-12886)

RISPOSTA. — *Gli accertamenti ispettivi, a suo tempo espletati e che hanno tenuto conto sia dei chiarimenti forniti dallo stesso professor Berardino Giordano sia delle testimonianze del restante personale della citata scuola De Carolis, hanno senz'altro escluso che il trasferimento in questione sarebbe stato occasionato da preesistenti motivi di rancore, nutriti dal capo di istituto nei confronti del docente.*

Né è stata ravvisata alcuna connessione tra il provvedimento di trasferimento, come sopra adottato, ed il dissenso manifestato dal docente medesimo in alcune riunioni degli organi collegiali della scuola.

Le conclusioni ispettive hanno comprovato, in effetti, che il trasferimento in parola venne disposto per l'accertata incompatibilità, che era venuta a determinarsi tra il suindicato professore e l'ambiente scolastico in cui lo stesso prestava servizio, e che la procedura al riguardo seguita, nella quale è intervenuto il prescritto parere del competente consiglio di disciplina, è stata pienamente conforme alle disposizioni normative vigenti.

In sostanza, l'interesse pubblico a ristabilire nella scuola il necessario clima di serenità è stato ritenuto preminente rispetto ad altre circostanze, considerato che l'ulteriore presenza del docente nella sede di San Marco in Lamis (Foggia) avrebbe avuto riflessi negativi sull'andamento generale e, in conseguenza, sull'attività didattica dell'intera scolaresca.

Gli accertamenti espletati, infine, sembrano rendere attualmente non necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in ordine al preside Bonfitto.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere – premesso che l'ingegner Emilio Buzzelli, incaricato dall'*ex* Consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, ha redatto una relazione tecnica sulle mense universitarie baresi dalla quale si rilevano « disfunzioni, inadeguatezze e carenze, in primo luogo relativamente alle normative, e quindi strutturali, organizzative, gestionali ». L'ingegner Buzzelli parla, tra l'altro, di « inadeguatezze nei confronti delle nomiative antincendio, antinfortunistiche ed igieniche » e precisa che « è ovunque assente un corretto programma di manutenzione, per cui anche i macchinari sono lasciati in uno stato di inaccettabile abbandono » –:

quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per eliminare gli inconvenienti e le disfunzioni denunciati;

per sapere altresì i motivi per i quali non si è intervenuti tempestivamente, nonché delle omissioni che hanno prodotto quanto rilevato dal tecnico.

(4-17596)

RISPOSTA. — *L'opera universitaria di Bari dispone di quattro strutture adibite alla ristorazione collettiva degli studenti.*

La rapida crescita dell'utenza – che oggi dà luogo ad oltre 6 mila presenze giornaliere – ed i problemi connessi alla assunzione del servizio da parte della regione Puglia in ossequio alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono da porre all'origine delle disfunzioni ed inadeguatezze segnalate dall'ingegner Emilio Buzzelli.

Per risolvere il problema, l'Ente regione ha già definito un programma di intervento che prevede l'affidamento, mediante convenzione, dell'incarico di adeguamento delle strutture e degli impianti a tecnici specialisti in ristorazione collettiva.

Per evitare la contestuale chiusura delle quattro mense con intuibili gravi disagi per l'utenza, le opere di ristrutturazione verranno eseguite in tempi differenziati.

Per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti, nell'impossibilità di adeguare l'organico del personale addetto, l'amministrazione regionale intende far ricorso a strutture esterne.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

ALPINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione:* — Per conoscere – premesso:

che i docenti della Direzione didattica del II circolo di Rieti – distretto n. 1 – riunitisi collegialmente il giorno 17 settembre 1986 hanno contestato i criteri relativi alla determinazione dell'organico di fatto dell'ufficio scolastico provinciale per l'anno scolastico 1986-1987 inviando il relativo verbale del collegio dei docenti al provveditore agli studi di Rieti e per conoscenza ai parlamentari della circoscrizione;

che successivamente il giorno 18 settembre 1986 si è riunito anche il consiglio del II circolo didattico di Rieti approvando, alla unanimità, l'operato del collegio dei docenti di cui sopra;

che i docenti lamentano gravi irregolarità in merito ad una strana distribuzione del personale docente, tanto da dover rilevare che nei confronti del suddetto circolo didattico, l'ufficio provinciale « applica fiscalmente ogni possibile criterio atto a contenere l'organico, mentre per altre situazioni, pone in essere inesplicabili tolleranze...;

che un analogo sistema è stato attuato dal provveditorato agli studi di Terni che ha autorizzato, in particolare in un circolo didattico della provincia, una distribuzione illegale di docenti in quanto per 40 alunni sono state formate tre classi anziché due, come previsto dalla legge –:

quali provvedimenti urgenti ritiene di adottare per accertare le gravi irregolarità che vengono commesse dall'autorità periferica scolastica. (4-17538)

RISPOSTA. — *I provveditori agli studi di Rieti e di Terni, al riguardo interessati, hanno assicurato che gli organici di fatto, relativi alle scuole elementari delle rispettive province, sono stati determinati, per l'anno scolastico 1986-1987, nel pieno rispetto delle disposizioni, legislative ed amministrative, regolanti la materia.*

Per quanto concerne, in particolare, la situazione del secondo circolo didattico di Rieti, il competente provveditore agli studi ha precisato che, in relazione ai complessivi 70 alunni risultati iscritti alle prime classi nel plesso Luigi Minervini, sono state costituite una classe con 20 alunni, di cui due portatori di handicaps, *e due classi con 25 alunni ciascuna.*

Nel succitato plesso sono inseriti globalmente sette bambini in situazione di handicap *con il supporto di tre insegnanti di sostegno, il che ha comportato l'applicazione di un rapporto più favorevole rispetto a quello di uno a quattro, previsto in via generale dalla legge n. 270 del 1982.*

Anche il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Terni ha precisato di aver tenuto conto, nella formazione delle classi, della presenza di alunni affetti da handicap *e di aver a sua volta, soprattutto per esigenze di continuità didattica, apportato deroghe al citato rapporto numerico.*

Quanto infine a presunte irregolarità, che sarebbero state compiute in un circolo della provincia, il suindicato dirigente ha fatto presente di non poter fornire chiarimenti, date le generiche indicazioni dell'interrogante che non ha precisato in quale circolo siffatte irregolarità si sarebbero verificate.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ANTONELLIS E SAPIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che l'ENEL sta concretizzando un nuovo assetto territoriale dei propri servizi nel basso Lazio mediante l'istituzione di una nuova zona – se non ritiene che la sede di tale nuova zona debba essere ubicata nel comune di Cassino tenuto conto che l'attuale agenzia è la più importante del territorio sia per la superficie interessata, per le utenze industriali e civili installate e per la posizione geografica della sede in rapporto ai comuni da servire. (4-11810)

ANTONELLIS E SAPIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che:

recentemente il Consiglio di amministrazione dell'ENEL ha disposto un programma di riassetto territoriale dei propri servizi nel basso Lazio mediante la istituzione di una nuova zona con sede in Formia (Latina);

tale zona secondo il suddetto programma dovrà interessare le utenze del comune di Formia e paesi limitrofi, dei comuni del cassinate oltreché quelle dei comuni di Viticuso, Acquafondata, Vallerotonda etc. –:

1) se non ritiene errata tale ubicazione visto che non si è tenuto alcun conto:

della posizione geografica della stessa, atteso che dalla sede proposta al comune più lontano, Viticuso, vi è una distanza di circa 100 chilometri;

della importanza delle agenzie attualmente esistenti nel territorio sia per quanto attiene alla superficie interessata che per le utenze installate;

della necessità di ricomprendere nella costituenda zona del basso Lazio i comuni della Val Comino che allo stato attuale dipendono dalla sede di Frosinone con notevole disagio per gli utenti a causa della lontananza della zona stessa;

2) se non ritiene infine più opportuno, per quanto sopra detto, che la nuova zona del bacino di utenza del basso Lazio debba essere ubicata a Cassino allo scopo di poter più compiutamente corrispondere alle esigenze degli utenti e per una più razionale organizzazione dei servizi. (4-13259)

RISPOSTA. — *Per risolvere i problemi di carattere gestionale venutisi a creare per effetto della notevole concentrazione di utenze l'ENEL, a seguito di un approfondito esame, ha constatato l'esigenza di costituire una zona con sede in Formia, comprendente le agenzie di Formia, Fondi e Cassino (Latina).*

Tale soluzione è nata dalla necessità di conseguire una più omogenea e razionale distribuzione dei carichi di lavoro e delle risorse nel territorio interessato dalla ristrutturazione.

Si assicurano gli interroganti che i competenti uffici territoriali dell'ente stesso seguono con particolare attenzione la situazione organizzativa locale, al fine di garantire un più adeguato e sollecito servizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ZANONE.

BATTISTUZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

l'inserimento degli invalidi civili nel mondo del lavoro è finalità che anche la Pubblica Amministrazione deve perseguire, secondo quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

per le categorie ad assunzione privilegiata è prevista la chiamata diretta senza concorso e che gli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento sono esentati dalla visita di controllo all'atto della presa di servizio;

tali procedure possono essere fonte di abuso su cui il Parlamento deve poter porre in essere il suo sindacato ispettivo, al fine di verificare il corretto operato dell'amministrazione –:

il numero di assunzioni di invalidi civili effettuate dall'agosto del 1983 da codesto Ministero;

i criteri per l'individuazione dei chiamati, le circoscrizioni elettorali di appartenenza degli stessi, nonché se i prescelti siano idonei allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. (4-13678)

RISPOSTA. — *Nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici è stato assunto ai sensi*

della legge 2 aprile 1968, n. 482 e a far data dall'agosto 1983, con provvedimenti registrati alla Corte dei conti, il seguente personale:

due operai nel ruolo del servizio generale, assegnati alla sede di Roma;

un coadiutore, assegnato all'ufficio del genio civile per le ordinanze ministeriali di Palermo.

Di tale personale, il coadiutore risulta iscritto nelle liste elettorali del comune di Catania mentre gli operai in quelle di Roma.

Nei ruoli dell'ANAS sempre a far data dall'agosto 1983 e ai sensi della citata legge n. 482 è stato assunto il seguente personale:

per il compartimento della viabilità dell'Abruzzo n. 1;

per il compartimento della viabilità della Basilicata n. 6;

per il compartimento della viabilità della Campania n. 8;

per il compartimento della viabilità dell'Emilia-Romagna n. 2;

per il compartimento della viabilità del Lazio n. 9;

per il compartimento della viabilità della Lombardia n. 2;

per il compartimento della viabilità del Piemonte n. 7;

per il compartimento della viabilità delle Puglie n. 22;

per il compartimento della viabilità della Sardegna n. 3;

per il compartimento della viabilità del Veneto n. 2,

e perciò: complessivamente nelle varie qualifiche n. 62.

Il personale di che trattasi è stato assunto nei diversi ruoli nel rispetto (della procedura) della ripetuta legge n. 482 previo accertamento medico-fiscale inteso ad assicurare l'idoneità fisica.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

BELARDI MERLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che la signora Giovanna Maria Pacchierotti, dipendente della USL n. 30 di Siena è stata collocata a riposo il 15 marzo 1984 posizione n. 2893922 –:

quali siano i tempi di definizione della pratica di pensione. (4-19055)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione ha conferito alla signora Giovanni Maria Pacchierotti la pensione ordinaria di annue lorde lire 3.726.500 a decorrere dal 1° aprile 1984, oltre l'indennità speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione dei servizi da lei resi dal 1° marzo 1971 al 21 marzo 1984, nonché 9 anni ricongiunti* ex lege *n. 29 del 1979 ed il cui provvedimento è stato adottato contestualmente a quello relativo al trattamento di quiescenza.*

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Siena ed alla direzione del Tesoro della stessa città.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

BELLUSCIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

i motivi per i quali l'Istituto nazionale delle assicurazioni a tutt'oggi non abbia accolto la domanda di tutti gli inquilini che occupano alloggi o conducono magazzini del palazzo di proprietà dell'INA di via Trento in Cosenza, domanda intesa ad acquistare l'immobile secondo lo spirito e la lettera di reiterate disponibilità dell'istituto proclamate dai suoi dirigenti in più di una solenne occasione. In particolare si ricorda che:

1) Il Presidente dell'INA professore Antonio Longo, in una dichiarazione rilasciata a *La Repubblica* del 26 gennaio 1982, affermava testualmente: « L'INA sono circa tre anni che tenta di seguire una politica di smobilizzo di parte del patrimonio immobiliare ma senza alcun

risultato perché gli inquilini che abitano questi appartamenti non ne vogliono sapere di diventare proprietari. Né l'istituto può pensare di mettersi in condominio. Occorre dunque vendere in blocco. Cosa che attualmente è impossibile ».

2) Di fronte a tali affermazioni, il successivo 23 febbraio, gli inquilini di via Trento in Cosenza sottolineavano in blocco di non aver ricevuto alcuna offerta e che sarebbero stati disponibili ad acquistare gli appartamenti in parola.

3) Nel corso della conferenza stampa tenuta per illustrare i risultati di bilancio dell'INA del 1984, il direttore generale dell'istituto Mario Fornari ha annunciato, sviluppando la linea sostenuta già nel 1982 dal presidente dell'INA, lo studio di « iniziative tendenti a cedere fette consistenti del patrimonio immobiliare ».

4) Tutti e sedici gli inquilini e tutti e dodici i conduttori di magazzini del palazzo INA di via Trento in Cosenza, allo scopo di assecondare la politica di smobilitazione di parte del patrimonio immobiliare dell'INA, hanno costituito, fin dal 1984, con rogito del notaio Micciulli, rep. n. 27702, omologato dal tribunale di Cosenza il 6 giugno 1984, una cooperativa avente lo scopo di acquistare gli appartamenti e i relativi sottostanti magazzini del palazzo INA di via Trento in Cosenza.

5) Neppure questa iniziativa ha sortito l'effetto auspicato da tutti gli inquilini, nonostante le reiterate dichiarazioni dei dirigenti dell'INA apparse sui giornali nazionali del 2 luglio 1985 secondo cui l'istituto aveva deciso « di vendere una parte del suo patrimonio immobiliare vecchio che si trova al centro delle principali città italiane ». (4-12394)

RISPOSTA. — *L'Istituto intende smobilizzare una parte del proprio patrimonio immobiliare, come già comunicato a mezzo stampa nel corso del 1985, e la determinazione di tale parte è attualmente all'esame dei competenti organi tecnici ed amministrativi.*

L'INA ha pertanto assicurato che, una volta acquisite le valutazioni di detti organi, prenderà in attenta considerazione la domanda dei suindicati inquilini.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ZANONE.

BELLUSCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso:

che è necessario assicurare le condizioni per rendere credibile, serena, distaccata ed obbiettiva l'attività dei magistrati in modo che, ad esempio, non si abbia neppure il sospetto che vincoli di parentela abbiano ad interferire sull'attività giudiziaria;

che il Governo, nell'ambito dei suoi poteri diretti ed indiretti, è tenuto ad assicurare, per la parte di sua competenza e responsabilità, quelle condizioni –:

se risponde al vero che a Locri e nel capoluogo della provincia (Reggio Calabria) sede della sezione di Corte di appello, competente tra l'altro a decidere sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale di Locri, moltissimi magistrati siano legati tra loro da vincoli di parentela che riguardano in particolare: *d)* il giudice di tribunale dottoressa Rosalia Gaeta in servizio a Locri che avrebbe il padre, il fratello e il marito in servizio a Reggio Calabria; *b)* il sostituto procuratore della Repubblica di Locri dottor Carlo Macri, che avrebbe il fratello dottor Vincenzo giudice istruttore e il cognato di quest'ultimo dottor Saverio Mannino presidente di Corte di assise, in servizio entrambi a Reggio Calabria. È da notare che il dottor Mannino è anche presidente del Tribunale per le misure di prevenzione davanti al quale vanno in sede di appello per la eventuale revisione provvedimenti emessi dal tribunale di Locri anche con il concorso di un suo congiunto indiretto;

qualora il descritto intreccio di parentela fosse confermato – configurando così, come talvolta avviene nella immaginazione popolare, l'esistenza di grandi famiglie organizzate, nelle quali si articolano importanti settori della giustizia e rendendo meno serena, distaccata e obiettiva l'attività della magistratura reggina impegnata in una dura lotta alla criminalità comune – quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, ritenga di poter prendere per allontanare il sospetto che vincoli di parentala abbiano ad interferire sull'attività giudiziaria. (4-16748)

RISPOSTA. — *Dall'esame degli atti trasmessi, con riferimento alle istituzioni segnalate dall'interrogante, da parte del presidente della Corte d'appello di Catanzaro e del procuratore generale della Repubblica presso la stessa sede, si evince quanto segue.*

Il dottor Giuliano Gaeta, attualmente procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, trasferito con delibera 13 novembre 1986 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria con funzioni di procuratore capo, ha due figli ed il genero magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto di Catanzaro (il dottor Piero Gaeta è pretore del mandamento di Melito Porto Salvo; la dottoressa Rosalia Gaeta è giudice del tribunale di Locri; il dottor Luciano Gerardis, consorte della dottoressa Gaeta, pretore del mandamento di Gallina, frazione del comune di Reggio Calabria).

Il dottor Carlo Macrì, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri, è fratello del dottor Vincenzo Macrì, giudice istruttore del tribunale di Reggio Calabria.

Il dottor Saverio Mannino, presidente della Corte di assise di Reggio Calabria e presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria, ha sposato la sorella della moglie del dottor Vincenzo Macrì.

L'avvocato generale presso la sezione di corte di appello di Reggio Calabria ha sottolineato l'inesattezza dell'affermazione secondo cui il dottor Mannino, nella sua veste di presidente della sezione per le misure di prevenzione, deve esaminare, in sede di appello, i programmi emessi dal tribunale di Locri.

L'unica autorità giudiziaria competente in tema di misure di prevenzione è, infatti, il tribunale del capoluogo di provincia, nella specie il tribunale di Reggio Calabria.

Al riguardo si osserva che, in base al primo comma dell'articolo 19 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12: I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa Corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Nessuno dei magistrati suindicanti si trova nella situazione di incompatibilità prevista nella norma citata, ricoprendo tutti allo stato uffici fra i quali non sussiste alcuna interdipendenza.

Per quant'altro potesse comunque rilevare il presidente della sezione di Corte di appello di Reggio Calabria ha dal suo canto affermato che tutti i predetti magistrati svolgono la loro funzione con rettitudine e competenza e che i rapporti di parentela tra loro esistenti in nessun caso potrebbero avere la benché minima incidenza sul loro lavoro, data l'autonomia di giudizio sempre dimostrata.

Il Ministro di grazia e giustizia: ROGNONI.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il consigliere comunale MSI-destra nazionale di Comacchio (Ferrara) Iginio Ferroni il 16 ottobre scorso inoltrò un esposto al sindaco ed al pretore di Comacchio nonché al prefetto ed al procuratore della Repubblica di Ferrara lamentando che l'amministrazione comunale di Comacchio sperperasse il pubblico denaro a favore di propri amici » e « clienti »;

in particolare, si lamentava che la sede del locale comando dei vigili urbani fosse stata a suo tempo trasferita in Corso Mazzini 198-200 in un edificio di

proprietà della s.a.s. Molino di Comacchio non avente i requisiti minimi di sicurezza e di idoneità previsti dalla legge, come inequivocabilmente risulta dalla relazione tecnica 11 febbraio 1985 dell'ingegner Roberto Bonafede, capo sezione progetti del comune di Comacchio secondo cui « ...considerando l'assenza di collaudo riguardante l'aspetto statico ed impiantistico, la necessità di prove di carico e di indagini strutturali e l'attuale destinazione a pubblici uffici dell'immobile, si ritiene che l'edificio non fornisca le sufficienti garanzie di sicurezza all'uso cui è destinato, soprattutto nell'ottica delle normative vigenti a cui non è assolutamente adeguato »;

di significativo rilievo appariva la circostanza che legale rappresentante della suddetta s.a.s. Molino di Comacchio fosse certo Cinti Gino, padre del geometra Cinti Alberto, capo sezione tecnica del comune di Comacchio, che non poteva di certo ignorare la inidoneità dei detti locali e che in proposito, proprio in funzione dell'ufficio che ricopriva, aveva peraltro specifica competenza e responsabilità al riguardo;

si esponeva poi che in data 13 luglio 1985 la giunta municipale di Comacchio con delibera n. 820 aveva aumentato il canone annuo di affitto a lire 10.128.403 ed addirittura con decorrenza retroattiva per il periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984;

da quanto sopra emerge in tutta evidenza che l'amministrazione comunale di Comacchio ha voluto nella specie favorire una società di cui è legale rappresentante il padre di un proprio funzionario sperperando pubblico denaro per l'utilizzo di locali di cui non aveva neppure necessità, disponendone infatti di altri, e che addirittura non presentano i requisiti minimi di sicurezza e di idoneità previsti dalla legge –:

presso quale autorità giudiziaria ed in quale fase sia pendente un procedimento penale in relazione ai fatti di cui sopra. (4-18184)

RISPOSTA. — *La procura della Repubblica di Ferrara (procedimento n. 88 del 1986) sta procedendo ad indagini tramite i carabinieri.*

Anche la pretura di Comacchio (procedimento n. 2408 del 1986) sta svolgendo in merito accertamenti di polizia giudiziaria, mediante l'acquisizione della documentazione necessaria.

Da parte di quest'ultimo ufficio, in particolare, è stata formulata la riserva di trasmettere il procedimento – ove affiori incompetenza all'esito di tali indagini – alla procura della Repubblica di Ferrara.

Il Ministro di grazia e giustizia: ROGNONI.

CALAMIDA E TAMINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere – premesso che:

la Gondrand venne ammessa alla procedura di amministrazione controllata in data 19 luglio 1983;

in data 15 novembre 1983 il Tribunale di Milano dichiara il fallimento dell'azienda;

in data 8 febbraio 1984 la Gondrand venne posta in amministrazione straordinaria (dottor A. Zaninello);

i lavoratori (circa 2.000 in tutta Italia al giugno 1983), vennero messi in cassa integrazione a scaglioni a partire dal luglio 1983 fino al novembre dello stesso anno, al momento del fallimento;

dopo la dichiarazione di amministrazione straordinaria il commissario fece revocare i licenziamenti in data 3 maggio 1984, riassumendo a partire dal marzo 1984 fino ad oggi, circa 350 lavoratori;

rimangono a tutt'oggi in cassa integrazione circa 550 lavoratori –:

1) se a giudizio dei Ministri interrogati le offerte di acquisto privilegiate, di cui si chiede di conoscere l'esatta en-

tità (Fricona A. G. per Gondrand D. A. – Magazzini generali milanesi S.p.A. per Eurodocks S.p.A. – Gondrand S.p.A. (Fercam) per Gondrand S.N.T.) vengono considerate accettabili in base ai criteri di valutazione afferenti al valore di mercato delle proprietà mobiliari e immobiliari del gruppo Gondrand.

Da stime effettuate il valore degli immobili delle società viene valutato:

per gli Eurodocks S.p.A. in 30 miliardi circa (impianto Pioltello);

per la Gondrand S.N.T. in 20 miliardi circa (vari impianti sul territorio nazionale);

rimangono circa 10 miliardi di immobili di proprietà della Gondrand finanziaria che devono essere ancora venduti (si chiede come verrà utilizzato il ricavato);

2) quali sono le ragioni per le quali è stata privilegiata la scelta della vendita frazionata del gruppo Gondrand, nonostante risulti fossero già state presentate offerte di acquisto globale;

3) se a supporto delle offerte di acquisto privilegiate sono stati previsti piani di rilancio delle differenti attività delle società del gruppo, in grado di mantenere quantomeno i livelli occupazionali convenuti;

4) se per il personale che non verrà a far parte delle nuove attività societarie, verrà garantita la prosecuzione del trattamento di cassa integrazione, la copertura ai fini pensionistici, nonché le quote di indennità di liquidazione spettanti;

5) se a giudizio dei Ministri interrogati, possono essere definiti soddisfacenti, e perché, i livelli occupazionali, che in base ai citati accordi di compravendita sono stati convenuti con le parti in causa, in considerazione del fatto che circa il 50 per cento del personale ancora dipendente non farà parte dalle nuove attività societarie, nonostante la risposta del ministro De Michelis alla nostra interrogazione del 28 febbraio 1985;

6) la ragione per la quale è stato firmato il decreto di vendita il 1° agosto senza accordo sindacale, considerando che si era convenuto tra le parti di far slittare l'accordo ai primi di settembre;

7) se si ritiene legittimo che a tutti i lavoratori dipendenti venga imposto di firmare per accettazione gli accordi stipulati, nei quali viene prevista la rinuncia da parte dei medesimi alla continuazione del contratto di lavoro (articolo 2112 del codice civile e legge n. 215 del 26 maggio 1978). (4-11826)

RISPOSTA. — *Le operazioni di cessione dei complessi aziendali del gruppo Gondrand sono state ormai definite, d'intesa con le organizzazioni sindacali e nel rispetto delle garanzie dei lavoratori.*

Sulla base del parere espresso dal comitato di sorveglianza il commissario straordinario ha ritenuto più conveniente, a parità di garanzie economiche e occupazionali, la cessione delle attività aziendali a tre diversi operatori, in grado di assicurare vantaggiosi corrispettivi.

La Gondrand SNT è stata quindi acquistata dalla FERCAM società a responsabilità limitata di Bolzano per la somma di lire 7 mila milioni, di cui una parte servirà a corrispondere il trattamento di fine rapporto al personale trasferito, mentre la restante è stata versata in contanti.

La Gondrand DA è stata invece rilevata dalla Fricona AG di Friburgo (Svizzera) per 2.050 milioni in contanti, con l'impegno a mantenere il livello occupazionale esistente e a rinunziare all'uso del nome Gondrand.

La GTI società per azioni, operante nel settore degli imballaggi industriali, è stata infine acquistata dalla HENGEL MIX; il contratto prevede la vendita dell'immobile di Voghera (Pavia), di tutti i beni mobili, degli impianti, delle attrezzature e l'assunzione dei 196 dipendenti. Trascorso il quinquennio necessario all'incasso del corrispettivo della vendita, realizzati nel contempo i crediti che rimangono di pertinenza del-

l'amministrazione straordinaria, sarà possibile il soddisfacimento integrale dei creditori della GTI.

Per quanto concerne invece la stipula definitiva del contratto di cessione della EURODOCKS, permangono alcuni ostacoli relativi alla disciplina della sezione doganale dei magazzini del complesso aziendale.

Il Ministero delle finanze, infatti, aveva posto alla precedente gestione limiti tali da precludere lo svolgimento delle operazioni che rendono più economica la conduzione dei magazzini generali. La possibilità che tali vincoli fossero riproposti nei confronti del nuovo acquirente, la MGM società per azioni di Milano, ha indotto le parti a stipulare soltanto un accordo preliminare che condiziona la conclusione del contratto definitivo alla positiva soluzione della questione. Si è quindi un attesa delle decisioni del Ministero delle finanze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ZANONE.

CALAMIDA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il cittadino italiano, Fulvio Luongo, residente nel Principato di Monaco dal 1973, è stato ingiustamente ed illegalmente licenziato nel 1977 dopo aver organizzato uno sciopero nell'azienda;

dal 1977 Fulvio Luongo non è riuscito a trovare alcun impiego dato che gli eventuali datori di lavoro venivano « sconsigliati » di assumerlo;

il Principato di Monaco ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno di Luongo, senza motivazione ufficiale, e che, passati i tre mesi di soggiorno turistico, egli può ora venire espulso da un momento all'altro;

tale atteggiamento è palesamente contrastante con i principi della libera circolazione di mano d'opera;

la Cassazione ha dato ragione a Fulvio Luongo;

questa situazione potrebbe rivelarsi preoccupante anche per i lavoratori frontalieri che corrono lo stesso rischio –:

se non intenda assumere iniziative nei confronti del Governo francese, che ha stretti legami amministrativi con lo stato monagasco, per far si che si rispettino le libertà sindacali come previsto nelle leggi e nei contratti collettivi francesi d'applicazione a Monaco;

se non ritenga che si configuri in questo episodio la flagrante violazione della « Carta delle libertà e dei diritti dell'uomo » di Helsinki, approvata e firmata dal Principato stesso;

se non ritenga necessario protestare contro questo grave atto antidemocratico e antisindacale, adottato, ad avviso dell'interrogante, in violazione della stessa Costituzione monegasca. (4-18336)

RISPOSTA. — *Il signor Fulvio Luongo, cittadino italiano residente nel Principato di Monaco dal 1973, dopo essere rimasto disoccupato per lungo tempo a seguito del licenziamento dall'albergo* Loew's, *avvenuto nel marzo 1977, risulta essere stato assunto nel giugno 1979, a tempo determinato, dalla radio televisione di Montecarlo (quattro mesi) e nel settembre 1981 dalla società* Single boy mooring. *Egli è di nuovo in stato di disoccupazione dall'agosto 1984.*

Il consolato generale, oltre ad assistere il connazionale nella ricerca di un nuovo lavoro, gli ha assicurato un sostegno finanziario nel procedimento civile contro la società Loew's *per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suo licenziamento.*

Nell'ottobre 1985 le autorità monogasche non hanno rinnovato il permesso di soggiorno del signor Luongo.

Il nostro console generale ha quindi svolto ripetuti interventi presso le autorità locali ed ha insistito nella richiesta che il permesso di soggiorno venga rinnovato, sottolineando il lungo periodo di residenza a Monaco dell'interessato.

Le predette autorità hanno fatto conoscere che, in base alla vigente normativa monegasca, il permesso di soggiorno può essere concesso o rinnovato, a discrezione delle autorità monegasche, sempre che lo straniero dimostri di avere un lavoro nel Principato o di essere in possesso di mezzi finanziari sufficienti al suo sostentamento, ciò che non sarebbe attualmente il caso del signor Luongo.

Il predetto inoltre, secondo quanto comunicato dalle autorità monegasche, uscendo dal quadro di una controversia con la società che lo ha licenziato, avrebbe dato luogo ad una polemica continua, in particolare attraverso la stampa, anche con pubbliche dichiarazioni, contro le istituzioni del Principato: egli non si sarebbe quindi attenuto – sempre secondo le autorità locali – alla normale regola che si richiede a tutti gli stranieri nei paesi che li ospitano, causando un danno agli interessi del Principato.

Nel dicembre 1985 il signor Luongo ha chiamato in giudizio lo Stato monegasco, chiedendo il risarcimento dei danni morali e materiali derivatigli dal licenziamento e successiva disoccupazione.

Il 25 giugno 1986 il tribunale supremo ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dal signor Luongo per mancanza di prove della responsabilità delle autorità del Principato nei fatti lamentati, ed ha condannato il connazionale al pagamento delle spese processuali.

Nel frattempo il nostro console generale non ha mancato di rivolgersi nuovamente alle più alte autorità del Principato per ottenere un riesame della situazione del signor Luongo e del problema del rinnovo del suo permesso di soggiorno. A tale invito, le autorità monegasche non hanno sinora formalmente risposto, consentendo in tal modo tacitamente al signor Luongo di poter continuare a soggiornare a Monaco, nel presupposto che egli non continui ad alimentare polemiche contro l'amministrazione del paese ospite.

Il consolato generale d'Italia continuerà a dare tutta l'assistenza richiesta in favore del connazionale in parola.

Relativamente ai quesiti posti dall'interrogante, si precisa che:

non si applicano nei rapporti fra Italia e Monaco princìpi di libera circolazione dei lavoratori;

non risulta che la Cassazione abbia dato ragione al signor Luongo;

il signor Luongo non è un lavoratore frontaliero;

l'atto finale di Helsinki non risulta pertinente al caso in questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CATTANEI.

CANNELONGA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

in data 2 agosto 1986 la società Ferrovie del Gargano s.r.l. presentava istanza per chiedere l'approvazione di un progetto esecutivo per l'attestamento della ferrovia San Severo-Rodi Garganico-Peschici Calenella a Peschici città ed a Vieste;

la direzione generale della MCTC riusciva dopo soli 18 giorni (del mese di agosto !) a fare una prima relazione (n. 1207 del 20 agosto 1986) e dopo qualche settimana addirittura una seconda (n. 1323 del 16 settembre 1986), quest'ultima redatta, con fulminante ed encomiabile velocità, il giorno successivo ad una ulteriore domanda aziendale (n. 604 del 15 settembre 1986);

è estremamente positivo l'indirizzo di rafforzare ed estendere il collegamento ferroviario con il Gargano ai fini dello sviluppo economico, civile e turistico –:

le caratteristiche tecniche del progetto;

le motivazioni di concessione del parere positivo al progetto che comporta una spesa di ben 67 miliardi;

i tempi previsti per l'attuazione del progetto;

se nel progetto dei « lavori di ammodernamento della ferrovia garganica » sia prevista la modifica del tracciato da San Severo verso Apricena;

se siano previste opere per la sistemazione dei passaggi a livello esistenti nell'attuale linea;

quali interventi più generali sono previsti per il risanamento degli impianti fissi e per il potenziamento del materiale rotabile. (4-18685)

RISPOSTA. — *Il progetto per l'attestamento della ferrovia garganica a Peschici città ed a Vieste (Foggia) è stato approvato con decreto ministeriale del 20 settembre 1986 in relazione al voto espresso in data 17 settembre 1986, n. 883/A, dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952 n. 1221, nonché al parere favorevole della regione Puglia.*

Detto progetto, che rientra in un quadro di interventi destinati allo sviluppo economico, civile e turistico del Gargano, è stato presentato al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del finanziamento a carico del fondo investimenti e occupazione per l'anno 1986.

La evidenziata sollecitudine con cui si è svolta l'istruttoria è stata determinata dalla esigenza di rispettare i termini fissati dal CIPE per la presentazione dei progetti ed ha comportato un notevole impegno da parte degli uffici tecnici di questo Ministero.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche fondamentali dell'intervento in questione è da rilevare che il tracciato comprende due gallerie sottopassanti il monte Pucci e le alture di Pontone di Marzo e di Bosco della Risega nonché un viadotto ad otto luci sul torrente Macchia. Dette opere d'arte consentono, insieme a vari cavalcavia e sottopassi, di evitare incroci a raso per cui l'intera tratta del prolungamento è priva di passaggi a livello.

L'armamento è costituito da lunga rotaia saldata tipo 50 UNI con traverse in cemento armato biblocco.

È prevista una pendenza massima del 20 per mille, eccezionalmente in una breve tratta del 26 per mille, con raggio minimo delle curve di 500 metri.

Le caratteristiche della sede, dell'impianto di elettrificazione e del segnalamento corrispondono ai capitolati delle ferrovie dello Stato; sono stati elaborati i progetti esecutivi dei fabbricati viaggiatori, dei magazzini merci, del dormitorio e della rimessa previsti nelle stazioni di Peschici e Vieste.

In ordine ai tempi di attuazione dell'intervento, stante la complessità delle opere progettate, potranno essere fornite indicazioni attendibili soltanto dopo l'eventuale appalto dei lavori sulla base del programma che l'impresa appaltatrice è tenuta a presentare.

È da osservare infine che, in mancanza dei necessari finanziamenti, nel piano di ammodernamento della ferrovia garganica non può essere compresa la rettifica del tracciato da San Severo ad Apricena (Foggia).

Altri interventi più generali tuttavia sono previsti a carico del fondo comune di cui alla legge n. 297 del 1978 per la straordinaria manutenzione dell'armamento, degli impianti di elettrificazione, degli impianti di segnalamento, dei passaggi a livello e degli ACEI (apparati centrali elettrici ad itinerari) con un finanziamento complessivo di lire 12.251 milioni impegnato dal 1983 ad oggi.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

CANULLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che:

gli inquilini dei fabbricati di via Valerio Flacco, 1 e di via Tarquinio Collatino, 16 in Roma di proprietà della Cassa di Previdenza dei dipendenti degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, hanno ripetutamente richiesto lavori di restauro negli stabili a norma della legge n. 393 del 1978 (equo canone) e per quanto disposto dall'articolo 23 della legge medesima;

sin dall'ottobre 1985 fu consegnata al dottor Romagnoli, dirigente dell'Ufficio

locazioni, una petizione firmata da oltre 260 inquilini, indirizzata alla Direzione generale degli istituti di previdenza contenente richieste precise di lavori urgenti di ammodernamento degli ascensori, di revisione generale degli impianti, di verniciatura delle porte, eccetera;

ancora nel giugno 1986 fu reiterata la richiesta senza alcun risultato –:

quali siano i motivi del silenzio (che dura da un anno!) della Direzione generale degli istituti di previdenza;

se non si debba sollecitamente dare corso ai lavori per evitare ulteriore degrado di un patrimonio immobiliare dello Stato per il quale gli inquilini pagano regolarmente l'affitto;

se non ritiene che il Ministero sia tenuto ad applicare la legge n. 392 che prevede l'obbligo per i proprietari di stabili di dar corso a indispensabili lavori di restauro e manutenzione. (4-17987)

RISPOSTA. — *In ordine ai lavori di manutenzione richiesti dagli inquilini dei fabbricati di via Valerio Flacco n. 1/11 e di via Collatina n. 16 in Roma, la Direzione generale degli istituti di previdenza ha provveduto ad interessare, con note n. 250480 e n. 250275 rispettivamente del 14 e 15 aprile 1986, sollecitate l'8 luglio 1986, la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali – servizio tecnico centrale 1C/IP, al fine di accertare la necessità dei lavori di cui trattasi e, in caso affermativo, di redigere le relative perizie di spesa.*

Si assicura pertanto che, appena saranno completate le suddette perizie, si procederà agli appalti dei lavori.

Va comunque segnalato che gli istituti di previdenza hanno già provveduto ad effettuare gli interventi necessari ad evitare il degrado del complesso di cui trattasi.

In particolare, sono stati eseguiti i lavori alle facciate esterne per un ammontare di lire 500 mila, il rifacimento delle canne fumarie, nonché le opere necessarie ad adeguare i fabbricati ed i relativi impianti alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, ed al decreto ministeriale 8 marzo 1985.

Si soggiunge, infine che, da una rilevazione a campione di 11 inquilini, è risultato che i pagamenti dei canoni non vengono effettuati con regolarità. Infatti, alla data del 31 dicembre 1985, è stata accertata una morosità media unitaria di lire 300 mila circa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

CARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere – premesso che:

nel 1981 e nel 1982 furono banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche 920 concorsi per assegni di formazione professionale ai sensi della legge 285 del 1977;

il periodo di addestramento è già terminato per i giovani titolari delle borse bandite nel 1981 e volge al termine per i titolari delle borse per il 1982;

pur essendo stati assunti attraverso un regolare e selettivo concorso, questi giovani non appartengono *de jure* alla schiera dei beneficiari della legge 138 del 1984;

la legge citata prevede per loro, all'articolo 9, soltanto una proroga della borsa per un periodo che il CIPE ha indicato in un anno e che è scaduto il 30 giugno 1985;

questi giovani, il cui numero è oggi ridotto a circa 700 unità, prestano oramai una valida collaborazione scientifica presso organi di ricerca del CNR, istituti universitari impegnati in progetti finalizzati, unità sanitarie locali, ed altre istituzioni di ricerca nazionali, e costituiscono per il settore delle ricerche biomediche, al quale afferiscono in grande maggioranza, una valida e pronta risorsa per lo sviluppo della ricerca e per il trasferimento tecnologico –:

quali iniziative intendano adottare:

a) per fare assumere con un regolare inquadramento questi ricercatori;

b) per evitare che, una volta assunti, possano essere rimossi dai posti dove è avvenuta la loro formazione e venga in tal modo disperso il risultato del loro studio e dalla loro preparazione, annullando gli effetti di un investimento non solo economico ma anche di impegno scientifico. (4-13826)

RISPOSTA. — *Ai fini della definitiva sistemazione degli assegnisti assunti dal Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, il Governo ha provveduto a presentare un apposito disegno di legge (atto Camera n. 4265), che quanto prima sarà posto all'ordine del giorno della competente commissione di merito della Camera dei deputati.*

Si tratta in particolare di una iniziativa volta ad introdurre una normativa che in concetto costituisce integrazione di quella contenuta nella legge 16 maggio 1984, n. 138, con la quale si è proceduto alla sistemazione del personale assunto – sempre in base alla medesima legge n. 285 sopra richiamata – dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni.

Il Ministro per la funzione pubblica: GASPARI.

CASINI PIER FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 171 del testo unico sulla Istruzione elementare e l'articolo 408 del regolamento generale consentono l'iscrizione di alunni in qualità di « alunni regolari » al momento in cui abbiano compiuto 6 anni di età;

la prassi amministrativa ha da ormai 30 anni individuato la figura degli « alunni uditori », cioè di quei fanciulli che, pur non avendo compiuto i 6 anni di età al momento dell'inizio dell'anno scolastico, compiranno i 6 anni nel corso del medesimo anno scolastico;

detti « alunni uditori » sono sempre stati ammessi nelle scuole pubbliche al fine di consentire la frequenza delle lezioni in attesa di poter divenire « alunni regolari » –:

in base a quale interpretazione o disposizione il provveditorato agli studi di Bologna in data 24 aprile 1986 abbia emanato una circolare alle Direzioni didattiche tesa ad impedire l'iscrizione dei così detti « alunni uditori » alle scuole pubbliche.

A tal proposito l'interrogante rileva che il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza n. 541/84, accolse, in analogo caso, il ricorso promosso da un genitore della stessa provincia di Bologna. (4-17443)

RISPOSTA. — *Le vigenti normative (articolo 171 del testo unico sulla istruzione elementare e articolo 408 del regolamento generale) non consentono alcuna discrezionalità all'autorità scolastica in merito alla ammissione nelle scuole di Stato di alunni non obbligati prima del compimento, entro il termine del 31 dicembre, di sei anni di età.*

Pertanto, la circolare emanata dal provveditore agli studi di Bologna, di cui fa cenno l'interrogante risulta pienamente rispondente allo spirito della normativa in questione.

Quanto all'ordinanza n. 541 del 1984 del Consiglio di Stato, sezione VI si fa presente che con la stessa l'organo giurisdizionale ha sospeso l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna riguardante la esclusione di un bambino di età inferiore ai sei anni dalla frequenza della prima classe elementare.

Non risulta tuttavia che il TAR adito si sia ancora pronunciato in merito al ricorso proposto.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

CHERCHI, MACCIOTTA, COCCO, MACIS E PINNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) le ragioni che hanno determinato la sospensione degli appalti dei lavori di

ammodernamento della tratta ferroviaria, Decimomannu-Iglesias (CTC, posti di movimento etc.);

2) quali interventi intenda compiere per determinare la riattivazione dei lavori di ammodernamento di cui sopra.

(4-17633)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale 27 giugno 1983, n. 1572, fu approvata la proposta di spesa per 1 miliardo e 800 milioni di lire per la realizzazione di impianti ACEI (apparati centrali elettrici ad itinerari) nelle stazioni di Siliqua, Villamassargia e Iglesias (Cagliari) « per quest'ultima stazione limitatamente ai lavori di cabina ».*

Per la stazione di Iglesias era poi prevista l'esecuzione di lavori di piazzale per i quali era stato indicato un preventivo di 305 milioni di lire.

Attualmente risulta attivato l'impianto ACEI di Siliqua, mentre l'impianto di Villamassargia, pur ultimato, non è ancora attivato in quanto sottoposto a verifiche tecniche; nessun intervento è stato invece effettuato nella stazione di Iglesias.

Successivamente, con decreto ministeriale del 5 febbraio 1985, fu approvata la proposta per l'istituzione di due posti di movimento al chilometro 6 + 700 e al chilometro 22 + 500 della tratta Decimomannu-Villamassargia. Essa prevedeva sostanzialmente le necessarie opere civili e di armamento e la realizzazione degli impianti ACEI.

A seguito delle disposizioni emanate in ordine alle linee a scarso traffico ed agli obblighi di servizio pubblico, la Direzione generale dell'Ente ferrovie dello Stato dispose che, trattandosi di interventi da attuare su una linea della rete integrativa, si soprassedesse all'avvio dei lavori, in attesa delle definitive determinazioni circa i rimborsi ai sensi dei regolamenti CEE 1191 e 1192.

Coerentemente allo spirito di tale disposizione, veniva accantonata una proposta per circa 3 miliardi e 400 milioni di lire per le realizzazione del CTC (controllo del traffico centralizzato) sulla tratta Decimomannu-Iglesias.

Risulta, invece, in corso di approvazione una proposta per migliorare le condizioni di sicurezza dei passaggi a livello mediante protezione con segnali, ridotta per altro come importo dagli originari 4 miliardi di lire a circa 2 miliardi e 200 milioni, a seguito dello stralcio della tratta Villamassargia-Iglesias, in quanto appartenente alla rete di interesse locale.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

COLUMBU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

la grave situazione dell'amministrazione della giustizia penale in Sardegna è nuovamente ed in modo drammatico davanti agli occhi di tutti: infatti nei giorni scorsi si è tolto la vita nella casa circondariale di Buoncamino a Cagliari un giovane di 20 anni, Aldo Scardella, imputato di un grave reato; egli si trovava in stato di totale isolamento penitenziario da sei mesi;

il regime di isolamento per gli imputati in stato di custodia cautelare, previsto soltanto in casi eccezionali dalla legge di ordinamento penitenziario, è diventato purtroppo in Sardegna una regola: negli ultimi anni, in particolare, senza validi motivi istruttori, numerosi imputati sono stati privati di ogni rapporto con il mondo esterno come provvedimento del magistrato inquirente; e ciò senza che nessuna difesa potesse essere esercitata contro tale forma di inumano trattamento. Privare i cittadini della libertà nei casi previsti dalla legge è dovere del giudice quando vi siano sufficienti indizi di colpevolezza; « condannare » prima del processo l'imputato all'isolamento è forma incostituzionale di ingiustificata vessazione –:

innanzitutto in forza di quale provvedimento Aldo Scardella fu tenuto in regime di isolamento penitenziario per un periodo così prolungato;

se sia a conoscenza che nel caso in questione sussistessero esigenze di cautela

processuale tali da giustificare questa gravissima misura;

quale applicazione abbia avuto nell'ultimo decennio in Sardegna l'istituto dell'isolamento penitenziario per gli imputati in stato di custodia cautelare, e se si siano verificati casi di illegittima applicazione di questa misura;

se possano ravvisarsi responsabilità di alcuno. (4-16454)

RISPOSTA. — *Aldo Scardella, arrestato il 29 dicembre 1985 a seguito di ordine di cattura del sostituto procuratore della Repubblica di Cagliari per i reati di omicidio aggravato, rapina ed altro, il 2 luglio 1986 fu rinvenuto cadavere mentre si trovava in stato di isolamento in una cella della casa circondariale di Cagliari.*

La procura generale della Repubblica di Cagliari ha precisato che l'isolamento del detenuto venne disposto dal pubblico ministero e poi mantenuto dal giudice istruttore per motivi di cautela processuale, in relazione alla gravità dell'episodio criminoso ed alla particolare difficoltà dell'assicurazione della genuinità dei mezzi di prova.

Il 24 luglio 1986 sono stati disposti accertamenti sull'intera vicenda processuale dello Scardella con particolare riferimento ai provvedimenti che lo hanno mantenuto in stato di isolamento carcerario fino al giorno del decesso.

All'esito di tali accertamenti, con nota del 4 ottobre 1986, è stata promossa nei confronti della dottoressa Carmelina Pugliese, giudice istruttore nel relativo procedimento penale, azione disciplinare a norma degli articoli 107 della Costituzione e n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in relazione all'articolo 18 regio dectreto-legge 31 maggio 1946, n. 511.

In relazione all'applicazione in Sardegna, nell'ultimo decennio, dell'istituto dell'isolamento penitenziario per gli imputati in stato di custodia cautelare, la procura della Repubblica di Cagliari ha riferito che lo stato di isolamento dei detenuti viene disposto solo eccezionalmente e che in ogni caso gli isolamenti hanno la minima durata possibile. Per altro, nessun elemento autorizza a ritenere che le carenze emerse nella vicenda Scardella possano essersi verificate in altri casi.

È poi evidente che rimangono in ogni caso salvi i rimedi apprestati dalla legge processuale per correggere eventuali situazioni di illegittimità derivanti dalla violazione della legge penale.

Il Ministro di grazia e giustizia: ROGNONI.

COMINATO, STRUMENDO, POLI E GRADI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere –

premesso che nella discussione avvenuta il 27 novembre, 5 e 12 dicembre nella X Commissione della Camera in ordine alla prospettata chiusura al traffico passeggeri di molte linee ferroviarie secondarie e, fra queste, rispettivamente la Legnago-Rovigo e la Rovigo-Chioggia, rispettivamente del compartimento di Verona e Bologna, il Ministro ha affermato che era stato siglato fra il Ministro e la regione Veneto un protocollo d'intesa nel quale si prevedeva la possibilità di una gestione mista Ente ferrovie e regione della linea in questione;

premesso altresì che in questi mesi sono avvenuti incontri in varie sedi istituzionali locali per esaminare le possibili soluzioni senza mai un accenno ad accordi intercorsi fra Ministero e regione –:

quali sviluppi concreti ha avuto il protocollo d'intesa con la regione Veneto per garantire oltre al traffico merci e un suo sviluppo, anche quello viaggiatori sulla Legnago-Rovigo e Rovigo-Chioggia, che proprio con la prossima stagione turistica dovrebbe essere potenziato non solo nel numero delle corse, ma anche migliorando il materiale rotabile in servizio e raccordando l'orario ferroviario;

se non ritenga opportuno e funzionale al traffico della rete primaria delle ferrovie potenziare tale linea secondaria, prolungandone il percorso fino al porto di Chioggia in quanto inserito nella portua-

lità veneta (Venezia-Chioggia) e che in questi anni ha visto un notevole aumento di traffico; acquisire all'Ente ferrovie la Adria-Mestre ora in regime di concessione, realizzando così l'itinerario mediopadano come originariamente previsto.

Ciò è tanto più necessario a seguito della scelta di Verona come centro internodale di primo livello e per la presenza di una via navigabile interna della quale si prevede l'agibilità dell'intero percorso in tempi brevi, collegando in tal modo l'Adriatico alle altre province e regioni del nord. Inoltre è anche da mettere in rilievo la scelta del Piano poliennale che indica la costruzione della Romea ferroviaria (Ravenna-Mestre) che si può innestare sulla rete esistente. (4-15215)

RISPOSTA. — *L'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, prevede la predisposizione da parte del ministro dei trasporti di un piano di graduale soppressione delle linee a scarso traffico il cui esercizio non abbia funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale.*

L'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato, prevede inoltre la rideterminazione, sempre da parte del ministro dei trasporti, degli obblighi di servizio pubblico che, ai sensi dei regolamenti CEE, debbono essere mantenuti nei confronti dell'ente.

Obiettivo è quello di pervenire ad una riduzione degli obblighi imposti all'Ente delle ferrovie dello Stato, i cui oneri gravano sul bilancio statale, quando gli stessi non siano accompagnati da concreta utilità in termini di interesse generale.

Con decreto del ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 90/T, è stata costituita un'apposita commissione incaricata di svolgere un'indagine conoscitiva sul problema e di riferire sulle possibili iniziative da adottare.

In base alle indicazioni di detta commissione, che ha ovviamente tenuto conto degli indirizzi scaturiti dall'elaborazione del piano generale dei trasporti, si è svolta un'ampia ed approfondita verifica, che ha coinvolto le forze politiche e sociali, a conclusione della quale si è pervenuti alla seguente riclassificazione funzionale della rete delle ferrovie dello Stato:

1) rete ferroviaria d'interesse generale, che comprende:

a) *le linee al cui esercizio, in base al regolamento CEE n. 1191 del 1969, fa riscontro un interesse commerciale dell'Ente delle ferrovie dello Stato, definite rete commerciale ed aventi un'estesa di chilometri 8.323;*

b) *le linee che svolgono una funzione integrativa alla rete commerciale per esigenze di politica generale dei trasporti o per altre necessità di rilevanza nazionale, definite rete integrativa ed aventi un'estesa di chilometri 5.389;*

2) rete ferroviaria d'interesse locale, che comprenderà le linee che, d'intesa con le regioni, risulteranno insopprimibili perché ritenute, ai sensi della citata normativa CEE, indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto e per le quali non appare vantaggiosa o possibile l'istituzione di servizi sostititivi. L'estensione di quest'ultima rete, per ora individuata in chilometri 2.245, potrà essere definitivamente fissata una volta esauriti gli approfondimenti e le verifiche in corso di svolgimento in base alle intese raggiunte a livello parlamentare e con le regioni e le parti sociali;

3) linee che non svolgono un'insopprimibile funzione ai fini della fornitura di sufficienti servizi di trasporto e per le quali è economicamente vantaggiosa l'istituzione di servizi sostitutivi viaggiatori con mantenimento su rotaia, sia pure in regime di raccordo o con altro sistema economico d'esercizio, dei servizi merci aventi volume tale da presentare interesse commerciale per l'Ente ferrovie dello Stato.

Le linee Legnago-Rovigo e Rovigo-Chioggia sono comprese nel gruppo di linee di cui al precedente punto 2).

Conformemente a quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto tra ministro dei trasporti e regione Veneto, a cura della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti, è in corso di svolgimento uno studio

per l'approfondimento dei diversi aspetti concernenti l'esercizio delle linee ferroviarie di interesse locale di cui al surriferito punto 2) e da parte della regione Veneto e dell'Ente delle ferrovie dello Stato sono stati svolti, mediante appositi gruppi di lavoro, paralleli studi allo scopo di mettere a punto proposte intese a dare la massima efficienza ed economicità alle linee in questione ricadenti in detta regione.

Sulla base delle valutazioni e proposte formulate da detti gruppi di lavoro e delle indicazioni che scaturiranno dal cennato studio in corso di svolgimento a cura della predetta segreteria tecnica piano generale dei trasporti, verranno definiti gli indirizzi da seguire per una diversa organizzazione del servizio ferroviario, che potranno eventualmente considerare anche forme di gestione mista ferrovie dello Stato-regione.

In tale contesto potrà anche essere esaminata l'opportunità del potenziamento della cointesa linea e dell'allacciamento della stazione di Chioggia con il porto, l'attrezzaggio ferroviario del quale rientra peraltro nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

In relazione alle decisioni che saranno assunte in merito all'assetto dei servizi ferroviari sulle menzionate due linee, potrà anche essere valutata l'utilità dell'inserimento nella rete delle ferrovie dello Stato della linea concessa Adria-Mestre, non tanto ai fini della creazione della linea indicata nell'interrogazione come Romea- ferroviaria quanto per un più agevole svolgimento dei servizi merci che potranno interessare Chioggia (in atto appoggiati alla stazione di Rovigo) e per realizzare uno sbocco alternativo su Venezia del potenziando itinerario medio-padano Cremona-Mantova-Monselice-Padova, confluente sulla tratta, fortemente impegnata Padova-Venezia Mestre. Infatti la creazione della rete delle ferrovie dello Stato, in relazione anche ai ridotti volumi di traffico che affluirebbero sullo stesso itinerario, potrebbe ipotizzarsi solo quale provvedimento di seconda fase nella proposta di piano poliennale di sviluppo della rete delle ferrovie dello Stato elaborata nel 1982.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

CONTE CARMELO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quali sono stati i criteri nella localizzazione dei finanziamenti di edilizia scolastica, posti alla base del decreto ministeriale 30 ottobre 1986;

se è vero che con tale decreto sono stati sostanzialmente violati i principi fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986;

perché sono stati tagliati e ridimensionati i programmi di edilizia scolastica proposti dalle amministrazioni provinciali di Avellino, Salerno e Potenza che esprimevano esigenze oggettive, anche perché aggravate dal sisma del 23 novembre 1980;

se non ritiene di dovere ridefinire un programma stralcio per le zone della Campania e della Basilicata più drasticamente colpite dal terremoto. (4-18525)

RISPOSTA. — *Le scelte di questa Amministrazione, in ordine ai criteri di localizzazione dei finanziamenti di edilizia scolastica di cui al decreto ministeriale del 30 ottobre 1986, sono state effettuate esclusivamente nell'ambito dei singoli piani annuali regionali, in conformità di quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito e modificato nella legge 9 agosto 1986, n. 488.*

Per quanto concerne, in particolare, le province di Avellino, Salerno e Potenza, si precisa che esse non potevano beneficiare di finanziamenti per l'eliminazione dei doppi turni in quanto, nei rispettivi comuni, nell'anno scolastico 1985-1986 non ebbero a funzionare classi in doppio turno in numero superiore a 76, limite al quale si è fermato l'intervento attuato col citato decreto del 30 ottobre 1986 per l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (1.200 miliardi di lire).

In merito, poi, agli interventi di cui alla lettera b) *del comma secondo dell'articolo 11 del suddetto decreto-legge n. 318 del 1986 (800 miliardi di lire complessive), le*

tre province hanno ottenuto i finanziamenti di opere comprese nei piani predisposti dalle competenti regioni e, precisamente, lire 4 miliardi Avellino (per il comune di Montoro inferiore), lire 17 miliardi Salerno (per due interventi nel comune di Salerno ed uno in quello di Angri) e lire 30 miliardi per nove interventi in altrettanti comuni della regione Basilicata.

Quanto, infine, all'opportunità di definire programmi stralcio per le zone delle regioni Campania e Basilicata più drasticamente colpite dai noti eventi sismici, si deve far presente che tale ipotesi non è prevista dalla legge in esame, ma che comunque, su una disponibilità complessiva di 2 miliardi di lire per il 1986, tali regioni hanno beneficiato di interventi pari a lire 685 miliardi e 400 milioni, corrispondenti al 34,27 per cento del fondo suddetto, che si sono andati ad aggiungere ai 44 miliardi e 124 milioni di lire attribuiti nel 1981 alle opere di edilizia scolastica, danneggiate dal terremoto, sui fondi del commissariato straordinario di Governo.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

CRISTOFORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quale iniziativa ha in corso per una sistemazione della Conservatoria dei registri immobiliari di Ravenna.

Poiché risulta che il proprietario del fabbricato affittato ha più volte segnalato all'amministrazione finanziaria il degrado subito dallo stabile e che il pretore di Ravenna ha in corso un procedimento per lo sgombro dello stesso fabbricato, si chiede se si intenda procedere ad un'idoneo e immediato intervento. (4-14985)

RISPOSTA. — *La questione relativa alla sistemazione della conservatoria dei registri immobiliari di Ravenna può considerarsi avviata a soddisfacente soluzione.*

Dal novembre 1986 l'intendenza di finanza di Ravenna è stata infatti autorizzata a concludere le trattative con la società proprietaria per la locazione di un'immobile sito in via Trieste, che appare idoneo ad essere destinato a nuova sede della menzionata conservatoria.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

CUOJATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere – premesso che da una stima recentemente effettuata dalla Confcommercio è risultato un enorme calo del volume di sigarette vendute dai regolari canali di distribuzione dovuto ad un considerevole incremento del contrabbando e del commercio abusivo – se sono in atto o allo studio misure efficaci per reprimere tale attività criminosa. (4-17922)

RISPOSTA. — *In base ai dati disponibili al 30 novembre 1986, nell'anno 1986 le vendite complessive di tabacchi lavorati sono diminuite del 2,6 per cento rispetto al precedente esercizio.*

I risultati di un'attenta analisi di mercato evidenziano che il fenomeno, per altro comune a tutti i paesi industrializzati, è da imputarsi in cospicua misura alla diffusa campagna di stampa sulla nocività dei prodotti da fumo e sui conseguenti danni per l'organismo umano, campagna che in Italia è stata condotta con particolare impegno proprio nell'anno 1986.

Comunque per quanto riguarda il commercio illecito va sottolineata l'incisiva attività di contrasto condotta dalla Guardia di finanza, che ha indotto le organizzazioni contrabbandiere a lunghi periodi di stasi anche in luoghi tradizionalmente interessati, come la costa partenopea, consentendo un notevole contenimento del fenomeno.

Nel corso dei primi dieci mesi del 1986 sono stati sequestrati 154.210 chilogrammi di tabacchi, 66 mezzi navali, 200 mezzi terrestri e denunziate 483 persone di cui 92 in stato di arresto.

Si segnala ad ogni modo che al fine di rendere sempre più incisivo l'articolato dispositivo di contrasto al contrabbando sono in corso programmi di pootenziamento e di ammodernamento dei mezzi tecnici che porteranno in linea guardacoste veloci e

pattugliatori d'altura a lunga autonomia operativa nonché elicotteri dotati di moderne apparecchiature di ricerca a mare ed idonei per l'impiego sia diurno sia notturno.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se la nomina a preside incaricato nella scuola media statale di Ovaro (Udine) del professor Lorenzo Amat risponde a motivi di necessità o di scelta. In quest'ultimo caso, il più plausibile, come mai non sono stati debitamente analizzati i motivi soggettivi ed oggettivi che presiedono alle scelte.

In detta scuola il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 13,50 alle 16,20, si effettuano ore curricolari ed attività integrative.

Orbene per due pomeriggi su tre la professoressa Anna Maria Toson, abitante a Villa Santina, paese a circa 12 chilometri, docente di francese, ancora in cura per ustioni di terzo grado profonde, al viso, alle gambe, alle mani, è stata ingaggiata dalla mattina alla sera. Dopo circa venti operazioni sussistono problemi circolatori alle gambe ed alle mani.

Di fronte a simile situazione il preside ha imposto il suo autoritarismo ed ha invocato la giustizia distributiva nella assegnazione degli orari.

Visto che altri insegnanti, in ottima salute e residenti *in loco*, hanno un orario molto razionale, limitato al mattino o trasferito integralmente al pomeriggio; considerato che simile preside manca di comprensione e di capacità organizzatrice, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga doverosa ed urgentissima una ispezione che chiarifichi la situazione, vagli le capacità direttive, umane e di giustizia del preside, esamini gli orari e le direttive in esse attuate e prenda i provvedimenti che le circostanze richiedono.

(4-13223)

RISPOSTA. — *La nomina del professor Lorenzo Amat a preside della scuola media di Ovaro è stata disposta a seguito di superamento di regolare concorso indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1983.*

Dagli accertamenti ispettivi esperiti risulta, inoltre, che presso la citata scuola media tutti i docenti con orario di cattedra sono impegnati in ore curriculari ed attività integrative per due pomeriggi settimali, in attuazione delle indicazioni espresse precedentemente dal collegio dei docenti in sede di programmazione didattico-educativa.

Per i succitati motivi anche la professoressa Anna Maria Toson ha esplicato la sua attività nelle ore pomeridiane.

Le risultanze dell'indagine ispettiva e gli elementi forniti dal provveditore agli studi hanno inoltre evidenziato che le esigenze della professoressa Toson hanno costituito oggetto di particolare considerazione e da parte del preside e da parte del corpo docente della scuola media interessata.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere cosa osta al ripristino della pensione di guerra a favore della signora De Lillo Giovanna, nata a Carapelle (Foggia) il 26 luglio 1916, vedova, residente a Torino, via delle Trincee, 3, quale orfana maggiorenne, inabile, del defunto genitore De Lillo Savino, deceduto all'ospedale da campo 092-Rep. I, il giorno 11 dicembre 1918.

L'istanza di ripristino, presentata nel 1984, dovrebbe essere definita in breve, considerata anche l'età e la condizione economica in cui versa l'interessata.

(4-17357)

RISPOSTA. — *La signora Giovanna De Lillo, con istanza prodotta alla direzione provinciale del Tesoro di Torino il 6 novembre 1984, trasmessa alla direzione provinciale del Tesoro di Foggia il 30 luglio 1985, chiedeva la riversibilità della pensione di guerra già percepita, a suo dire, dalla madre Filomena Esposito, deceduta in Carapelle il 9 ottobre 1981. Da ricerche*

eseguite presso gli archivi della direzione provinciale del Tesoro di Foggia, non risultavano tuttavia precedenti pensionistici di guerra riferiti alla signora Esposito.

Da un documento allegato alla domanda di pensione risultava invece che la signora Filomena Esposito, al momento del decesso, era vedova in seconde nozze, di Martino Lagonigro, per cui è presumibile che la stessa avesse perduto, secondo la normativa all'epoca vigente, il diritto alla riversibilità della pensione del primo marito Savino De Lillo, allorché aveva contratto nuovo matrimonio.

In relazione a quanto precede, la menzionata direzione provinciale, con lettera del 31 gennaio 1986 n. 20078/85 richiedeva alla istante, tramite il comune di Torino, un certificato del secondo matrimonio allo scopo di stabilire la data in cui la signora Esposito aveva perduto la riversibilità della pensione del primo marito ed i certificati reddituali per gli anni 1984 e 1985.

A tutt'oggi, né da parte dell'interessata, né da parte del comune di Torino sono stati inviati i documenti richiesti, che, di recente, sono stati sollecitati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se vi sono motivi che impediscono la rapida soluzione della pratica di pensione di guerra, n. di pos. 9058836, del signor Verdicchio Michele nato a Bari, residente a Ruvo di Puglia, via Fonte Maresca n. 32. Da tempo egli attende la definizione della pratica.

(4-17525)

RISPOSTA. — *Presso la Direzione generale delle pensioni di guerra non sono stati rintracciati precedenti pensionistici di guerra che si riferiscono al signor Michele Verdicchio, nato a Bari e residente a Ruvo di Puglia (Bari).*

La pratica di pensione n. 9058836, segnalata dall'interrogante, è intestata ad altro nominativo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — atteso che:

il problema dei trasporti dalla sede di residenza al luogo di lavoro in terra Svizzera per i nostri lavoratori frontalieri ed anche stagionali, è di rilevante importanza per la loro condizione economica e psico-fisica;

risulta che nell'ambito degli studi per un piano di trasporti pubblici della regione del Malcantone e del Basso Vedeggio, da parte svizzera, risulta già formulata la volontà di prolungare la ferrovia Lugano (Svizzera)-Ponte Stresa (Italia) con il precipuo scopo di favorire il transito dei lavoratori frontalieri;

risulta altresì che lo studio da parte svizzera non si è limitato ad elaborare questa possibilità, ma si è concretizzata una proposta per il prolungamento della ferrovia sino a Porto Ceresio (Italia) per un collegamento con la linea dell'Ente nazionale delle ferrovie dello Stato (italiane) che congiunge questa località con Varese (Italia);

da una lettera dell'11 luglio 1986 del Consiglio di Stato della Repubblica a Cantone del Ticino (Svizzera) risulta un parere negativo, conseguenziale a quanto sopra, alla soppressione o limitazione del traffico esistente della linea Varese-Porto Ceresio, sulla base di un certo interesse al mantenimento della linea, poiché questa è connessa anche con il servizio di battelli sul lago di Lugano, servizio gestito da parte svizzera;

lo studio di prolungamento del binario fino a sud del fiume Tresa, quindi fino al territorio italiano, permetterebbe di trasferire dalla strada alla ferrovia un certo numero (non indifferente) di persone che valicano quotidianamente il confine per e dalla Svizzera per motivi di lavoro, ottenendo così un alleggerimento sensibile del traffico stradale;

la questione, di così evidente importanza, risulta essere d'iniziativa dell'onorevole Aldo Bianchi al presidente del

Consiglio di Stato della Repubblica a Cantone del Ticino (Svizzera) –:

quali atti si intendono svolgere nel breve periodo per una soluzione organica della rete dei trasporti pubblici delle zone di confine con la Svizzera onde dare una migliore condizione alla mobilità quotidiana di migliaia di lavoratori, di lavoratrici che operano nell'area della repubblica della Svizzera e del cantone del Ticino e delle province di confine di Varese, Novara, Como, Sondrio ed altre interessate al lavoro frontaliero quotidiano dall'Italia in Svizzera. (4-17637)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che a seguito del recente piano di riclassificazione funzionale delle linee ferroviarie, elaborato sulla scorta delle indicazioni della commissione ministeriale appositamente costituita, la linea ferroviaria Varese-Porto Ceresio era stata in un primo tempo inserita nel gruppo di linee a scarso traffico di interesse locale, per le quali era prevista la sostituzione del servizio viaggiatori su rotaia con autoservizi di analogo livello qualitativo a partire dal 28 settembre 1986.*

Successivamente, tenuto conto dei risultati delle numerose riunioni svoltesi con le regioni interessate, è emersa l'opportunità di traslare alcune linee del gruppo sopra indicato – tra le quali la Varese-Porto Ceresio – in un gruppo di linee per ora assommate a 2.245 chilometri per le quali sono ancora in corso di svolgimento verifiche ed approfondimenti. Tale gruppo comprenderà le linee che, d'intesa con le regioni, saranno insopprimibili ai fini della fornitura di sufficienti servizi di trasporto.

Per quanto riguarda in generale il problema del traffico frontaliero con la Svizzera, l'Ente ferrovie dello Stato, ha fatto presente che il programma integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17 prevede numerosi interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie interessate a tali traffici.

Sono attualmente in fase di realizzazione i seguenti interventi:

linea Milano-Chiasso:

installazione apparato centrale elettrico ad itinerari a Seregno (Milano);

linea Milano-Domodossola:

installazione blocco automatico banalizzato tra Domodossola e Gallarate (Varese);

installazione apparato centrale elettrico ad itinerari a Sesto Calende (Varese);

installazione comando centralizzato del traffico tra Premosello (Novara) e Vignale (Alessandria);

linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano:

raddoppio del binario del tratto Carnate (Milano)-Usmate (Milano)-Calolziocorte (Bergamo);

installazione blocco automatico sul tratto Arcore (Milano)-Lecco;

installazione controllo centralizzato del traffico sul tratto Lecco-Sondrio-Tirano (Sondrio);

linea Novara-Luino:

installazione di apparati centrali elettrici nelle stazioni del tratto Luino (Varese)-Oleggio (Novara).

L'Ente delle ferrovie dello Stato ha inoltre comunicato di non essere a conoscenza di studi e proposte per il prolungamento fino a Porto Ceresio della linea svizzera Lugano-Ponte Tresa. Al riguardo l'ente ha precisato che la costruzione di detta nuova linea non rivestirebbe comunque interesse commerciale per le ferrovie dello Stato e pertanto l'eventuale affidamento dell'esercizio della linea alle ferrovie dovrebbe essere considerato obbligo di servizio pubblico ai sensi del regolamento CEE n. 1191 del 1969.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

FINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione* – Per sapere se non ritenga opportuno rivedere le recenti disposizioni che vietano lo svolgimento di gite scolastiche della durata superiore ad un giorno, alla luce del notevole danno economico, con conseguente calo della occupazione, che dette disposizioni arrecano ad alcuni operatori del settore turistico (agenzie di viaggi, alberghi, agenzie di noleggio pullman) da anni specializzati nel settore del turismo studentesco.

(4-17289)

RISPOSTA. — *Il Ministero, nel disciplinare per l'anno scolastico 1986-1987 i viaggi di istruzione, ha dovuto necessariamente tener conto della nuova normativa introdotta con l'articolo 1 della legge del 9 agosto 1986, n. 467, secondo cui, nell'ambito della durata complessiva dell'anno scolastico (stabilita dal 1° settembre al 31 agosto), devono essere assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni.*

Quanto sopra premesso si fa presente che, con le istruzioni impartite con la circolare ministeriale del 12 settembre 1986, n. 244, non si è affatto inteso vietare o limitare le iniziative connesse alle gite scolastiche, di cui viceversa è stato ribadito il valore culturale, ma si è voluto solo richiamare l'attenzione degli operatori scolastici sull'esigenza che la concreta attuazione di tali gite non avesse a disattendere la tassativa disposizione contenuta nel citato articolo 1.

La portata delle suddette istruzioni è stata, per altro, successivamente chiarita con la circolare del 13 ottobre 1986, n. 280, con la quale è stato precisato che le iniziative in parola, ove siano programmate per una durata superiore ad una giornata, potranno ugualmente essere effettuate, ma in ambiti temporali diversi da quelli riservati alle lezioni, da individuare mediante un'adeguata articolazione del calendario scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FIORI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risponde al vero che l'ENEL starebbe per trasferire a Formia (Latina) l'Ufficio zonale di Cassino (Frosinone) creando in tal modo un grave e ingiustificato disservizio per tutti gli utenti della parte meridionale della provincia di Frosinone.

In caso affermativo, se non ritenga di intervenire per la sospensione e il riesame del provvedimento. (4-12906)

RISPOSTA. — *Per risolvere i problemi di carattere gestionale venutisi a creare per effetto della notevole concentrazione di utenza l'ENEL, a seguito di un approfondito esame, ha constatato l'esigenza di costituire una nuova zona con sede in Formia, comprendente le agenzie di Formia, Fondi e Cassino (Latina).*

Tale soluzione è nata dalla necessità di conseguire una più omogenea e razionale distribuzione dei carichi di lavoro e delle risorse nel territorio interessato dalla ristrutturazione.

Si può dare assicurazione all'interrogante che i competenti uffici territoriali dell'ente stesso seguono con particolare attenzione la situazione organizzativa locale, al fine di garantire un più adeguato e sollecito servizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ZANONE.

FIORI. — *Al presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso:

che il comma 4 dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1983, n. 638, così recita: « i congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente (cure idrotermali), non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 »:

che il comma 6 dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1983, n. 638 così recita: « i congedi straordinari, le aspettative per infermità e i permessi per malattia di cui al comma precedente non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per cause di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi –

per quali motivi alcune amministrazioni hanno applicato il termine di 15 giorni anche alle cure climatiche, elioterapiche degli invalidi e mutilati di guerra e per servizio. (4-14631)

RISPOSTA. — *Sulla materia dei congedi straordinari e dei permessi per cure il Dipartimento della funzione pubblica ha in data 17 settembre 1984 provveduto a diramare una circolare (protocollo n. 14535) illustrativa dell'organica disciplina introdotta dall'articolo 13 della legge 11 novembre 1983, n. 638, con la quale è stato, con modificazioni, convertito il decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463.*

Con tale circolare si è inteso tra l'altro porre in particolare evidenza la distinzione, operata dalla nuova normativa, tra cure termali da un lato e cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche dall'altro.

Per quanto concerne infatti le prime; le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 13 citato, nell'attribuzione a tutti i lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati il diritto a fruire, in caso di effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, delle cure termali per un periodo non superiore a quindici giorni per anno solare, precisano inoltre che detta normativa si applica anche agli appartenenti alle cosiddette categorie protette (invalidi per causa di guerra o di servizio, invalidi civili, eccetera).

La conseguenza che da tale precisazione è derivata è stata una modifica della speciale normativa contenuta negli articoli 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante le anzidette categorie, sia pure con esclusivo riferimento ai limiti temporali (quindici giorni come durata massima dell'assenza dal servizio) e alle modalità da seguire.

Per quanto riguarda poi gli altri tipi di cure, il sesto comma dello stesso articolo 13 ha stabilito invece che i congedi straordinari, le aspettative per infermità, ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili (...).

Relativamente a dette cure, il legislatore in altri termini, pur richiamandosi espressamente alla disciplina contenuta nei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 13, ha inteso limitarne il riconoscimento ai soli appartenenti alle menzionate categorie protette, facendo così salvi i diritti ad esse già spettanti in base alla preesistente normativa speciale.

Va tuttavia considerato che l'espresso richiamo fatto dal legislatore ai predetti commi non può d'altra parte essere inteso se non come richiamo alle condizioni ivi previste per l'attribuzione anche alle stesse categorie protette delle prestazioni termali.

Ne consegue – e ciò risponde per altro anche ad esigenze di omogeneizzazione di trattamenti – che anche nel caso di concessione di cure diverse da quelle termali si debbono osservare gli stessi limiti temporali e le stesse modalità procedimentali stabiliti per queste ultime.

Si fa presente al riguardo che in tal senso è anche il contenuto della circolare illustrativa di cui si è fatto cenno.

Il Ministro per la funzione pubblica: GASPARI.

FITTANTE, AMBROGIO, FANTÒ, PIERINO E SAMÀ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – in relazione all'esito delle indagini della Magistratura sul rilascio di due distinte carte d'identità al noto ma-

fioso Paolo De Stefano da parte del comune di Reggio Calabria, di cui una senza l'annotazione « non valida per l'espatrio » –:

se tali fatti derivino da illeciti individuali di funzionari di quel comune o da disfunzioni dei sistemi di controllo;

quali siano gli intendimenti del Governo per evitare che si ripetano episodi simili;

se vi siano altri fenomeni patologici in merito al rilascio di carte di identità ed in particolare quale è stato il numero di esse sottratto ai comuni italiani e quanti fermati dalle forze di polizia erano in possesso di carte di identità false.

(4-14653)

RISPOSTA. — *In esecuzione di apposito provvedimento, emesso il 26 marzo 1986 dal giudice istruttore presso il tribunale di Reggio Calabria, la locale squadra mobile procedeva al sequestro, presso i competenti uffici del comune del capoluogo reggino, del cartellino con la dicitura: documento non valido per l'espatrio, relativo alla carta d'identità, rilasciata il 26 gennaio 1980 a Paolo De Stefano.*

Il cartellino conteneva, inoltre, un riferimento ad altra carta d'identità, rilasciata il 7 giugno 1982 alla medesima persona e dalla stessa utilizzata per recarsi in Francia il successivo 1° luglio 1982.

Dalla documentazione acquisita e a seguito di ulteriori accertamenti il predetto risultava pertanto titolare di due distinte carte d'identità in data, rispettivamente, 26 gennaio 1980 e 7 giugno 1982.

Inoltre, il rilascio del secondo documento appariva direttamente preordinato all'espatrio di Paolo De Stefano.

La seconda carta d'identità non recava, infatti, la menzione non valida per l'espatrio, che risultava invece regolarmente trascritta nel corrispondente cartellino esistente agli atti degli uffici comunali.

Per tali ragioni, tre impiegati del comune di Reggio Calabria – due dei quali addetti con incarichi di responsabilità al competente ufficio demografico – venivano raggiunti da mandato di cattura, emesso il 1° aprile 1986 dal predetto magistrato, per i reati di interesse privato in atti d'ufficio, falsità ideologica in atti pubblici e favoreggiamento.

Arrestati il 2 aprile 1986, i predetti venivano in un secondo tempo rimessi in libertà.

Per due di essi, infatti, il tribunale della libertà revocava il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore mentre il terzo otteneva successivamente la libertà provvisoria.

A carico degli stessi è comunque pendente il relativo procedimento penale, che non mancherà di far emergere le effettive responsabilità dei dipendenti comunali rimasti coinvolti nell'episodio.

Sono comunque da escludere presunte disfunzioni nei sistemi di controllo, predisposti per una più assidua ed efficace vigilanza sulla corretta gestione del servizio da parte delle amministrazioni comunali.

Attesa la particolare delicatezza della materia, il rilascio delle carte d'identità è circondato di particolari attenzioni e cautele da parte di questo Ministero, che a tal fine ha preordinato un sistema di ispezioni presso le amministrazioni locali, affidate alle competenti prefetture, per verificare la regolarità nella conservazione dei documenti stessi.

A tal fine, da parte dei prefetti non si manca di svolgere un'idonea opera di sollecitazione e sensibilizzazione presso le amministrazioni locali volta a favorire l'istituzione di casseforti e di adeguati sistemi di sicurezza.

Invero, secondo la vigente normativa, gli esemplari delle carte d'identità vengono forniti dal provveditorato generale dello Stato alle prefetture per la successiva distribuzione ai sindaci dei comuni, che, al termine di ogni bimestre, redigono un prospetto riepilogativo della utilizzazione dei documenti oltre ad un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso.

Gli stampati sono inoltre assoggettati dalla normativa stessa a rigoroso rendi-

conto giudiziale secondo le modalità stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Per il rilievo che detti documenti rivestono ai fini dell'accertamento della identificazione personale, le carte di identità sono anche oggetto di accurati controlli delle questure, mediante la memorizzazione, presso la banca dati di questo Ministero, degli estremi di tutti i documenti rubati.

Si precisa, in proposito, che i cartellini anagrafici asportati dagli uffici comunali nell'intero territorio nazionale ammontano a 12.369 per il 1983, a 13.542 per il 1984 e a 18.427 per il 1985.

Nei primi nove mesi dell'anno 1986 le carte d'identità rubate risultano, invece, 9.097.

In considerazione dell'accresciuta incidenza di tali episodi delittuosi, questo Ministero ha da tempo avviato un'apposita iniziativa legislativa, che detta norme volte a stabilire l'obbligatorietà, per chiunque si trovi sul territorio nazionale, della carta d'identità quale documento d'identificazione personale ai fini di polizia e ad impedire il furto, la falsificazione e la contraffazione dei documenti stessi.

Approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 aprile 1985, il disegno di legge (atto Senato n. 1325) è tuttora in corso di esame presso la Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, ove è stato assegnato in sede referente fin dal 29 maggio dell'anno 1985.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

FLORINO, MAZZONE E ABBATANGELO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

i motivi del particolare degrado in cui versa la stazione centrale ferroviaria di Napoli; i segni di tale degrado sono evidenti nelle sale di attesa, negli stessi servizi igienici, lungo i marciapiedi, nella mancanza totale di assistenza di pronto soccorso per viaggiatori e dipendenti come dimostra l'ultimo caso con il decesso di un dipendente per la mancanza totale di soccorso e di trasporto, nella permanenza quotidiana di sfaccendati e girovaghi all'interno della stazione con gravi pregiudizi alla tranquillità dei viaggiatori, in partenza ed in arrivo;

se non ritenga di assumere iniziative affinché sia resa vivibile in tutti gli aspetti la stazione centrale ferroviaria di Napoli;

se non ritenga altresì di assumere iniziative affinché senza altro indugio si proceda con priorità al finanziamento di fondi già stabiliti per la ristrutturazione della stazione centrale di Napoli per renderla funzionale ed efficiente alla pari di altre città. (4-18250)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato, all'uopo interessato, ha comunicato che, a norma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubbica 19 marzo 1956, n. 303, presso gli impianti ferroviari più importanti esistono ambulatori attrezzati per lo svolgimento di pratiche sanitarie (infortuni e malattie) relativi al personale ferroviario; il personale di tali ambulatori interviene altresì per prestare un primo soccorso ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso, curandone l'inoltro ai centri ospedalieri più vicini.*

Tale incombenza viene altresì svolta nei confronti dei viaggiatori in partenza o in transito.

L'organizzazione sanitaria delle ferrovie dello Stato si avvale, per interventi urgenti di pronto soccorso, delle strutture a ciò preposte, secondo legge, dal servizio sanitario nazionale e l'Ente delle ferrovie dello Stato non dispone di strutture che possano essere configurate come di pronto soccorso, compito, questo, che è precipuo delle strutture sanitarie regionali.

In relazione al decesso del ferroviere Elio De Simone, avvenuto presso il palazzo compartimentale di Napoli in data 29 ottobre 1986, si precisa che le strutture sanitarie delle ferrovie dello Stato locali sono tempestivamente intervenute – nella persona del medico di reparto di servizio presso l'ambulatorio di stazione – per assicurare ogni possibile aiuto.

Malgrado ciò, il poveretto decedeva prima che arrivasse una ambulanza tempestivamente chiamata e mentre a bordo di

un'auto della polizia veniva trasportato all'ospedale più vicino.

Per quanto concerne il problema della ristrutturazione e del miglioramento funzionale della stazione di Napoli-centrale, si fa presente che è stata recentemente approvata una prima fase di lavori, con una spesa prevista di lire 1.200 milioni, per la sistemazione della biglietteria, delle sale di attesa e dei locali utilizzati dall'Azienda dei telefoni di Stato.

Attualmente sono in corso le procedure per l'appalto dei relativi lavori.

È prevista l'approvazione, a breve termine, di una seconda fase d'interventi per la realizzazione di un nuovo ufficio informazioni, con sistemazione dell'atrio biglietteria, dei servizi igienici, nonché di transennature in corrispondenza dei valichi per la razionalizzazione ed il controllo degli accessi all'interno della stazione.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

GIADRESCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere la ragione del grave ritardo nella definizione e liquidazione della pensione del signor Di Bello Antonio, *ex* dipendente dell'amministrazione comunale di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), nato a San Martino in Pensilis (Campobasso) e residente a Sant'Agata sul Santerno in via della Libertà 23.

Il signor Di Bello, titolare di pensione diretta ordinaria (2689321/6867307) con decreto del 20 gennaio 1984 n. 174038, ha ottenuto mediante nuovo decreto del 30 aprile 1986 il riconoscimento di ricongiunzione da pagare con ritenute mensili. (4-18941)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione, con decreto del 20 gennaio 1984, n. 174038, ebbe a conferire al signor Antonio Di Bello la pensione ordinaria di annue lorde lire 2 milioni 866 mila a decorrere dal 1° luglio 1979, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio da lui reso presso il comune di Sant'Agata sul Santerno pari a 15 anni, nove mesi e 13 giorni nonché di 3 anni, 10 mesi e 17 giorni, corrispondenti al riscatto del servizio militare e di 7 anni, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.*

Gli atti di conferimento della pensione sono stati poi spediti al comune di Sant'Agata sul Santerno il 21 giugno 1984 mentre gli atti di pagamento erano stati già inviati alla direzione provinciale del Tesoro di Ravenna in data 2 aprile 1984.

Successivamente al conferimento della pensione, è stato poi disposto il provvedimento di ricongiunzione ex *articolo 2 legge n. 29 del 1979 di 10 anni e 5 mesi; provvedimento che ha comportato la riliquidazione della pensione per incrementarla del periodo ricongiunto. Infatti, con decreto del 30 aprile 1986, n. 227010, è stata riliquidata la pensione nella misura di annue lorde lire 4 milioni 300 mila a decorrere sempre dal 1° luglio 1979. Anche in questo caso, gli atti di conferimento della pensione definitiva sono stati inviati al comune di Sant'Agata sul Santerno il 20 ottobre 1986 mentre gli atti di pagamento erano stati già trasmessi alla direzione provinciale del Tesoro di Ravenna il 21 agosto 1986.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

GUARRA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se risponde al vero che l'Azienda delle Ferrovie sta per assumere provvedimenti in base ai quali sulla linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria saranno soppresse diverse fermate dei treni espressi in località come Agropoli, Pisciotta, Sapri, che rappresentano i capisaldi dello sviluppo turistico del Cilento, con grave danno per i cittadini residenti, ma soprattutto per gli interessi economici e sociali di una zona che al turismo affida tutte le sue possibilità di vita;

se ritenga ciò compatibile con la dichiarata volontà del Governo di puntare per la crescita economica del Mezzo-

giorno sul settore terziario di cui i trasporti ferroviari ne costituiscono l'essenza. (4-18699)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che l'attuale offerta sulle relazioni da Torino, Milano e Roma per la direttrice tirrenica (Campania, Calabria; Sicilia) prevede la programmazione di treni ad elevata composizione (900 tonnellate) che effettuano, di norma, servizio sia sul continente sia in Sicilia. Ciò comporta:*

lunghi tempi di percorrenza, dovuti sia all'elevata composizione dei treni (che richiede sul valico fra Agropoli e Vallo della Lucania la locomotiva di spinta) sia alle numerose fermate intermedie effettuate;

orari idonei per il continente ma non per la Sicilia o viceversa;

esigenza di mantenere carrozze in servizio diretto, con il conseguente perditempo per manovra e potenziale causa di ritardo.

Con l'orario che sarà attivato il 31 maggio 1987, in base alle direttive del piano generale trasporti i servizi viaggiatori saranno ristrutturati su tutta la rete ferroviaria e, per le comunicazioni in oggetto, saranno articolati su treni più leggeri e, di norma, specializzati sia come composizione (solo posti a sedere o solo cuccette e vetture letto), con sensibile riduzione dei tempi di percorrenza.

In quest'ottica i treni diretti in Sicilia effettueranno, sul percorso continentale, un numero limitatissimo di soste intermedie, nei soli centri caratterizzati da domanda concentrata: pertanto, non saranno effettuate le attuali fermate nelle località del Cilento (Agropoli, Ascea, Pisciotta e, solo per alcuni, Sapri).

I centri del Cilento manterranno, però, con treni prevalentemente specializzati per la Calabria, le possibilità di collegamento con Roma, Milano e Torino durante tutto l'arco dell'anno, con una intensificazione dei servizi nel periodo turistico estivo e nelle festività natalizie e pasquali.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

JOVANNITTI E SANDIROCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

all'altezza del chilometro 18 della strada statale n. 479-*bis* si è prodotto un pericoloso smottamento;

le cause di tale fenomeno sembrano essere state individuate nelle infiltrazioni di acqua piovana e nel cedimento di un muro di sostegno che, sotto la spinta degli elementi, rischia di crollare definitivamente con gravi, incalcolabili conseguenze stante il fatto che lo stesso muro è posto a valle di uno strapiombo di oltre 50 metri;

il traffico pesante dei mezzi di trasporto da e per Sulmona può accelerare simile evento il che ha creato vivissimo allarme tra i cittadini dei comuni più direttamente interessati: Anversa degli Abruzzi, Villalago e Scanno –:

quali immediati interventi sono stati previsti dall'ANAS allo scopo di eliminare i pericoli esistenti, riportando tranquillità tra le popolazioni e sicurezza nel traffico di questa importante vallata del sulmonese. (4-13055)

RISPOSTA. — *In data 4 febbraio 1986 sono stati consegnati, con il rito della somma urgenza, i lavori per il consolidamento del muro di sostegno in pietrame a secco – lato valle – tra i chilometri 18 + 770 e 18 + 808 della strada statale n. 479 Sannite, parzialmente crollato e rigonfiato, allo scopo di eliminare l'esistente gravissimo pericolo per la sicurezza della circolazione degli autoveicoli.*

Si rappresenta inoltre che recentemente è stata redatta, approvata e finanziata, per l'ammontare di lire 470 milioni, una perizia per il consolidamento di altri muri di sostegno pure in pietrame a secco rigonfiati, in prosecuzione di quello suddetto.

I relativi lavori verranno appaltati appena ottenuto il parere dei competenti organi del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

LOPS — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere notizie della pratica di ricongiunzione dei contributi assicurativi (legge 7 febbraio 1979, n. 29) del signor Cifarelli Luigi nato a Corato Bari il 2 ottobre 1931, il quale ha lavorato presso le aziende private ed il comune di Corato e se l'I.N.P.S. di Bari ha già trasferito i contributi assicurativi al Ministero del tesoro. (4-17117)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione darà corso alla domanda di ricongiunzione* ex lege *n. 29, prodotta dal signor Luigi Cifarelli, contestualmente al conferimento del trattamento definitivo di pensione, essendo l'interessato cessato dal servizio il 31 marzo 1985.*

Per il conferimento predetto quest'Amministrazione con nota del 26 novembre 1986, n. 7004643, diretta per conoscenza al signor Cifarelli, ha chiesto alla sede INPS di Bari un nuovo prospetto dei contributi dal quale risultino scorporati quelli relativi ai periodi per i quali vi era obbligo di iscrizione alla CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali).

Si assicura, comunque, l'interrogante che l'interessato è in godimento dell'acconto di pensione, conferito dalla direzione provinciale del Tesoro di Bari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, nella misura di lire 6.481.000 annue lorde a decorrere dal 1° aprile 1985.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere notizie della pratica di ricongiunzione dei contributi assicurativi (legge 7 febbraio 1979, n. 29) del signor Miscioscia Antonio nato a Corato Bari il 25 ottobre 1933 per il periodo che il soggetto ha lavorato presso le aziende private e del comune di Corato e precisamente dall'11 marzo 1948 al 31 maggio 1973. Dal 1973 dipendente dell'azienda municipalizzata della nettezza urbana. Si precisa che il comune di Corato, ha inviato al Ministero del tesoro tutta la documentazione. (4-17118)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione* ex lege *n. 29 del signor Antonio Miscioscia, cui è stato attribuito il n. 185495 e per il quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Bari e la retribuzione riferita alla data della domanda dell'Azienda municipalizzata igiene urbana di Corato, quest'Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

MAINARDI FAVA E MONTANARI FORNARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

i motivi che hanno indotto l'Ente delle ferrovie dello Stato a provvedere alla chiusura della sala d'aspetto di 1ª classe della stazione centrale di Milano dalle ore 23 alle ore 7,50;

in particolare se non ritiene che tale decisione crei gravi disagi ai viaggiatori costretti a sostare all'interno della stazione, tenendo conto che la sala di attesa di 2ª classe è quasi sempre utilizzata da cittadini privi di fissa dimora. (4-18416)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che la nuova sala di attesa di prima classe della stazione di Milano centrale, inaugurata nell'ottobre del 1984, viene chiusa nelle ore notturne per evitare che, in dette ore, persone indesiderate abbiano la possibilità di introdursi nel locale e compromettere l'integrità degli arredi.*

*Per consentire la sosta notturna ai pochi viaggiatori di prima classe in transito, quanto prima, utilizzando i locali dell'*ex *ufficio informazioni, sarà realizzata una saletta – con accesso lato binari – la quale, rimanendo sotto costante controllo, sarà*

difficilmente accessibile a persone diverse dai viaggiatori in transito.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

MANCUSO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la signora Cangemi Andreana, nata a Caltagirone (CT) l'8 agosto 1934, già dipendente dell'Istituto S. Pietro (oggi Ente Ospedaliero « Gravina e S. Pietro ») di Caltagirone, è in pensione dal 1° maggio 1980 con il trattamento provvisorio;

la Direzione generale degli Istituti di previdenza ha chiesto più volte (precisamente il 13 maggio 1985, il 26 luglio 1986 e il 24 settembre 1986 - pos. 2538539) all'Ente Ospedaliero « Gravina e S. Pietro » – USL 29 – di Caltagirone la trasmissione di alcuni documenti integrativi;

l'Ente Ospedaliero « Gravina e S. Pietro » di Caltagirone, secondo le notizie fornite dall'interessata, sostiene di avere già spedito sin dal novembre 1985 la documentazione richiesta –:

quale sia lo stato effettivo della pratica;

quali ragioni ostino dopo oltre 6 anni di attesa, la corresponsione del trattamento di quiescenza definitivo all'interessata. (4-19030)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione ha conferito alla signora Andreana Cangemi la pensione ordinaria di lire 3.068.000 annue lorde a decorrere dal 12 maggio 1980, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione dei servizi da lei resi con iscrizione alla Cassa insegnanti dal 1° ottobre 1956 al 30 settembre 1979 ed alla Cassa pensione per i dipendenti degli enti locali dal 1° ottobre 1979 all'11 maggio 1980. Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Caltagirone ed alla direzione provinciale del Tesoro di Catania.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

MANNUZZU, ONORATO E RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che, nella importante pretura di Alghero (Sassari), sta per sospendersi ogni attività, data la inagibilità dei locali, constatata da funzionari del genio civile e della medicina pubblica;

quali iniziative intende assumere con l'urgenza dovuta al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi giudiziari in quella pretura. (4-17539)

RISPOSTA. — *Con fonogramma del 16 settembre 1986 diretto al sindaco e per conoscenza anche a questo Ministero, il pretore di Alghero segnalava le pessime condizioni di staticità ed abitabilità dei locali adibiti a sede dell'ufficio giudiziario. A seguito del fonogramma questa Amministrazione, con telegramma del 22 settembre 1986, invitava l'ufficio del genio civile di Sassari ad effettuare nei locali predetti opportuni accertamenti.*

Successivamente, poiché l'edificio in questione era stato dichiarato inagibile sia per le condizioni igienico-sanitarie sia per le condizioni di staticità, con telegramma del 2 ottobre 1986 si invitava il sindaco di Alghero a reperire con urgenza altro immobile per un'idonea sistemazione dell'ufficio giudiziario.

In seguito ad un'ordinanza di inabitabilità dell'edificio della pretura emessa dal sindaco in data 7 ottobre 1986, il comune poneva provvisoriamente a disposizione della pretura stessa i locali dell'ufficio di conciliazione e l'aula del consiglio comunale.

Essendo però tale soluzione, pur nella sua provvisorietà, inadeguata per l'ufficio giudiziario, questa Amministrazione, con nota del 22 ottobre 1986, invitava nuova-

mente l'amministrazione comunale a reperire altro immobile idoneo e ad adottare i provvedimenti necessari a dare soddisfacente e definitiva sede alla pretura mediante la costruzione di un nuovo edificio oppure altro opportuno intervento su un edificio di proprietà comunale, da realizzare con il finanziamento previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (assunzione da parte del comune, previo parere favorevole di questo Ministero su un progetto predisposto dal comune medesimo, di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti con un ammortamento a totale carico dello Stato).

Da ultimo, con fonogramma del 18 novembre 1986 il pretore di Alghero ha comunicato che, dopo l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione a cura del comune, il sindaco ha revocato l'ordinanza di sgombero dei locali della pretura e l'ufficio giudiziario ha ripreso la propria attività nei locali medesimi.

Con nota del 27 novembre 1986 il sindaco di Alghero ha assicurato che il comune intende provvedere alla ristrutturazione dell'immobile di cui trattasi con il finanziamento dello Stato e predisporre a tal fine tutta la necessaria documentazione.

Il Ministro di grazia e giustizia: ROGNONI.

MANNUZZU, CHERCHI E MANCHINU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti:

la prima classe della scuola media di Tissi (Sassari) è stata illegalmente formata con 31 alunni, sebbene la capienza dei locali destinati alle lezioni sia inadeguata rispetto ad un tale numero di persone – come ha accertato l'ufficiale sanitario asserendo la sistemazione in contrasto con le regole dell'igiene –, e mentre sono disponibili locali per lo sdoppiamento della classe, reso opportuno anche dalla quantità di ripetenti ad essa destinati;

per protesta è in corso una larga agitazione a Tissi: gli alunni della prima classe si astengono tutti dal frequentare le lezioni sin dall'inizio dell'anno scolastico; astensioni solidali dalle lezioni vi sono state, per tre giorni, da parte di tutti gli altri alunni della scuola media; si dicono solidali, e chiedono lo sdoppiamento della classe, anche il consiglio di istituto ed il consiglio comunale.

Si chiede di conoscere inoltre come mai finora non è stato dato un soddisfacente riscontro a queste richieste e quali iniziative si intendono assumere, con l'urgenza dovuta, per risolvere il problema secondo criteri di legalità e di razionalità, in modo che i 31 ragazzi di Tissi possano finalmente iniziare a frequentare le lezioni, recuperando un ritardo ormai preoccupante e grave. (4-17983)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata, per sollecitare lo sdoppiamento della prima classe della scuola media di Tissi (Sassari), è stata positivamente superata. Infatti per l'anno scolastico 1986-97, in luogo della suddetta classe, è stato autorizzato il funzionamento di due prime classi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

MANNUZZU, PINNA E MANCHINU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che, a distanza di circa 45 giorni dall'inizio delle lezioni, si è disposta la soppressione di una delle cinque prime classi della scuola media di Fertilia (Sassari);

se non ritiene il provvedimento del tutto inopportuno dato che, in conseguenza di esso, una parte degli alunni non potrà usare i libri scolastici già acquistati e sarà costretta ad intraprendere lo studio di una lingua straniera diversa da quella che ha scelto e che ha già iniziato ad imparare; si dovrà impostare una nuova programmazione collegiale da

parte dei docenti; le classi risulteranno sovraffollate, rispetto all'angustia dei locali destinati ad ospitarle; si dovranno ripetere le elezioni dei consigli di classe, già effettuate; il personale insegnante verrà costretto ad una abnorme mobilità;

se non ritiene dunque di revocare il provvedimento di soppressione, così accogliendo le istanze delle organizzazioni sindacali, dell'assemblea dei genitori, del collegio dei docenti, del presidente del distretto scolastico, ed attendendo le considerazioni del preside e del provveditore agli studi interessati. (4-18426)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione è stata positivamente risolta in quanto con* telex *21 novembre 1986, n. 8913 questo Ministero ha autorizzato il funzionamento per l'anno scolastico 1986-87 della quinta prima classe – precedentemente soppressa – presso la scuola media di Fertilia (Sassari).*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

MARTINAT, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI E RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

a Torino, come in altre grandi città, in seguito alla diminuzione della popolazione scolastica, molti docenti con venti e più anni di servizio in ruolo e in età avanzata, sono costretti a fare i pendolari fra più scuole, ciò che finisce per creare uno stato di disagio nei docenti e negli stessi allievi;

nelle scuole medie di secondo grado ci sono delle cattedre di 12 e di 14 ore –:

se il ministro intenda impartire istruzioni per l'utilizzazione dei docenti di ruolo, con almeno 14 ore di insegnamento, nella scuola di titolarità e concedere, altresì, un punteggio per le graduatorie interne in favore degli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, anche se deambulanti, considerando lo stato di disagio di queste persone, specie se in età avanzata. (4-17283)

RISPOSTA. — *L'utilizzazione dei docenti soprannumerari è diretta a limitare, nel contesto del contenimento della spesa pubblica, l'assunzione di personale supplente; nelle scuole medie superiori della provincia di Torino come in quelle di molte altre, non risulta essersi determinata, negli ultimi anni, quella diminuzione degli studenti, posta a base della richiesta dell'interrogante.*

Infatti, nelle suddette istituzioni, a differenza di quanto si va registrando nella scuola dell'obbligo, la tendenza delle iscrizioni risulta tuttora in aumento (come comprovano anche le più recenti rilevazioni ISTAT) tanto che, nell'anno scolastico 1985/86, il numero complessivo degli alunni è passato da 92.831 a 102.675 unità; nella provincia di Torino, in particolare, si è registrato, nell'anno scolastico 1986/87, un incremento, sempre per le scuole secondarie superiori, di ben 76 classi. Di conseguenza, il segnalato fenomeno del pendolarismo si presenta, nel quadro generale, con caratteristiche quasi sempre del tutto fisiologiche derivanti, più che altro, da vicende evolutive di singole scuole e, raramente, si riferisce ad insegnanti con una certa anzianità di ruolo.

Si fa presente, poi, che la normativa in atto regolante la formazione delle graduatorie interne di istituto, ai fini della individuazione dei docenti soprannumerari non ne prevede l'utilizzazione nella scuola di titolarità, se non in presenza di una cattedra intera.

La medesima normativa, cui si richiama l'ordinanza ministeriale sui trasferimenti, prevede, in particolare, che le succitate graduatorie siano predisposte sulla base degli anni di servizio e con riferimento ai punteggi spettanti per motivi di famiglia.

Si osserva, infine, che, nei confronti dei docenti appartenenti alle varie categorie protette di cui è cenno all'interrogazione, particolari benefici sono previsti dalla legge n. 482 del 1968 solo ai fini delle graduato-

rie conseguenti all'espletamento di procedure concorsuali e non anche ai fini dell'individuazione dei soprannumerari.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

MASINA, CODRIGNANI, NEBBIA E ONORATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il 10 dicembre 1984 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la « Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti »;

che il documento appare strumento assai efficace per la riduzione della infame pratica dei maltrattamenti ai detenuti oggi purtroppo diffusa in gran numero di nazioni –:

se il Governo italiano intenda urgentemente assumere iniziative per la ratifica di tale Convenzione. (4-17488)

RISPOSTA. — *Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 novembre 1986, ha approvato, su proposta del ministro degli affari esteri, un disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale nelle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, e firmata anche dall'Italia.*

Il provvedimento in questione ha iniziato il prescritto iter *parlamentare al Senato della Repubblica, presso il quale è stato annunziato il successivo 10 dicembre 1985 (atto n. 2073), ed il Governo non mancherà di adoperarsi per una sua sollecita approvazione.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CATTANEI.

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che fanno ritardare la definizione della pratica di pensione della signora Bartali Trapanesi Ecla nata a Piombino il 29 maggio 1909, posizione n. 1002357. (4-18147)

RISPOSTA. — *Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso questa Amministrazione, precedenti pensionistici di guerra che si riferiscono alla signora Ecla Bartali Trapanesi, nata a Piombino il 29 maggio 1909. Per altro, la posizione n. 1002357, segnalata dall'interrogante, si riferisce ad altra persona.*

Pertanto, allo scopo di poter effettuare ulteriori e più proficue ricerche, occorrerebbe che l'interessata facesse conoscere l'Amministrazione alla quale è stata diretta l'istanza, precisando, ove si tratti di pensione di guerra, se la richiesta sia stata avanzata ai fini di ottenere trattamento pensionistico in proprio, per invalidità contratta a causa di evento bellico, ovvero trattamento indiretto, in qualità di congiunta di caduto. In quest'ultimo caso sarebbe opportuno che la signora Ecla Bartali Trapanesi facesse conoscere anche le complete generalità del dante causa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MAZZONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi del ritardo della concessione della pensione di guerra di Pappa Armando nato a Napoli il 24 marzo 1921 e domiciliato in Napoli alla via Luca Giordano, 73, pratica 4370/86 revisione 5 maggio 1986. (4-17731)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale del 18 aprile 1967, n. 2251397, al signor Armando Pappa, nato a Napoli il 24 marzo 1921, fu negato diritto a trattamento pensionistico di guerra in quanto le infermità denunciate non risultarono debitamente constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente previsti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240. Contro il suddetto provvedimento l'interessato ha presentato alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 754902.*

A seguito del citato gravame, su segnalazione della Procura generale della citata magistratura, si è provveduto al riesame amministrativo della posizione pensioni-

stica dell'interessato, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Dal riesame della pratica è risultato che il signor Pappa subì prigionia durante l'ultimo conflitto, cosicché si sono rese applicabili, nella fattispecie, le più favorevoli disposizioni previste dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, che ha abolito, per i prigionieri di guerra, i termini per la constatazione sanitaria delle infermità denunciate.

Tuttavia, in sede di esame nel merito, non sono emersi elementi di giudizio in grado di ricollegare le infermità con il servizio militare e la successiva prigionia subita dall'interessato durante la guerra 1940/45. Pertanto, con decreto ministeriale del 18 gennaio 1977, n. 06087-R/R, al signor Pappa è stato negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità cardiaca e degli esiti di congelamento ai piedi e, nel contempo, è stato revocato il provvedimento di diniego precedentemente adottato.

Notificato all'interessato il nuovo provvedimento, si è provveduto a trasmettere alla Corte dei conti il ricorso originale n. 754902 per l'ulteriore corso del gravame in sede giurisdizionale. Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale della citata magistratura, è risultato che il ricorso in questione è in corso di definizione, in quanto, ultimata la relativa istruttoria con l'acquisizione del parere tecnico-sanitario formulato dal collegio medico legale, si è in attesa delle conclusioni da parte del magistrato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MELELEO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le cause delle continue interruzioni che si verificano nell'erogazione dell'energia elettrica nel comune di Casarano (Lecce). (4-12408)

RISPOSTA. — *Le continue interruzioni di energia elettrica verificatesi nel comune di Casarano (Lecce) sono state causate dall'esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione della locale rete elettrica.*

Per quanto riguarda invece l'interruzione dell'energia elettrica del giorno 17 ottobre 1985, si fa presente che l'ENEL provvide a darne annuncio preventivamente e fece cadere la sospensione nelle ore in cui le attività lavorative delle industrie locali si interrompono per far consumare il pasto ai dipendenti. Le altre brevi interruzioni di energia elettrica sono state determinate da eventi accidentali non prevedibili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ZANONE.

MONTANARI FORNARI, TRABACCHI, BIANCHI BERETTA E MINOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

l'amministrazione comunale di Piacenza, con delibera n. 3155 del 9 ottobre 1986 autorizza il sindaco a chiedere il passaggio allo Stato di 13 sezioni di scuola materna comunale;

il suddetto provvedimento non è stato motivato con le ragioni che portano a tale decisione, ed in particolare non è stato chiarito sulla base di quale programmazione di dislocazione delle scuole materne nel territorio comunale;

che non è dato conoscere quali sono i programmi dello Stato per il territorio piacentino –:

se, e come il personale verrà assunto a carico dello Stato;

in caso contrario se risultino al ministro le proposte della Giunta comunale per la utilizzazione di detto personale e le iniziative che la Giunta intenda prendere per informare e coinvolgere nelle decisioni genitori e insegnanti delle scuole materne;

se sono già state prese decisioni in riferimento al citato provvedimento e quali sono. (4-18279)

RISPOSTA. — *La richiesta del comune di Piacenza volta ad ottenere l'istituzione di 13 sezioni di scuola materna statale – in sostituzione di altrettante scuole materne comunali – risulta all'esame degli organi locali.*

*L'istanza in questione potrà essere presa in esame da questo Ministero, in sede di determinazione del piano di istituzione di sezioni di scuola materna statale, per l'anno scolastico 1987/88 dopo che si sarà concluso l'*iter *procedurale previsto dalla circolare ministeriale 7 agosto 1986, n. 227.*

Si ritiene tuttavia di dover precisare che le vigenti disposizioni non prevedono il passaggio automatico del personale dalle scuole materne non statali soppresse a quelle statali di nuova istituzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

MUSCARDINI E SOSPIRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – considerato che:

la produzione del tabacco italiano è in gran parte compromessa dall'azione del monopolio di Stato di voler acquistare sempre più tabacchi ricchi di nicotina e prodotti sul mercato estero;

in tal modo vi sono gravi ripercussioni sulla produzione nazionale e anche sulla bilancia dei pagamenti con l'estero e che in più la presenza di eccessiva nicotina nel tabacco comporta di conseguenza l'aumento di sostanze tossiche e perciò dannose alla salute –

se il Ministro intenda o meno regolamentare la produzione del tabacco in Italia e assegnare adeguati mezzi di sostegno alla produzione limitando al minimo l'acquisto dall'estero di prodotti a foglia secca sciolta vietando la coltivazione e le tecniche produttive tendenti ad ottenere prodotti ad alto tenore di nicotina nonché vietando la vendita in Italia di sigarette con contenuto di nicotina eccedente lo 0,03 e con residui catramosi sopra ai dodici milligrammi stabilendo il contenuto massimo dei prodotti tossici e della nicotina nelle sigarette commercializzate sul territorio nazionale e intervenendo con incentivi verso i manufatti tabacchicoli a più basso contenuto di sostanze tossiche. (4-14948)

RISPOSTA. — *L'amministrazione dei Monopoli produce sigarette con contenuti di condensato e di nicotina nel fumo non diversi, ma anzi molto spesso inferiori a quelli dei similari prodotti delle più diffuse e famose marche estere importate o fabbricate su licenza. Ciò nondimeno, si è dato impulso incisivo ad una vasta azione tendente a ridurre ancora più drasticamente i contenuti nocivi dell'intera produzione e ad ampliare l'offerta dei tipi di sigarette leggeri e leggerissimi.*

Per il raggiungimento di siffatti obiettivi è necessario però avvalersi delle più moderne tecnologie, le quali non si conciliano con il vecchio concetto del tabacco leggero (povero di nicotina, di gusto e di aroma, ma non altrettanto povero come produttore di condensato). In effetti, la necessità di abbattere il condensato sui tabacchi leggeri comporta una diluizione del fumo con aria applicando la tecnica della ventilazione; la quale, nel contempo, causa l'abbattimento anche di irrinunciabili fattori positivi.

Ne consegue che per assicurare quel minimo di gusto, di aroma, di nicotina e di combustibilità ai prodotti da fumo è necessario adoperare tabacchi greggi più ricchi i quali, pur sottoposti al trattamento della ventilazione, conservano alla fine i requisiti sopra indicati che, del resto, sono richiesti dal fumatore.

Il tasso di nicotina risulta in tal modo migliorato, assumendo valori contenuti, tant'è che nelle nuove sigarette MS Lights *il contenuto del condensato è stato portato a cinque milligrammi e quello della nicotina a 0,4 milligrammi.*

In tale contesto, l'amministrazione dei Monopoli, ha incoraggiato e incoraggia la produzione interna di tabacchi greggi ricchi, anche allo scopo di ridurre correlativamente la propria dipendenza dall'estero.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

MUSCARDINI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, PARIGI, BERSELLI, FORNER, RUBINACCI, ALPINI, TASSI E ALOI. — *Al presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che la mancata adeguata legislazione in materia di impiantistica comporta tali problemi, per quanto riguarda ad esempio gli impianti elettrici, per cui risulterebbe che in Italia ogni giorno vi è un morto per folgorazione elettrica;

quali provvedimenti adeguati intenda prendere il Governo. (4-15639)

RISPOSTA. — *La legge 1° marzo 1986, n. 186, stabilisce che tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti secondo le norme emanate dal CEI (Comitato elettronico italiano).*

La disciplina di questo settore prescrive l'impiego di protezioni per gli impianti elettrici che, nel caso di edifici civili, non possono essere limitate ai soli interruttori differenziali, in quanto se non coordinati con l'impianto di terra non costituiscono una sufficiente protezione.

In passato si è provveduto a sensibilizzare gli utenti sul problema della prevenzione degli infortuni, promuovendo la conoscenza delle norme CEI e della stessa legge n. 186 del 1968 che però, non prevedendo sanzioni per la non osservanza, ha un'efficacia ridotta.

Si fa infine presente che per la regolamentazione dell'attività di installazione di impianti tecnologici e di servizio negli edifici, sono stati presentati numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ZANONE.

NEBBIA. — *Al presidente del Consiglio dei niinistri.* — Per conoscere – premesso che:

l'ENEL si avvale delle norme contenute nell'articolo 19 del regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, per impedire la pubblicazione da parte dell'ISTAT, nelle statistiche del commercio estero, dei dati relativi alle importazioni ed esportazioni di energia elettrica e dei relativi prezzi;

risulta che la SNAM ha chiesto e ottenuto di avvalersi della stessa norma per impedire la pubblicazione dei dati relativi alle importazioni ed esportazioni del metano;

la norma fascista del 1929 è gravemente lesiva del diritto dei cittadini di accedere alle informazioni sulle statistiche merceologiche, informazioni essenziali per poter esercitare un controllo sul comportamento della pubblica amministrazione in campo industriale e commerciale e sul comportamento delle aziende e per poter verificare se e quando tali comportamenti sono contrari agli interessi dei cittadini e dei consumatori;

la disponibilità di accurate informazioni sul commercio estero è essenziale ai fini della programmazione degli interventi di politica economica e industriale, specialmente in un settore come quello dell'energia –:

sulla base di quali criteri e con quali atti amministrativi l'ISTAT è stato autorizzato ad omettere dalle statistiche del commercio estero i dati relativi all'interscambio dell'energia elettrica;

quali azioni intende intraprendere perché tali dati figurino in futuro nelle statistiche pubblicate e perché sia impedita l'omissione, dalle statistiche pubblicate dall'ISTAT, dei dati, sia in quantità fisiche, sia in valore monetario, relativi all'interscambio del metano. (4-14413)

RISPOSTA. — *L'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, disciplina l'istituto della riservatezza in materia di rilevazioni statistiche raccolte in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale di statistica: le notizie relative non possono essere rese note a nessun titolo se non in forma collettiva, in modo che non*

se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Ora è da considerare che la SNAM è l'unico importatore di gas naturale in Italia e quindi è agevolmente individuabile ancorché le informazioni sul prodotto in questione vengano divulgate in forma anonima.

Alla stregua della vigente disciplina, pertanto, la richiesta formulata dalla predetta società all'ISTAT e intesa ad avvalersi del predetto articolo 19 per non rendere noti i dati di cui sopra, appare fondata.

Ciò, tanto più ove si tenga conto che la pubblicazione di detti dati sia aggregati, sia a maggior ragione, disaggregati, consente facilmente di evidenziare gli elementi più significativi relativi a ciascuna importazione sovvertendo tutti i principi di riservatezza – oltretutto stabiliti anche da precise clausole contrattuali – che regolano i rapporti commerciali con conseguente grave pregiudizio delle parti.

È da convenire, quindi, con quanto argomentato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1379 del 1981, a suo tempo emesso sia pure su fattispecie diversa ma egualmente riguardante l'applicazione del citato articolo 19, laddove si afferma che non sia ipotizzabile una diversa conclusione dovendosi escludere la possibilità di superare, sul piano interpretativo, il limite tassativo e rigoroso posto dal più volte richiamato articolo 19 alla diffusione di notizie da parte dell'ISTAT consentita unicamente in forma collettiva. Quest'ultima forma di diffusione legittimamente vincolata non può, però, osservarsi nel caso in esame essendo la SNAM, come anzidetto, unico importatore di gas naturale.

Si soggiunge che l'articolo 19 del regio decreto-legge n. 1285 del 1929, si configura come una norma garantistica non dissimile, per altro, dalla disciplina vigente in materia nella maggior parte degli altri paesi. La ratio *di tale norma, va individuata oltre che nel fine di garantire alle persone, fisiche o giuridiche che siano, il rispetto del proprio ambito di riservatezza, anche e soprattutto in un'esigenza di buona amministrazione, essendo ordinata a favorire il raggiungimento di risultati statistici esatti e veritieri.*

Comunque si fa presente che, al fine di soddisfare il diritto all'informazione nei limiti del possibile, l'ISTAT, previ contatti con la SNAM, è venuto nella determinazione di reinserire nelle proprie pubblicazioni i dati concernenti la importazione del gas metano, raggruppandoli, però, con quelli relativi ad altre merci, in modo da evitare la divulgazione di dati individuali.

Pertanto la rubrica 27-II articolata attualmente in otto numeri di statistica, sarà unificata sotto un unico codice convenzionale 27.11.000: Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, che congloberà i suddetti dati.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: AMATO.

PALMIERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso il seguente documento:

« Il Consiglio dei Delegati CGIL CISL UIL dell'Officina G.R. di Vicenza delle Ferrovie dello Stato intende portare a conoscenza delle autorità politiche e della Opinione pubblica la situazione venutasi a creare all'interno di questo grande impianto delle Ferrovie dello Stato che occupa circa 700 dipendenti. Le Ferrovie dello Stato su pressante richiesta dei lavoratori, avevano riconosciuto la indispensabilità di ammodernare le strutture dell'impianto che risalgono agli inizi del secolo, per questo sono stati messi in essere una serie di investimenti finalizzati ad un piano di ristrutturazione globale dell'Officina in questione, che avrebbe dovuto portare alla fine del 1986 al completamento delle opere programmate, e che avrebbe permesso: 1) una maggiore e qualificata produzione e produttività; 2) maggior occupazione; 3) migliori condizioni ambientali di lavoro.

I tempi di questo piano sono saltati. Le richieste di spiegazione del sindacato di fabbrica non hanno ottenuto risposte chiarificatrici della Dirigenza aziendale

locale, il sospetto di questi giorni determinato dalla sospensione dei lavori da parte della Ditta a cui sono state commissionate le opere, si va ad aggiungere alle esperienze vissute negli anni precedenti con altre ditte appaltatrici, che dopo aver iniziato determinate parti dei lavori, sono fallite, con la conseguenza di allungare i tempi di realizzazione, e rendono il quadro completo della situazione. La Dirigenza delle Ferrovie dello Stato non è in grado di assicurare il controllo e la definizione del piano di ristrutturazione programmato. Ciò comporta oltre che il permanere di una situazione di lavoro, pesante per i ferrovieri per la presenza di un cantiere permanente, con tutti i problemi connessi, il rischio di compromettere la vita futura dell'officina. Si chiede alle autorità politiche locali di farsi carico del problema, vista la rilevante importanza che ha l'Officina di G.R. di Vicenza sul territorio vicentino in termini occupazionali.

Si denuncia all'opinione pubblica la responsabilità di questo stato di cose ed i costi riflessi che ciò comporta per la intera collettività. Le organizzazioni sindacali unitarie hanno programmato una serie di iniziative: mobilitazione del personale; assemblea di tutti i lavoratori per mercoledì 19 novembre dalle ore 11 alle ore 12; richiesta di incontro urgente con la Dirigenza nazionale delle Ferrovie dello Stato » –:

se il ministro intenda urgentemente intervenire per ripristinare investimenti per ammodernare gli impianti per il rilancio della produzione, dell'occupazione e per migliorare le condizioni di lavoro.

(4-18622)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che la ristrutturazione dell'officina grandi riparazioni di Vicenza, impianto presso il quale attualmente si revisionano ancora carrozze tradizionali, fu prevista per consentire la riparazione di carrozze di più recente costruzione e della lunghezza di circa 26 metri; a tal fine fu decisa una diversa ubicazione del nuovo carro trasbordatore con la costruzione di un capannone annesso per la lavorazione sulla cassa ed una conseguente rideterminazione di un* lay-out *delle lavorazioni più rispondente alle nuove esigenze.*

La ristrutturazione dell'impianto, che prevedeva la costruzione del nuovo fabbricato spogliatoio-mensa e del capannone lavaggio cassa-sottocassa, già funzionanti, e di altre opere in via di realizzazione, consentirà di disporre di un'area coperta adeguata (circa 53 mila metri quadrati ad opere compiute) sia per esigenze di nuove lavorazioni, sia per rendere gli ambienti di lavoro più rispondenti alle norme d'igiene e sicurezza del lavoro.

L'officina, a ristrutturazione avvenuta, revisionerà le carrozze UIC-X e quelle in costruzione di tipo Z1 e gran confort.

Con decreto ministeriale del 3 luglio 1984 venne approvata la proposta per l'esecuzione di una terza fase di lavori per la ristrutturazione ed il potenziamento dell'officina grandi riparazioni, per un importo complessivo di 8.013 milioni di lire, comprendente l'appalto dei lavori di costruzione di un nuovo capannone e di una nuova fossa del carro trasbordatore per l'importo di 6.874 milioni di lire.

In data 20 ottobre 1984 venne esperita la gara a licitazione privata e l'impresa Pachera si aggiudicò l'appalto con il ribasso del 45,22 per cento, per un importo netto di circa 3.765 milioni di lire.

In data 26 marzo 1985 si è proceduto alla consegna dei lavori, dopo avere effettuato gli adempimenti di legge (deposito cauzionale, accertamenti antimafia), con decorrenza del termine utile di 450 giorni a decorrere dal successivo 27 marzo.

Durante l'elaborazione del progetto esecutivo delle opere da parte dell'impresa sono emerse ulteriori esigenze consistenti nella realizzazione, nella parte centrale del capannone, di una sopraelevazione per riparazione di componenti elettrici ed elettronici, che ha imposto il ridimensionamento delle strutture portanti per adeguarle ai maggiori carichi trasmessi dai componenti di impiantistica.

La definizione delle varianti progettuali da parte del servizio utente comportò la

sospensione dei lavori dell'impresa per complessivi 105 giorni.

Successivamente, a causa del divieto di circolazione di mezzi pesanti, per ordinanza ministeriale, e del rallentamento nelle forniture di materiali ferrosi a seguito delle intervenute varianti di progetto, venne concessa all'impresa una proroga di 90 giorni.

Considerata la maggiorazione di 60 giorni del termine utile, onde tener conto dei tempi di realizzazione della struttura in sopraelevazione non prevista in contratto, la data di ultimazione delle opere risulterebbe essere il 28 febbraio 1987.

Detti maggiori lavori ed il nuovo termine saranno oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Superate le difficoltà iniziali connesse alle varianti di progetto, l'impresa ha proceduto con sufficiente regolarità all'esecuzione dei lavori fino al mese di agosto 1986, allorquando il ritmo dei medesimi ha subito un sensibile rallentamento per sopravvenute difficoltà finanziarie dell'impresa, la quale in data 3 dicembre 1986, dopo numerosi e perentori inviti ad accelerare l'andamento dei lavori, ha ottenuto l'amministrazione controllata riprendendo la normale attività di cantiere. L'Ente ferrovie dello Stato prevede, tenuto conto dell'ultimo programma esecutivo attualmente all'esame e della relativa richiesta di proroga di cento giorni, che i lavori saranno ultimati per la fine di maggio 1987.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, BAGHINO, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Ai Ministri dei trasporti, del bilancio e programmazione economica, dell'interno, per gli affari regionali, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere – premesso che:

l'ultima legge finanziaria ha previsto in 1500 miliardi di lire la somma disponibile per gli investimenti da parte delle regioni per il settore del trasporto pubblico locale nel triennio 1986-1988;

al Mezzogiorno andrà solo il 40 per cento di tali risorse complessive, nonostante la sua ingente dimensione demografica che, attestandosi in prospettive di breve periodo proprio su analoga percentuale, non beneficerà dunque di alcuna quota capace di contribuire al recupero del divario Nord-Sud presente anche in questo comparto;

ancora più assurdo è il criterio secondo il quale il 60 per cento dei 1500 miliardi complessivi (dei quali 300 verranno erogati per l'esercizio in corso e 600 in ciascuno dei due anni successivi) verrà erogato in maniera direttamente proporzionale ai prezzi di traffico esistenti, per il 30 per cento proporzionalmente al numero dei veicoli circolanti e il 10 per cento in misura inversamente proporzionale alle densità della popolazione regionale, in tutto cioè sulla base di elementi « storici » che non tengono conto, ma anzi cristallizzano, quella realtà meridionale da vivificare –:

quali sono in definitiva gli importi che anno per anno, dal 1986 al 1988, si è ritenuto di assegnare a ciascuna delle regioni italiane sulla base dei vari parametri utilizzati;

se non ritengano opportuno – sulla base delle considerazioni svolte – modificare i criteri di assegnazione delle risorse in parola tenendo conto della domanda aggiuntiva di trasporto da realizzare laddove le popolazioni, specie nel Mezzogiorno, non siano adeguatamente servite o laddove il parco autobus sia obsoleto o insufficiente come, specie nel Mezzogiorno, si verifica;

verso quali aziende industriali si indirizzano gli acquisti di autobus e loro parti, da parte delle regioni e delle

aziende di trasporto in ciascuna delle regioni italiane ed in particolare se da parte di quelle settentrionali verranno effettuati acquisti – ed in quale misura rispetto alle disponibilità finanziarie – di automezzi e loro parti prodotti dalle aziende industriali esclusivamente od in maggioranza meridionali in termini di assetto proprietario;

se, ed in quale misura, le regioni e le aziende di trasporto meridionali effettueranno acquisti da aziende industriali esclusivamente od in maggioranza meridionali in termini di assetto proprietario;

se non si ritenga che negli acquisti si debba tener conto, onde non penalizzare ulteriormente il Mezzogiorno, della analisi recentemente compiuta dal CNR sul grado di integrazione della economia meridionale in quella settentrionale e viceversa, essendosi evidenziato che per ogni mille lire di prodotto finale il settore industriale meridionale della fabbricazione dei mezzi di trasporto dipenda per trecento lire di componenti necessarie per il detto prodotto finale dalle aziende situate nel centro nord e quindi comunque al subsistema economico centro settentrionale già ritorni un terzo degli investimenti effettuati a sud nel settore stesso, come intendano affrontare il gravissimo problema sollevato e se risulti dai verbali e dagli interventi ivi svolti che lo speciale comitato consultivo interregionale costituito al fine della distribuzione dei 1500 miliardi se ne sia occupato o che almeno lo abbiano fatto i rappresentanti delle otto regioni meridionali. (4-17084)

RISPOSTA. — *Con l'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) veniva autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.500 miliardi quale rifinanziamento del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, previsto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.*

A norma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), la dotazione di tale fondo è integrata per il quinquennio 1987-1991, con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi.

Della predetta somma di lire 1.500 miliardi, lire 300 miliardi sono stati assegnati alle regioni nell'anno 1986 e lire 600 miliardi sono da assegnare per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della citata legge n. 151 del 1981 – cui la stessa legge finanziaria 1986 rinviava per l'attribuzione alle regioni delle ulteriori disponibilità di 1.500 miliardi – questo Ministero, dopo aver recepito, in linea di massima, gli indirizzi formulati dai rappresentanti regionali sia a livello tecnico sia a livello politico, ha effettuato la ripartizione del fondo d'intesa con la commissione consultiva interregionale (di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970. n. 281), tenendo conto della densità di popolazione e dei flussi di traffico, nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.

Pertanto, tali modalità adottate per i precedenti riparti e confermate per il triennio 1986-1988 con il conseguimento della prescritta intesa con detta commissione consultiva interregionale (seduta del 30 luglio 1986), sono state individuate come segue:

a) *il dieci per cento dell'importo di 1.500 miliardi in parti inversamente proporzionali alla densità di popolazione. Infatti, qualsiasi quota attribuita proporzionalmente alla densità abitativa avrebbe privilegiato solo le regioni nelle quali sono ubicate le maggiori città, regioni che, attraverso il parametro relativo ai flussi di traffico, ricevono, per altro, il giusto riconoscimento per quanto riferibile alla maggiore popolazione. D'altra parte anche regioni a scarsa densità di abitanti per chilometro quadrato debbono necessariamente assicurare i servizi tra le diverse località, indipendentemente dal livello di frequentazione. Si è, pertanto, ritenuto di considerare l'inverso di tale parametro per il riparto del dieci per cento delle disponibilità del fondo;*

b) *il 60 per cento dell'importo stesso proporzionalmente ai flussi di traffico,*

identificando detti flussi con le percorrenze in vetture-chilometro tanto urbane che extraurbane;

c) *il restante 30 per cento volto ai programmi di sviluppo e di assetto territoriale è stato attribuito proporzionalmente al numero dei veicoli extraurbani risultanti per ciascuna regione e province anzidette.*

I tre menzionati criteri in base ai quali vengono assegnati i finanziamenti del fondo nazionale trasporti, rispondono alla esigenza di tenere conto del diverso grado di sviluppo presente nelle varie zone del territorio nazionale, che induce una corrispondente diversità nei livelli di fabbisogno di infrastrutture di trasporto. È implicito, nella impostazione seguita dal legislatore, l'assunto in base al quale il fondo suddetto è destinato a finanziare esigenze ordinarie di investimento, vale a dire quelle connesse con le attuali condizioni di sviluppo dei sistemi economici regionali che, come è noto, sono sensibilmente differenziate, specie nelle aree del Mezzogiorno rispetto a quelle del centro-nord.

È quindi da escludere, in tale ottica, l'attribuzione ai meccanismi di assegnazione del fondo in parola di una funzione perequativa la quale – pur costituendo un obiettivo ed un impegno prioritario fra quelli assunti a livello governativo – deve più correttamente essere riconosciuta ad interventi ad hoc *e ad azioni di tipo specifico riferite ad aree territoriali circoscritte. Recente è, al riguardo, l'esempio della legge 1° marzo 1986, n. 64, contenente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.*

Come noto, del fondo investimenti il 60 per cento viene attribuito alle regioni del centro nord e il 40 per cento a quelle del sud e delle isole.

Tale suddivisione – a suo tempo concordata dagli assessori regionali ai trasporti – trova fondamento in un complesso di valutazioni ogettive delle realtà economico-demografiche esistenti nelle due aree considerate. Le relative assegnazioni regionali risultano quelle ripartite nella tabella A sottoriportata.

Quanto alle aziende fornitrici di beni di investimento, occorre rilevare che il legislatore si è posto il problema delle ricaduta territoriale degli effetti economici prodotti dalla domanda di detti beni nel settore dei trasporti. Infatti all'articolo 12, quarto comma, della legge n. 151 del 1981 sopra indicata, è stabilito che, con riferimento all'acquisto di materiale rotabile, le regioni, autonomamente, concordano, in sede di commissione consultiva interregionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento della fornitura sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

Nella succitata seduta del 30 luglio 1986 la commissione consultiva interregionale ha espresso l'avviso che, in ordine a detta riserva del 50 per cento, vengano estese anche al riparto per il trienno 1986-1988 le proprie precedenti determinazioni riportate nella suddetta tabella A.

Si fa presente, ad ogni buon fine, che con nota del 14 dicembre 1985 la regione Marche aveva chiesto che la propria aliquota del 50 per cento venisse ridotta al 30 per cento, tra l'altro, per le seguenti circostanze:

alcune imprese di trasporto non hanno acquistato autobus prodotti da aziende localizzate nel sud in quanto i tempi di consegna risultavano estremamente lunghi rispetto alle necessità aziendali;

altre imprese concessionarie con esplicite motivazioni tecniche ed economiche, si sono rifiutate di procedere all'acquisto di autobus di provenienza sud in quanto non rispondenti alle specifiche necessità di trasporto, sia per le caratteristiche tecniche, sia soprattutto per i prezzi più elevati rispetto ad analoghi prodotti di provenienza di industrie localizzate nel centro-nord. A ciò si aggiungano onerosità eccessive nel pagamento, per cui il rispetto della clausola della riserva avrebbe comportato un maggiore esborso di denaro da parte della regione Marche e delle aziende assegnatarie non giustificato da obiettive esigenze di mercato e di funzionalità.

Tale richiesta, tuttavia, non ha avuto alcun seguito, in quanto non accolta dalle

altre regioni. In proposito si segnala che detta norma è stata a suo tempo contestata in sede comunitaria, perché ritenuta incompatibile con l'articolo 30 del trattato di Roma.

La Commissione CEE rinviene, in tale riserva, un sostegno al collocamento della produzione nazionale di autobus che altera il regime di libera concorrenza negli scambi comunitari, tanto che, in proposito, si è in attesa di conoscere gli esiti della causa n. 263 del 1985 intestata contro la Repubblica italiana.

A questo riguardo con il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, è stata prevista, all'articolo 6, l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 12 della citata legge n. 151 del 1981 che privilegia la aziende meridionali.

È evidente che in sede di commissione consultiva interregionale – sempre nell'ambito del disposto di cui alla ripetuta legge-quadro n. 151 del 1981 – è possibile apportare alle metodologie di riparto del fondo investimenti tutte quelle modifiche ed integrazioni che gli assessori regionali ai trasporti, di intesa con questo Dicastero, ritengano necessarie per il conseguimento di disponibilità finanziarie il più possibile aderenti alle effettive necessità locali; ciò, tuttavia, nel limite degli stanziamenti di bilancio.

TABELLA A

FONDO INVESTIMENTI LIRE 1.500 MILIARDI

(Articolo 34 legge 28 febbraio 1986, n. 41)

Regioni e province autonome	*Assegnazione totale*	*Riparto 1986 (a)*	*Riparto 1987 (b)*	*Riparto 1988 (c)*	*Aliquote per acquisto di materiale rotabile riserva industrie Mezzogiorno*
Emilia-Romagna	84.051.900.000	16.810.380.000	33.620.760.000	33.620.760.000	25 per cento
Friuli-Venezia Giulia	33.923.700.000	6.784.740.000	13.569.480.000	13.569.480.000	35 per cento
Liguria	61.376.400.000	12.275.280.000	24.550.560.000	24.550.560.000	55 per cento
Lombardia	184.284.000.000	36.856.800.000	73.713.600.000	73.713.600.000	25 per cento
Marche	42.906.900.000	8.581.380.000	17.162.760.000	17.162.760.000	50 per cento
Piemonte	104.967.900.000	20.993.580.000	41.987.160.000	41.987.160.000	50 per cento
Toscana	94.006.800.000	18.801.360.000	37.602.720.000	37.602.720.000	35 per cento
Umbria	28.055.700.000	5.611.140.000	11.222.280.000	11.222.280.000	35 per cento
Valle d'Aosta	26.511.300.000	5.302.260.000	10.604.520.000	10.604.520.000	35 per cento
Veneto	98.922.600.000	19.784.520.000	39.569.040.000	39.569.040.000	50 per cento
Provincia Trento	21.981.600.000	4.396.320.000	8.792.640.000	8.792.640.000	35 per cento
Provincia Bolzano	24.765.300.000	4.953.060.000	9.906.120.000	9.906.120.000	50 per cento
Lazio	169.748.700.000	33.949.740.000	67.899.480.000	67.899.480.000	60 per cento
Abruzzo	40.690.200.000	8.138.040.000	16.276.080.000	16.276.080.000	60 per cento
Basilicata	35.343.000.000	7.068.600.000	14.137.200.000	14.137.200.000	60 per cento
Calabria	42.272.400.000	8.454.480.000	16.908.960.000	16.908.960.000	60 per cento
Campania	136.794.600.000	27.358.920.000	54.717.840.000	54.717.840.000	80 per cento
Molise	20.472.000.000	4.094.400.000	8.188.800.000	8.188.800.000	60 per cento
Puglia	81.052.200.000	16.210.440.000	32.420.880.000	32.420.880.000	60 per cento
Sardegna	62.226.600.000	12.445.320.000	24.890.640.000	24.980.640.000	60 per cento
Sicilia	105.646.200.000	21.129.240.000	42.258.480.000	42.258.480.000	65 per cento
Totale	1.500.000.000.000	300.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, relativa al signor Giorgio Carrazzone, nato a Savona il 20 gennaio 1934 ed ivi residente in via Cavour, 10/9. L'interrogante fa presente che la domanda dell'interessato risale al 24 febbraio 1979; da quella data, peraltro, egli non ha ricevuto alcun cenno di risposta alla sua richiesta. (4-16349)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione* ex lege *n. 29 del signor Giorgio Carrazzone, cui è stato attribuito il n. 36375 e per il quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Savona e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Savona, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 7 febbraio 1979, relativa al signor Silvano Bonessi, nato a Quiliano (Savona) il 3 ottobre 1929 e residente in Savona via Doberti 3/1 (n. posizione 2763499). L'interrogante fa presente che la domanda dell'interessato risale al 7 giugno 1979 e che, pertanto, possono essere considerati maturi i tempi per una sollecita definizione della pratica. (4-17998)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione ha riliquidato in favore del signor Silvano Bonessi la pensione ordinaria di lire 4.102.000 annue lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980, oltre la indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione di cinque anni e nove mesi ricongiunti* ex lege *n. 29 del 1979, previo pagamento del contributo di lire 1.241.079.*

A tal riguardo si precisa che in data 20 novembre 1986 è stata chiesta l'accettazione dell'interessato al pagamento dell'onere predetto.

Si assicura, comunque, l'interrogante che appena pervenuta la risposta del signor Bonessi saranno ultimati gli atti di conferimento e di pagamento della pensione che verranno poi spediti, rispettivamente, al comune di Savona ed alla direzione provinciale del Tesoro della stessa città.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di riscatto diploma, relativa alla signora Carla Demaestri, nata a Giustenice (Savona) il 14 settembre 1947 ed ivi residente via XXV aprile n. 2 (n. posizione 7053530). L'interrogante fa presente che la domanda dell'interessata risale al 26 novembre 1979 e che, da quella data, ella non ha ricevuto alcun cenno di risposta in merito. (4-17999)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione ha conferito alla signora Carla Demaestri la pensione ordinaria di lire 3.799.500 annue lorde a decorrere dal 18 dicembre 1983, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione dei servizi da lei resi dal 4 ottobre 1962 al 4 giugno 1965 e dal 9 settembre 1968 al 17 dicembre 1983, nonché di due anni corrispondenti al riscatto del corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale, il cui provvedimento è stato adottato contestualmente a quello relativo al trattamento di quiescenza, previo pagamento del contributo di lire 1.176.445.*

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione verranno spediti, rispettivamnente, al comune di Giu-

stenice ed alla direzione provinciale del Tesoro di Savona.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PATUELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, degli affari esteri e del commercio estero.* — Per conoscere:

quali funzioni, nella sua attuale struttura, a loro giudizio assolve per l'agrumicoltura ed in particolare per l'incentivazione delle esportazioni, oggi in profonda crisi, la Fiera internazionale degli agrumi, delle essenze e degli olii di Reggio Calabria che è sotto il patrocinio del Ministro degli affari esteri;

se sono a conoscenza, ed in caso affermativo come valutano la cosa, dell'anticipo dell'ultima edizione fieristica rispetto al tradizionale periodo della campagna agrumaria all'autunno 1983, durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Reggio Calabria. (4-02792)

RISPOSTA. — *La Fiera internazionale agrumaria delle essenze e degli olii di Reggio Calabria è, in Europa come nei paesi del bacino del Mediterraneo, l'unica rassegna che si propone la promozione dell'agrumicoltura italiana all'estero, nel tentativo di contribuire al superamento della crisi in cui attualmente versa l'intero settore.*

Oltre le consuete mostre-mercato, la Fiera di Reggio Calabria organizza sia incontri tra operatori agricoli nazionali e delegazioni ufficiali estere, per facilitare l'inserimento dell'Italia in nuovi mercati, sia convegni scientifici cui partecipano esperti ed operatori, al fine di creare un rapporto nuovo fra agrumicoltura e industria alimentare e di trasformazione. Sono state inoltre allestite fiere in cui, accanto ad agricoltori della provincia di Reggio Calabria, esponevano anche imprenditori impegnati nell'industrializzazione del settore e nella produzione di servizi all'agricoltura in genere.

La validità delle iniziative della Fiera agrumaria è confermata dall'elevato numero degli espositori, dei visitatori e delle delegazioni straniere, per le quali si sono spesso organizzate visite nelle principali aziende della provincia.

Proprio le richieste di alcune delegazioni estere, unitamente a quelle provenienti dagli agrumicoltori della provincia, hanno indotto la Fiera di Reggio Calabria a richiedere il cambiamento di data, al fine di poter svolgere la manifestazione all'inizio della campagna di raccolta, che ormai coincide con l'avvio delle trattative per la commercializzazione del prodotto.

La Fiera agrumaria, in realtà, aveva chiesto ufficialmente lo spostamento di data l'8 maggio 1982, quando la giunta e il consiglio comunale di Reggio Calabria, disciolto nell'agosto 1983, erano ancora in carica. La coincidenza della manifestazione con la campagna elettorale, dunque, è da ritenersi casuale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ZANONE.

PATUELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che la distribuzione dei moduli per la denunzia dei redditi, con le annesse nuove istruzioni, sta avvenendo con notevoli ritardi e che in alcune località importanti sono tuttora introvabili alcuni allegati indispensabili;

premesso inoltre che lo Stato non può pretendere l'assolvimento di un obbligo da parte dei cittadini se non fornisce nei termini espressamente previsti dalla legge (articolo 9 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), e cioè sin dall'inizio del mese di maggio, gli strumenti indispensabili per il rispetto dell'obbligo medesimo;

rilevato infine che margini temporali troppo ristretti tra l'effettiva disponibilità dei moduli ed il termine per la presentazione della denunzia dei redditi possono causare errori nella compilazione con le conseguenti sanzioni, ed in particolare, determinano disagi per quei contribuenti che, a causa della eccessiva complessità e

mutevolezza della normativa fiscale, sono costretti a rivolgersi alla consulenza di tecnici o di organizzazioni di categoria per la compilazione della denunzia dei redditi –:

come intenda porre rimedio alla carenza dei moduli e dei relativi allegati e se non ritenga ormai indispensabile prorogare il termine per la presentazione della denunzia dei redditi. (4-04105)

PATUELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – anche a seguito dell'interrogazione n. 4-04105 del 15 maggio 1984 – quali iniziative si intendano assumere di fronte al disagio causato dalla carenza di allegati dei moduli per la denuncia dei redditi come, per esempio, a Faenza dove l'ufficio delle imposte dirette non dispone dei quadri I ed L e non è noto quando saranno disponibili. (4-04232)

RISPOSTA. — *Con decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, convertito in legge 29 giugno 1984, n. 270, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte delle persone fisiche nonché di alcune categorie di società ed associazioni.*

Si ha pertanto motivo di ritenere che la questione rappresentata dall'interrogante abbia trovato soluzione adeguata con la emanazione del provvedimento anzidetto.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PATUELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

in località Roncalceci la strada statale n. 67 Ravegnana e la strada statale n. 16 Classicana formano un incrocio a raso che per la particolare natura del luogo si presenta di grande pericolosità per la circolazione stradale;

molti incidenti mortali si sono già verificati presso il suddetto incrocio, e l'installazione di un impianto semaforico non ha contribuito a modificare sostanzialmente la sicurezza dell'incrocio –

quali misure si intendano adottare per far fronte alla situazione e se, in particolare, non si ritenga opportuno predisporre i piani necessari per la costruzione di un cavalcavia presso il suddetto incrocio. (4-05415)

RISPOSTA. — *Circa la pericolosità dell'incrocio tra la strada n. 67 Ravegnana e la strada statale n. 16 Classicana, si comunica che il competente compartimento della viabilità dell'ANAS ha in corso di redazione un progetto per la costruzione* in loco *di uno svincolo a livelli sfalsati, avente la finalità di conferire la necessaria sicurezza al traffico svolgentesi nell'incrocio stesso.*

Tale progetto dovrà essere sottoposto per l'approvazione al competente organo tecnico consultivo dell'ANAS, appena i lavori saranno compresi nel piano di intervento.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

PATUELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

la legge 8 aprile 1974, n. 98, che tutela la riservatezza delle comunicazioni, stabilisce all'articolo 9 che il ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve provvedere all'emanazione di decreti in cui vengono elencate le apparecchiature idonee per le intercettazioni per le quali la fabbricazione, la vendita, il trasporto ed il noleggio sono subordinati a specifica autorizzazione;

a più di dieci anni di distanza, i suddetti decreti non sono ancora stati emanati pregiudicando l'applicazione integrale dell'intera legge e, quindi, la sostanziale prevenzione delle intercettazioni abusive –:

le ragioni della mancata emanazione di tali decreti e i tempi entro i quali si intende far fronte alla suddetta grave lacuna normativa in un settore di particolare rilievo, qual è appunto la tutela della riservatezza delle comunicazioni la

cui garanzia è sancita dalla stessa Costituzione. (4-08814)

RISPOSTA. — *Il ministro delle poste dell'epoca, al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98 istituì, appena la legge entrò in vigore, un gruppo di lavoro, composto da qualificati funzionari dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, delle Direzioni centrali dell'Amministrazione postelegrafonica competenti in materia di telecomunicazioni, nonché da un rappresentante della SIP.*

Tale gruppo, rassegnando nel novembre 1974 la relazione sui lavori svolti, segnalò che la classificazione richiesta dalla legge era praticamente impossibile (o almeno estremamente difficile) per le dimensioni che le elencazioni – da aggiornare periodicamente in relazione al rapidissimo progresso della tecnologia – avrebbero assunto in ragione dell'elevatissimo numero degli apparecchi e strumenti, sia – soprattutto – dei componenti presenti sul mercato. E, infatti, la classificazione, per essere veramente efficace, avrebbe dovuto comprendere tutta (o quasi tutta) la produzione, perché la quasi totalità degli apparati in commercio sono, sia pure in varia misura, idonei in modo non equivoco ad utilizzazioni illecite; come pure sono utilizzabili a fini illeciti i componenti reperibili sul mercato e che possono essere assemblati anche da soggetti non particolarmente esperti.

L'inclusione negli elenchi, inoltre, non sarebbe stata priva di rilevanti conseguenze in campo industriale e commerciale, dal momento che il complesso di tali strumenti ed apparati, dalla produzione in giù, sarebbe stato sottoposto ad un regime di licenza con inevitabili riflessi sull'intera economia del settore.

Le sfavorevoli conclusioni del gruppo di lavoro ebbero conferma sia dal negativo risultato cui era giunta in sede CEPT (Commissione europea per le poste e le telecomunicazioni) una commissione incaricata di valutare analoghi problemi, sia dal negativo parere del più qualificato organo tecnico scientifico dell'Amministrazione postelegrafonica e precisamente del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nel quale hanno larga prevalenza qualificatissimi membri estranei alla ammministrazione, esperti nelle discipline amministrative, giuridiche e tecniche in materia di telecomunicazioni.

Per altro non si può ignorare l'importanza e la gravità del problema segnalato dall'interrogante, come pure è incontestabile la necessità di reprimere le attività delittuose che attentano al riserbo della vita privata ed alla segretezza delle comunicazioni sia pure senza pregiudicare, oltre il ragionevole, altre esigenze ed altri interessi egualmente degni di tutela e di considerazione.

Di conseguenza, si comunica che lo scrivente, anche a seguito dell'iniziativa assunta dall'interrogante, ha segnalato alla Presidenza del Consiglio dei ministri i problemi relativi all'attuazione del ricordato articolo 9 affinché siano affrontati dalla commissione di indagine con compiti ricognitivi e propositivi in materia di riservatezza delle comunicazioni istituita presso la Presidenza del Consiglio con decreto del 4 dicembre 1986.

L'Amministrazione postelegrafonica è pienamente disponibile per fornire ogni forma di collaborazione che la commissione abbia a ritenere utile.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

PATUELLI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Per sapere – premesso che:

la sezione « controllo enti » della Corte dei conti ha assunto, in data 15 novembre 1985, una determinazione in relazione ad una delibera del CIPES del 26 novembre 1980 in base alla quale vennero impartite direttive alla SACE in merito alla quota di assicurabilità che la SACE medesima avrebbe dovuto rispettare nel concedere la propria garanzia assicurativa *ex* legge n. 227 del 1977 a fronte di operazioni di fornitura di beni e

servizi da parte di imprese italiane all'Iran, limite di copertura assicurativa che la SACE avrebbe poi rigorosamente applicato non esercitando alcuna autonoma valutazione;

detta determinazione della sezione « controllo enti » della Corte dei conti dovrebbe stabilire un nuovo adeguamento della copertura assicurativa a suo tempo concessa dalla SACE in rapporto ai rischi connessi alla realizzazione del porto iraniano di Bandar Abbas ad opera della società del gruppo IRI « Condotte d'Acqua », richiesta avanzata dalla società dell'IRI a giugno di quest'anno;

facendo riferimento alla determinazione della Corte dei conti, il ministro del tesoro ha rilasciato alla stampa una nota nella quale sembra ipotizzare la possibilità di un riesame della questione da parte del CIPES con l'intento di sanare i vizi di cui, secondo la Corte dei conti, sarebbe affetta la delibera del CIPES del 26 novembre 1980;

le quotazioni dei titoli della società « Condotte d'Acqua » nel mese di ottobre hanno subito un anomalo rigonfiamento che ha indotto la CONSOB a sospendere le azioni dal listino ufficiale e che, comunque, le quotazioni hanno continuato a registrare un notevole incremento di valore nel terzo mercato fino a quando, a novembre, è venuta a mancare qualsiasi offerta dei titoli in questione anche sul ristretto –:

quali sarebbero esattamente i vizi di legittimità che inficierebbero, a parere della Corte dei conti, la delibera del CIPES *de qua*;

se il Governo intenda adottare, in sede CIPES una delibera che in sostanza accolga i rilievi formulati dalla sezione « controllo enti » della Corte dei conti in ordine alla delibera dello stesso CIPES di cui si è accennato in premessa o se, al contrario, il Governo intenda non adeguarsi alla determinazione della Corte dei conti sopra menzionata;

quali sarebbero le conseguenze d'ordine pecuniario che alla SACE potrebbero derivare da un'eventuale decisione del Governo di modificare, adeguandosi alla determinazione della Corte dei conti, la delibera del CIPES del 26 novembre 1980, e, quindi, di impartire ai rappresentanti ministeriali in seno al comitato di gestione della SACE direttive volte a fare accogliere da tale organo della sezione le richieste di adeguamento della copertura assicurativa avanzate, a quel che sembra, all'ente assicurativo dalla società « Condotte d'Acqua » non soltanto in merito alla percentuale di assicurazione dell'operazione Bandar Abbas, ma, anche, per quanto attiene a ragioni di credito non riconosciute dalla controparte iraniana né accertate contrattualmente o giudizialmente relativamente alla stessa operazione;

a quale data la Corte dei conti ha dato inizio alla procedura sfociata nella determinazione in questione ed a quale data, invece, è stata resa di pubblico dominio la determinazione stessa, in modo che si possa verificare in che misura ed in che modo lo straordinario aumento di valore dei titoli azionari della società « Condotte d'Acqua », nelle quotazioni di borsa ed in quelle del terzo mercato, possa essere collegato alla determinazione della sezione « controllo enti » della Corte dei conti e, quindi, individuare le cause dell'anomalo aumento dei titoli in questione. (4-12741)

RISPOSTA. — *1) La Corte dei conti, sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell'adunanza del 12 novembre 1985, con determinazione n. 1837 ha dichiarato non conforme a legge, con specifico riferimento all'articolo 1 e seguenti della legge 24 maggio 1977, n. 227, le deliberazioni della SACE in data 7 maggio 1981, 10 febbraio 1983 e 25 luglio 1985, nella parte in cui la società stessa si è conformata alla deliberazione CIPES (Comitato internazionale politica economica estera) 26 novembre 1980 senza compiere*

alcuna valutazione circa la assicurabilità del contratto stipulato tra la società Condotte d'Acqua ed un committente iraniano per la costruzione del porto di Bandar Abbas, né ha determinato il tetto assicurabile e la percentuale di copertura assicurativa da concedere, entrambi fissati invece dal CIPES nella citata deliberazione.

Secondo la Corte dei conti, il CIPES avrebbe disposto uno specifico intervento, immediatamente incidente sulla gestione finanziaria della SACE, non limitandosi alla emanazione di direttive, come indicato dalla legge 24 maggio 1977 n. 227.

2) In ordine alla questione sopra cennata, che riguarda sostanzialmente la natura e la portata delle deliberazioni del CIPES, e quindi la disciplina dei rapporti tra le varie figure soggettive preposte alla gestione dell'assicurazione ai crediti per l'esportazione, si informa l'interrogante che il CIPES, con deliberazione del 27 novembre 1986, vista la succennata determinazione della Corte dei conti, ha confermato la precedente deliberazione del 26 novembre 1980, che stabilisce i limiti di impegno (plafond) *che la SACE deve rispettare nella concessione della copertura assicurativa per le operazioni all'esportazione presso l'Iran. Ciò nel presupposto che il CIPES medesimo è legittimato, in particolare dagli articoli 1 e 8 della legge n. 227 del 1977, a coordinare mediante proprie direttive la politica del commercio estero con quella delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione e che nell'ambito di tale attività di indirizzo è indipensabile definire i criteri atti a rendere compatibili le disponibilità finanziarie con le scelte di carattere politico e commerciale. Il CIPES ha altresì ritenuto che la suddetta attività non interferisce con quella più propriamente tecnico-assicurativa svolta autonomamente dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione in attuazione dei poteri ad essa conferiti dalla legge n. 227 del 1977, bensì ne costituisce il necessario presupposto.*

3) Per quanto concerne, infine, le date in cui è stata adottata e pubblicata la determinazione della Corte dei conti, si precisa che la sezione del controllo era stata convocata per il 5 novembre 1985, con ordinanza presidenziale del 30 ottobre 1985, n. 344/85, e che l'adunanza venne poi rinviata con altra ordinanza n. 346 del 1985 al 12 novembre 1985, data nella quale venne adottata la determinazione. La determinazione stessa (conservata agli atti del Servizio Resoconti della Camera dei deputati), venne infine pubblicata il 14 novembre 1985 (segretariato generale n. 3466/101/3).

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica: ROMITA.

PATUELLI. — *Ai Ministri dei trasporti e del turismo e spettacolo.* — Per sapere – premesso che:

il turismo ferroviario è particolarmente rilevante nelle zone collinari e montane dell'Europa centrale e della Svizzera in particolare, ma non ancora in Italia;

è indiscutibile l'importanza turistica del collegamento ferroviario fra Ravenna (e la costa romagnola), Faenza e Firenze nonché il rilievo paesaggistico dei luoghi attraversati dalla « faentina » sia nel vecchio tracciato sia, ancor più, in quello in via di ristrutturazione, che toccherà anche le colline di Fiesole;

sottolineata la positività delle iniziative di valorizzazione turistica dell'entroterra romagnolo, tipo « Ravenna senza valigia » e « Forliverde » –:

se il Goverrio ritenga, come l'interrogante ritiene opportuno, operare una valorizzazione, a fini turistici, della ferrovia « faentina » con la periodica istituzione di particolari convogli ferroviari, anche storici, non più in ordinaria circolazione. (4-17241)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato, all'uopo interpellato, ha fatto sapere che, tra le varie iniziative intese a valorizzare l'immagine del servizio ferroviario, c'è anche quella di organizzare, per la massima parte in collaborazione con associazioni feramatoriali o turistiche, speciali treni con*

trazione a vapore e materiale rotabile di non recente costruzione. Tali treni vengono spesso effettuati su linee aventi particolare rilievo paesaggistico, storico e culturale.

Trattasi evidentemente di iniziative promozionali, il cui costo risulta notevolmente superiore a quello dei normali treni, attuate solo in presenza di specifiche particolari situazioni e conseguentemente, pur non escludendo un possibile ampliamento delle stesse, appare al momento difficile ipotizzare un loro sistematico impiego per fini di valorizzazione turistica delle zone attraversate dalle linee secondarie, provvedimento che comunque presuppone il coinvolgimento degli enti al riguardo specificamente preposti.

L'Ente ferrovie dello Stato ha precisato, tuttavia, di essere pienamente disponibile ad esaminare l'opportunità di propri concorsi a proposte che in merito venissero avanzate dagli enti più direttamente interessati alle azioni di promozione turistica.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano l'esame del ricorso n. 875647, relativo ad una pratica di pensione di guerra; ricorso prodotto alla Corte dei conti da Giuseppe Marinetti, residente in Gela (Caltanissetta) in via Pericle 25. (4-17602)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 4 gennaio 1982, n. 2691331/Z, al signor Giuseppe Marinetti, residente a Gela, via Pericle n. 25, è stato negato trattamento pensionistico di guerra, quale collaterale di Emanuele Marinetti, perché ritenuto abile a proficuo lavoro.*

Contro il suddetto provvedimento l'interessato ha presentato ricorso gerarchico che è stato respinto con decreto ministeriale del 12 dicembre 1983, n. 045734, in quanto non sono emersi elementi idonei alla revoca od alla modifica dell'atto impugnato.

Avverso il menzionato decreto ministeriale il signor Marinetti ha esperito ricorso giurisdizionale n. 875647.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale della Corte dei conti è risultato che il ricorso in questione è tuttora in attesa di essere assegnato al magistrato per la trattazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano l'esame del ricorso n. 834861, relativo ad una pratica di pensione di guerra; ricorso prodotto alla Corte dei conti da Bellini Mario residente in Milano, corso Lodi n. 59. (4-17604)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale del 29 marzo 1971 n. 3349228 al signor Mario Bellini, nato a Lavico il 17 febbraio 1920, è stata concessa indennità per una volta tanto, pari ad una annualità della pensione di ottava categoria, a decorrere dal 22 giugno 1970, per l'infermità denunciata.*

Con successiva determinazione direttoriale del 24 luglio 1972 n. 2502770-Z è stata respinta l'istanza con la quale il signor Bellini aveva chiesto di conseguire più favorevole trattamento pensionistico. Avverso quest'ultimo provvedimento l'interessato ha presentato, in data 17 marzo 1979, ricorso giurisdizionale n. 834861.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale della Corte dei conti è risultato che, a seguito di ordinanza del magistrato, gli atti concernenti il signor Bellini sono stati inviati, in data 2 luglio 1986, al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alle affezioni accusate dall'interessato, parere che, sinora, non risulta acquisito agli atti della causa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano l'esame del ri-

corso n. 694725, relativo ad una pratica di pensione di guerra; ricorso prodotto alla Corte dei conti da Belliato Pietro, residente in Gallarate, in via Liberazione n. 37. (4-17605)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale del 9 febbraio 1966 n. 2166186 al signor Pietro Belliato, nato a Camposampiero (Padova) il 23 settembre 1917, è stato negato diritto a trattamento pensionistico di guerra.*

Contro il suddetto provvedimento l'interessato ha presentato ricorso giurisdizionale n. 694725, tuttora pendente presso la Corte dei conti.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale della citata magistratura, è risultato che, per la definizione del gravame in questione, è stata fissata udienza in data 17 febbraio 1987, presso la seconda sezione giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Lualdi Luigi nato a Busto Arsizio il 6 aprile 1937 ed ivi residente in via Ortigara 28. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 11 luglio 1981, il Lualdi è in attesa del relativo decreto. (4-18121)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione* ex lege *n. 29 del signor Luigi Lualdi, cui è stato attribuito il n. 332084 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979 intestata a Calderoni Tullia nata a Busto Arsizio il 12 febbraio 1935 ed ivi residente in viale Pirandello 26. L'interessata è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 2 marzo 1982; la Calderoni è in attesa del relativo decreto. (4-18122)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione* ex lege *n. 29 della signora Tullia Calderoni, cui è stato attribuito il n. 362316 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda della USL (unità sanitaria locale) n. 8 di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro:* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a De Luca Giuseppe, nato a Castellana Grotte (Bari) il 4 giugno 1938 e residente ad Arona (Novara) in viale Baracca 49/A. L'interessato è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-*bis* dell'INPS di Novara, la richiesta è stata effettuata in data 12

marzo 1981, posizione 7019891; il De Luca, è in attesa del relativo decreto. (4-18124)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione* ex lege *n. 29 del signor Giuseppe De Luca, cui è stato attribuito il n. 305281 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Novara e la retribuzione riferita alla data della domanda della USL (unità sanitaria locale) n. 8 di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elabrazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Colombo Maria Luisa nata a Busto Arsizio il 16 marzo 1934 ed ivi residente in via XXIV maggio n. 23, posizione 7166811. (4-18196)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione, per poter dar corso alla domanda della signora Maria Luisa Colombo, intesa ad ottenere il trasferimento dei contributi CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali) all'INPS, con nota del 26 novembre 1986, n. 7166811, ha invitato l'interessata a precisare ai sensi di quale legge deve operarsi tale trasferimento.*

Ciò in quanto, se intendesse chiedere l'applicazione della legge n. 322 del 1958 dovrà produrre apposita formale istanza, nel caso, invece, intendesse chiedere la ricongiunzione ex *articolo 1, legge n. 29 del 1979 la relativa richiesta dovrebbe essere inoltrata all'INPS di Varese.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Sommaruga Renato nato a Rho (Milano) il 19 gennaio 1937 e residente a Busto Arsizio, in via Petrella 15.

L'interessato, è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso dei Tabulati TRC/01-*bis* dell'INPS di Milano e di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 17 maggio 1980; il Sommaruga è in attesa del relativo decreto. (4-18197)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione* ex lege *n. 29 del signor Renato Sommaruga, cui è stato attribuito il n. 244808 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e di Milano nonché la retribuzione riferita alla data della domanda della USL (unità sanitaria locale) n. 8 di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Mereghetti Enrico nato a Busto Arsizio il 27 maggio 1940 ed ivi residente in via Canale, 12 *quater.*

L'interessato è dipendente della USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-*bis* dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 17 marzo 1980, n. 240770; il Mereghetti è in attesa del relativo decreto. (4-18315)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione* ex lege *n. 29 del signor Enrico Mereghetti, cui è*

stato attribuito il n. 240770 e per il quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda della USL (unità sanitaria locale) n. 8 di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PICCHETTI E RICOTTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere – premesso che:

il gruppo Gondrand si trova in amministrazione straordinaria dal gennaio 1984 ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95 (Prodi);

il commissario straordinario, anziché perseguire una gestione squisitamente imprenditoriale, in presenza di oggettive difficoltà derivanti da vari fattori interni ed esterni al gruppo, dopo pochi mesi di gestione avviò una ricerca di possibili acquirenti definendo con le stesse organizzazioni sindacali soluzioni che privilegiassero l'unicità del gruppo e il dato occupazionale;

nell'ottobre 1984 si pervenne ad una intesa tra un acquirente, il gruppo Gondrand rappresentato dal commissario straordinario dottor Zaninelli e le organizzazioni sindacali, in forza del quale si garantivano consistenti livelli di occupazione (460 lavoratori) nella nuova Gondrand;

tale soluzione è stata successivamente congelata dal commissario per sopravvenute altre offerte da parte di potenziali acquirenti che si riferivano però ad ipotesi di vendite frazionate e non prevedevano che quote minime di ricollocazione per i lavoratori –:

quale sia l'esatta situazione in merito agli acquirenti del gruppo Gondrand e se il ministro, chiamato ad approvare una operazione di vendita, pur considerando le esigenze di realizzo legate al soddisfacimento dei creditori, non debba confermare gli indirizzi assunti in precedenza per la vendita che sono: *a)* l'operazione deve riguardare il gruppo intero per evitare un sicuro impoverimento dell'azienda; *b)* il livello di ricollocazione occupazionale per i lavoratori non può essere inferiore a quello definito nell'accordo stipulato nell'ottobre 1984 tra acquirente, amministrazione straordinaria e organizzazioni sindacali. (4-10172)

RISPOSTA. — *Le operazioni di cessione dei complessi aziendali del gruppo Gondrand sono state ormai definite, d'intesa con le organizzazioni sindacali e nel rispetto delle garanzie dei lavoratori.*

Sulla base del parere espresso dal comitato di sorveglianza il commissario straordinario ha ritenuto più conveniente, a parità di garanzie economiche e occupazionali, la cessione delle attività aziendali a tre diversi operatori, in grado di assicurare vantaggiosi corrispettivi.

La Gondrand società nazionale trasporti è stata quindi acquistata dalla FERCAM società a responsabilità limitata di Bolzano per la somma di 7 mila milioni di lire, di cui una parte servirà a corrispondere il trattamento di fine rapporto al personale trasferito, mentre la restante è stata versata in contanti.

La Gondrand DA è stata invece rilevata dalla Fricona AG di Friburgo (Svizzera) per 2.050 milioni in contanti, con l'impegno a mantenere il livello occupazionale esistente e a rinunziare all'uso del nome Gondrand.

La GTI società per azioni, operante nel settore degli imballaggi industriali, è stata infine acquistata dalla HENGEL MIX; il contratto prevede la vendita dell'immobile di Voghera, di tutti i beni mobili, degli impianti, delle attrezzature e l'assunzione dei 196 dipendenti. Trascorso il quinquennio necessario all'incasso del corrispettivo della vendita, realizzati nel contempo i crediti che rimangono di pertinenza dell'ammi-

nistrazione straordinaria, sarà possibile il soddisfacimento integrale dei creditori della GTI.

Per quanto concerne invece la stipula definitiva del contratto di cessione della EURODOCKS, permangono alcuni ostacoli relativi alla disciplina della sezione doganale dei magazzini del complesso aziendale.

Il Ministero delle finanze, infatti, aveva posto alla precedente gestione limiti tali da precludere lo svolgimento delle operazioni che rendono più economica la conduzione dei magazzini generali. La possibilità che tali vincoli fossero riproposti nei confronti del nuovo acquirente, la MGM società per azioni di Milano, ha indotto le parti a stipulare soltanto un accordo preliminare che condiziona la conclusione del contratto definitivo alla positiva soluzione della questione. Si è dunque in attesa delle decisioni del Ministero delle finanze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ZANONE.

PINNA, CHERCHI, MACIS, MACCIOTTA, COCCO E MANNUZZU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda ripristinare le soppresse quinte classi dei corsi per meccanici ed elettrici dell'IPSIA di Iglesias (Cagliari) in considerazione del fatto che trattasi delle classi terminali e che solo per una situazione contingente hanno un ridotto numero di allievi. (4-17727)

RISPOSTA. — *Questo Ministero ha autorizzato il funzionamento delle quinte classi dei corsi di tecnico per le industrie elettriche ed elettroniche e di tecnico per le industrie meccaniche dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Iglesias, in quanto conseguenziali e terminali o di unico settore.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga di dover rivedere quanto disposto con il decreto ministeriale 24 marzo 1986 e diffuso con circolare ministeriale n. 82 del 25 marzo 1986 in merito alla determinazione e ripartizione della DOA per l'anno scolastico 1986-1987;

altresì se con detto decreto non abbia inteso defraudare i provveditorati delle competenze loro conferite in virtù dell'articolo 13 della legge n. 270 del 1982 e disattendere le norme volute dal Parlamento italiano, riducendo arbitrariamente a 25 le DOA;

se non comprenda che in assenza di altre norme di sanatoria per il precariato, tale provvedimento è del tutto punitivo per i docenti del Meridione che invano attendono lo scorrimento previsto dalla legge n. 326. (4-15482)

RISPOSTA. — *Si ricorda che la funzione primaria delle dotazioni organiche aggiuntive, istituite dall'articolo 13 della legge n. 270 del 1982, è sostanzialmente quella di soddisfare le esigenze della programmazione nella scuola dell'obbligo, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 14 di detta legge.*

Si ricorda, infatti, che per quanto concerne le scuole e gli istituti di istruzione secondaria superiore, le dotazioni in parola furono determinate, in sede di prima applicazione, così come prescritto dall'articolo 20 della citata legge, in numero corrispondente a quello delle unità di personale in soprannumero risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla medesima legge.

Nell'osservanza della suddetta normativa, nonché delle disposizioni successive di cui all'articolo 7 della legge n. 887 del 1984 (richiamato dall'articolo 6 della legge n. 41 del 1986) risulta pertanto emesso il decreto ministeriale del 24 marzo 1986, col quale è stata determinata, per l'anno scolastico 1986-1987, la ripartizione delle medesime dotazioni fra circoscrizioni provinciali

e per gradi di istituti di istruzione, in modo da assicurare in ogni provincia una dotazione organica complessiva non inferiore al 5 per cento.

Le modeste variazioni registratesi, rispetto all'anno scolastico 1985-1986, nella consistenza dei posti di DOA (dotazioni organiche aggiuntive) determinata con il succitato decreto, si desumono, in particolare, dai dati che qui di seguito si riportano – per ciascun ordine di scuola – in valori assoluti e pertinenti:

	Anno scolastico 1985-1986		*Anno scolastico 1986-1987*	
Materna	*3.291*	*5,23 per cento*	*3.330*	*5,38 per cento*
Elementare	*13.483*	*5,23 per cento*	*14.958*	*5,80 per cento*
Medie	*13.890*	*5,45 per cento*	*14.543*	*5,70 per cento*
Superiori	*7.016*	*3,51 per cento*	*5.605*	*2,88 per cento*
Totali ...	*37.680*		*38.436*	

Premesso, per altro, che la percentuale del 2,88 per cento, relativa all'istruzione secondaria superiore, corrisponde alla media dei valori (oscillante tra il 4-5 per cento del sud ed il 2-3 per cento del nord), non pare che la ripartizione, come sopra operante, abbia dato luogo ad arbitrarie riduzioni di posti o a penalizzazioni nei confronti dei docenti delle zone meridionali.

È da escludere, infine, che le istruzioni impartite in materia abbiano sottratto competenze ai provveditori agli studi, tenuto conto che questi ultimi hanno proceduto alla completa suddivisione dei posti disponibili, secondo le modalità stabilite dal Ministero, in applicazione dell'articolo 13 dell'anzidetta legge n. 270 del 1982.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

i motivi per i quali nell'applicazione della legge n. 326 del 1984 è stato deciso che per la riserva dei posti per gli invalidi civili ci si attenga esclusivamente alla graduatoria di merito;

se sono a conoscenza di un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Taranto dalla signorina Elena Quaranta per fare luce sulla « questione degli invalidi » a Taranto ed in particolare per svolgere « un'accurata e approfondita indagine per constatare se nel bilancio dei presunti titoli di invalidità siano state seguite le procedure richieste »;

se non ritengano di dover immediatamente intervenire, per quanto di competenza, per appurare quanto denunciato dalla signorina Quaranta in merito alle invalidità e per ristabilire un equilibrio nell'assegnazione ai riservisti di cui alla

legge n. 482, attingendo e al 50 per cento della graduatoria di merito e al 50 per cento della riserva *ex* legge n. 326 del 1984. (4-17691)

RISPOSTA. — *Alla luce di un approfondito esame, le disposizioni di carattere generale e permanenti, previste dalla legge n. 482 del 1968 in materia di assunzioni obbligatorie, non sono state ritenute applicabili nel caso delle immissioni in ruolo da disporre, attraverso l'inclusione nelle apposite graduatorie provinciali ad esaurimento, in attuazione delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984.*

Tale interpretazione – che tiene conto sia della natura eccezionale e transitoria di quest'ultima normativa, sia del fatto che i docenti iscritti nelle graduatorie maturano tutti il diritto al progressivo collocamento in ruolo – è stata, per altro, pienamente condivisa dal Consiglio di Stato con il parere della sezione seconda del 6 novembre 1985 n. 1902.

La succitata normativa, d'altra parte, non ha fatto alcun espresso richiamo all'applicazione della legge n. 482 del 1968, a differenza di quanto ebbero a fare, invece, per il passato, le analoghe disposizioni sulle soppresse graduatorie provinciali permanenti, di cui alla legge del 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.

Nessun particolare problema sussiste, invece, circa l'applicabilità della disciplina prevista dalla menzionata legge n. 482 a tutte le altre ipotesi di reclutamento del personale docente, quali quelle relative alle supplenze ed alle procedure concorsuali.

Ai suesposti orientamenti si è ispirato anche il provveditore agli studi di Taranto il quale, relativamente al concorso magistrale ultimamente espletato, ha precisato di aver condizionato l'assunzione in servizio dei candidati, dichiarati vincitori per effetto della riserva dei posti stabiliti per gli invalidi civili, all'esito della prescritta visita di controllo (in applicazione dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983 convertito nella legge n. 638 del 1983).

Lo stesso provveditore agli studi ha fatto, per altro, presente che avverso le determinazioni, come sopra adottate, risulta essere stato proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Puglia, di cui al momento si ignora l'esito.

Un ulteriore approfondimento della questione potrà essere, pertanto, compiuto appena sarà stata acquisita la decisione dell'organo giurisdizionale adito.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

la legge n. 818 del 7 dicembre 1984 detta nuove norme in materia di prevenzione incendi;

ad oggi né l'amministrazione provinciale di Taranto, né alcune delle amministrazioni comunali del tarantino hanno ottemperato, ad un mese dalla scadenza prevista dalla sopracitata legge, all'inoltro al comando provinciale dei vigili del fuoco della documentazione tecnica a corredo delle domande di nulla osta provvisorio, tra l'altro già inviate da tutte le direzioni didattiche della provincia;

la situazione della provincia di Taranto è simile a quella di moltissimi comuni d'Italia; il 90 per cento delle strutture edilizie di ogni ordine e grado di scuola, manca di adeguati impianti e misure di sicurezza previste dalla vigente normativa (vedi per esempio impianti di messa a terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti termici, ecc.);

per effettuare detti lavori ed adeguare tutti gli edifici scolastici alle norme di legge occorrono tempi molto lunghi e risorse economiche considerevoli;

si verifica una condizione di grave disagio in cui vengono a trovarsi presidi e direttori didattici nel gestire strutture in gran parte inidonee e quindi « fuorilegge »;

sussiste uno stato di estremo degrado delle strutture stesse per mancanza di un'accorta e tempestiva programmazione degli interventi di ordinaria amministrazione da parte degli enti locali –:

se non ritengano di dover emanare urgenti misure atte ad esonerare tutti i capi d'istituto da ogni responsabilità relativa alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, fermo restando l'obbligo per il dirigente scolastico della sola segnalazione delle deficienze strutturali e di funzionamento degli impianti agli organi tecnici competenti. (4-18110)

RISPOSTA. — *L'individuazione, nel settore delle attività scolastiche, dei soggetti tenuti alla applicazione delle norme di prevenzione degli incendi non esime il legale rappresentante dell'istituzione scolastica dal controllo sul rispetto delle disposizioni vigenti, in considerazione delle conseguenze che potrebbero derivare dalle eventuali inosservanze delle relative prescrizioni.*

In tal senso questo Ministero non ha mancato di fornire disposizioni e chiarimenti alle autorità scolastiche periferiche per quanto riguarda l'acquisizione degli attestati di agibilità ed idoneità igienico-sanitaria dei locali scolastici, nonché dei certificati di prevenzione incendi, pur considerando le molteplici problematiche che rendono di non facile esecuzione le operazioni connesse con l'applicazione della normativa in parola.

Considerata, comunque, la delicata posizione dei capi d'istituto, al fine di esonerare gli stessi da responsabilità per omissioni di altri enti obbligati, è allo studio di questo Ministero un provvedimento, da sottoporre nelle competenti sedi legislative, che consenta una più esatta individuazione del soggetto cui fa capo la titolarità degli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLLICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intende modificare il decreto adottato il 10 gennaio 1986 nei confronti del professore Mauro Gargantini docente di ruolo all'ITIS « Conti » di Milano sospeso in via cautelare dal servizio a decorrere dal 14 settembre 1985, data di emissione del mandato di cattura, essendo sopravvenuto nel frattempo provvedimento di parziale clemenza dei giudici istruttori che hanno concesso regime di semi-libertà. In tal modo il professor Gargantini potrebbe ritornare al suo ruolo di insegnante, ruolo svolto con grande senso di responsabilità in questi anni e non inficiato da una inchiesta tutt'altro che definita e che si riferisce al lontano 1976. (4-13810)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale 18 settembre 1986 è stato revocato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato in data 10 gennaio 1986 nei confronti del professor Mauro Gargantini, docente dell'istituto tecnico industriale statale Conti di Milano.*

Ciò in quanto il giudice istruttore dell'ufficio istruzione del tribunale di Milano, con sentenza-ordinanza del 7 luglio 1986 ha dichiarato di non doversi procedere a carico del docente, per non avere lo stesso commesso il fatto per il quale era stato sottoposto a procedimento penale.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLLICE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

le forze politiche della sinistra DP, PCI, PSI, insieme al consiglio dei delegati delle Officine grandi riparazioni di S. Maria La Bruna (Napoli) hanno denunciato la mancanza di strutture atte a garantire l'espressione e l'informazione politica nell'Ente ferrovie dello Stato;

il nuovo stato giuridico dell'Ente comporta l'applicazione dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) –:

se non ritenga opportuno emanare una circolare con la quale si autorizzi l'installazione di bacheche per l'affissione

di materiale politico ed ideologico (strutture già esistenti e utilizzate in molti enti pubblici ospedalieri, ecc.) all'interno di tutti gli impianti ferroviari; tale provvedimento eviterebbe inutili atteggiamenti da parte dei dirigenti tesi a reprimere l'espressione dei lavoratori che sono stati e sono i garanti ed i protagonisti della vita democratica del paese. (4-18683)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato, dopo aver premesso che nell'officina grandi riparazioni di Napoli Santa Maria La Bruna sono stati individuati appositi spazi murali per l'installazione di sei bacheche, opportunamente distribuite negli uffici e nei reparti di produzione di tale impianto, destinate a fini di informazione e propaganda sindacale, ha informato che in atto – come già prima della riforma delle ferrovie dello Stato, introdotta dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva del nuovo Ente ferrovie dello Stato i rapporti tra l'amministrazione ferroviaria e le organizzazioni sindacali del personale, unitarie ed autonome, sono regolati dagli specifici protocolli di intesa del 19 gennaio 1982.*

Nella parte delle norme protocollari, concernente la informazione e propaganda sindacale, viene espressamente riconosciuto il diritto di affiggere materiale di informazione e di propaganda sindacale negli impianti. Tale affissione deve avvenire in appositi albi murali da installare, d'intesa fra l'Ente delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori dei vari impianti ferroviari. Il materiale affisso, la cui correttezza resta affidata al senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, deve in ogni caso recare l'indicazione della organizzazione sindacale che lo ha elaborato.

Il contenuto degli accordi, coerente con il relativo titolo, riserva il diritto di affissione in parola per il solo materiale di informazione e propaganda sindacale, mentre la titolarità all'esercizio del diritto stesso spetta alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La regolamentazione di tale diritto resta sostanzialmente in linea con il disposto dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) e, in particolare, coll'articolo 25 della stessa legge, il quale assegna alle rappresentanze sindacali dei lavoratori il diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.

Da ciò discende che la citata legge n. 300 del 1970 – mirata a garantire l'esercizio della libertà e delle attività sindacali nei luoghi di lavoro – tutela, nel caso di specie, il diritto delle rappresentanze dei lavoratori di portare a conoscenza degli stessi materiale di interesse sindacale e del lavoro.

Pertanto, la richiesta contenuta nell'interrogazione, volta ad ottenere la concessione di appositi spazi per l'affissione di materiale di contenuto politico ed ideologico, non trova riscontro nelle vigenti intese protocollari ferroviarie.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

QUINTAVALLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere – premesso che:

i permessi per i lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive negli enti locali sono tassativamente regolati, anche sotto l'aspetto retributivo, dalla legge 816 del 1985, e, per quanto da questa non previsto, dalle leggi nn. 300 del 1970, 1078 del 1966, 169 del 1974 e 632 del 1979 (cfr. articolo 28 della legge 816 del 1985);

in particolare, per quanto concerne la composizione della retribuzione dovuta, l'articolo 4 della legge n. 1078 del 1966 dispone esplicitamente che ai dipendenti fruitori dei suddetti permessi competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni e il compenso per lavoro straordinario;

l'Azienda autonoma di assistenza al volo con foglio circolare 3 febbraio 1986, indirizzato a tutti gli enti centrali e periferici dell'azienda, ha indicato in modo corretto ed in forma analitica i casi da non ricomprendere nella retribuzione spettante ai suddetti dipendenti, esclu-

dendo da essi l'indennità di assistenza al volo (che, come è noto, per la categoria costituisce parte cospicua della retribuzione) –:

se il Ministro è a conoscenza che l'Azienda autonoma di assistenza al volo, nei confronti dei propri dipendenti investiti di cariche elettive, usa operare sulla retribuzione relativa ai permessi la trattenuta della indennità di assistenza al volo, con ciò violando le disposizioni di legge e disattendendo nei fatti le indicazioni da essa stessa diramate con la sopra richiamata circolare interna del 3 febbraio 1986;

se e quali iniziative intenda assumere per ricondurre il comportamento di tale Azienda al rispetto della legge.

(4-18647)

RISPOSTA. — *L'Azienda autonoma di assistenza al volo ha fatto presente che nei confronti dei dipendenti i quali ricoprono cariche e funzioni pubbliche elettive ai sensi dell'articolo 45 del proprio regolamento del personale vengono applicate le disposizioni vigenti in materia, di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078 e 27 dicembre 1985, n. 816 e relative disposizioni applicative ed istruzioni interne; per altro a tale normativa si sono sovrapposte disposizioni specifiche per taluni istituti retributivi (tra i quali l'indennità di assistenza al volo), per effetto del vigente contratto collettivo di lavoro, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 1985.*

Infatti l'articolo 32 del contratto, nell'indicare la misura dell'indennità di assistenza al volo spettante al personale aziendale, specifica i casi nei quali la stessa non deve essere corrisposta.

Al comma settimo di tale articolo è previsto che l'indennità suddetta non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio con esclusione delle assenze per ferie, infortunio sul lavoro, malattie oltre i due giorni e permessi sindacali.

Poiché i permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive negli enti locali non sono stati inclusi tra le assenze che danno diritto al percepimento della indennità di cui trattasi, l'azienda di assistenza al volo ha ritenuto di escludere la corresponsione del compenso sopra indicato per tutti i giorni di assenza diversi da quelli tassativamente indicati (ferie, infortuni sul lavoro, malattie oltre i due giorni e permessi sindacali), riservandosi comunque un esame puntuale delle diverse fattispecie degli stessi.

A seguito di successiva analisi l'azienda ha verificato, sotto il profilo della ratio *e della genesi dell'articolo 32 del citato contratto collettivo e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nei diversi casi specifici, in quali ipotesi risulta legittimo e coerente con le indicazioni contrattuali mantenere, anche in casi di assenza dal servizio diversi da quelli esplicitamente indicati, la corresponsione dell'indennità di assistenza al volo, che in linea di principio è ancorata alla effettività della prestazione.*

Tali casi sono stati identificati nei permessi retribuiti per i dipendenti che ricoprono cariche o sono chiamati a funzioni pubbliche elettive e per i dipendenti che, alla condizione prevista dalle specifiche disposizioni di legge, effettuano donazioni di sangue.

L'azienda ha pertanto fornito assicurazione circa la corresponsione della quota giornaliera di indennità di assistenza al volo anche nel caso di permessi retribuiti concessi ai sensi delle disposizioni sopracitate, ribadendo quanto in argomento già in linea generale era stato previsto con la circolare interna del 3 febbraio 1986.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

RAUTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della perdurante gravità della situazione della scuola nel sud pontino (Latina). Come ben documenta un « servizio » di Dante Pignatiello sulla pagina locale de *Il Tempo*, le strutture educative e formative rimaste ferme a quelle che erano le esigenze di dieci anni fa, non reggono più e non sono in grado « nean-

che di ospitare la massa dei giovani che affolla specialmente gli istituti superiori ». I vari problemi, disattesi dalla mancanza di un adeguato piano previsionale sono esplosi già all'inizio del nuovo anno scolastico, mettendo allo scoperto carenze di dimensioni notevoli. Tra queste – ed è solo la punta di un iceberg di un continente scolastico sommerso nella provvisorietà e spesso nella fatiscenza di edifici e di impianti – appare come particolarmente grave la situazione dell'istituto per ragionieri « Filangieri » di Formia, nel quale quest'anno si accalcano circa mille e cinquecento alunni.

Ben trecentosettantaquattro sono quelli di Gaeta che qualche giorno fa si sono recati in massa innanzi al palazzo comunale invadendolo « per protestare e sollecitare l'istituzione nella città di una sezione staccata della scuola stessa, già richiesta da tempo dalla presidenza del " Filangieri " ». Sulla proposta l'amministrazione comunale di Gaeta ha già adottato una delibera nella quale si dispone l'utilizzazione di un'ala dell'istituto nautico « Giovanni Caboto », per ospitare provvisoriamente la predetta sezione di ragioneria. Sulla disponibilità dimostrata dal comune di Gaeta si devono ora pronunciare gli organi competenti, tra cui il provveditorato agli studi di Latina che in linea di massima è apparso già orientato all'istituzione della sezione a Gaeta ed inoltre il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione provinciale di Latina.

A quest'ultima – prosegue la nota – compete il carico dell'attuazione della gestione pratica delle strutture scolastiche superiori. La sezione di Gaeta di ragioneria dovrebbe ospitare i 374 studenti della città costretti oggi ad affollare le aule insufficienti dell'istituto di Formia, con grave danno per la funzionalità dell'intera scuola che rischia la paralisi delle sue attività.

Tra i problemi da risolvere per evitare la crisi in atto, c'è l'esigenza del reperimento di nuove aule, per le quali il comune di Gaeta ha accertato la possibilità appunto di reperirle nell'edificio dell'istituto nautico; una scelta, però, che molti contestano, con il pericolo che ogni soluzione venga ritardata.

Problema connesso alla mancanza di sedi e di strutture adeguate è quello dei trasporti.

Infatti, sono circa settecento gli studenti pendolari della città che affollano giornalmente anche le inadeguate linee dei trasporti pubblici dell'Acotral tra Gaeta e Formia, causando disagi all'intero servizio. Per gli stessi studenti e le loro famiglie la frequenza presso gli istituti scolastici extra cittadini rappresenta inoltre un non indifferente aggravio di spese. (4-17781)

RISPOSTA. — *Le richieste avanzate dall'amministrazione provinciale di Latina, intese ad ottenere l'istituzione in Gaeta d'un istituto tecnico commerciale potrà essere presa in esame, in sede di definizione del piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1987-1988, sempre che il competente ente locale provveda, a norma delle disposizioni vigenti a mettere a disposizione locali idonei per la nuova istituzione.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RAUTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti.* — Per conoscere se non intendano intervenire per risolvere la grave situazione che si è determinata nell'intero distretto scolastico del sud-pontino a proposito dei trasporti. Appena qualche giorno fa, l'interrogante ha rivolto altra interrogazione (n. 4-17781) che, sottolineando i problemi scolastici di Gaeta (Latina), sottolineava le difficoltà del « pendolarismo scolastico » fra Gaeta e Formia. Adesso, è la situazione di tutta la zona che sta emergendo clamorosamente creando crescente allarme anche nelle famiglie, perché l'agitazione dei giovani minaccia di perdurare (e quindi, di aggravarsi). Nelle scorse mattinate – come riferiscono quelle cronache locali che i ministri farebbero bene a seguire – circa 2.000 studenti, quasi tutti pendolari,

dei centri limitrofi (Castelforte, Minturno, Gaeta, SS. Cosma e Damiano), hanno inscenato manifestazioni e cortei, esasperati dai disservizi dell'azienda regionale dei trasporti. A loro si sono aggiunti anche i circa 300 studenti del liceo scientifico « Albertini » che da Marina di Minturno, dopo aver bloccato per protesta la corsa dell'unico autobus che collega la struttura scolastica con le località di provenienza, si sono recati a Formia per dar man forte ai colleghi dell'istituto per ragionieri e geometri, del classico e del professionale. « È ora di finirla di trattarci come bestie » hanno detto gli studenti ai cronisti locali (cfr. la cronaca di Edoardo Zonfrello su *Il Tempo* – edizione locale – 17 ottobre 1986) che hanno bloccato per protesta le corse degli autobus e la sede stradale per tutta la mattinata. « Non è possibile che emettendo circa 500 abbonamenti mensili per studenti solo per il tratto Castelforte-Formia, poi si facciano viaggiare due soli pullman ».

Ciò premesso, si chiede quali iniziative intendano prendere affinché si provveda d'urgenza almeno a triplicare il numero dei mezzi a disposizione – calcolandoli in relazione alla quantità di abbonamenti emessi, il che, sembra all'interrogante, operazione « elementare », che avrebbe dovuto farsi già con l'inizio dell'anno scolastico – intervenendo altresì con sollecitudine su tutti gli altri problemi concreti denunciati dagli studenti della zona.

(4-17840)

RISPOSTA. — *Le vigenti disposizioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1972) demandano alle regioni ogni competenza in materia di assistenza scolastica.*

Secondo quanto comunicato dal provveditore agli studi di Latina in realtà il servizio di trasporto alunni nella provincia non risulta rispondente alle esigenze locali. Il medesimo provveditore ha fatto presente che nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali non ha mancato né mancherà di intervenire presso le competenti autorità affinché siano trovate soluzioni atte a ridurre al minimo i disagi degli allievi pendolari.

La situazione tuttavia potrebbe, tra breve, migliorare in quanto sembra che l'ACOTRAL abbia acquistato 300 nuovi automezzi, di cui almeno 20 dovrebbero essere destinati alla provincia di Latina.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RINALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso:

che alcuni soci delle Cooperative CAF e TRANSONNIA autotrasportatori correnti in Falconara Marittima (Ancona) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona, sulla scorta di perizie effettuate da esperti, irregolarità contabili di vario genere a carico di propri amministratori sin dal 1984;

che a tutt'oggi non è stato possibile fare chiarezza sulla vicenda ed i soci interessati continuano a lamentare comportamenti irregolari –:

quale sia l'esito delle suddette denunzie. (4-17906)

RISPOSTA. — *Il procuratore della Repubblica di Ancona ha comunicato che presso la procura della Repubblica di Ancona è stato instaurato – a seguito di denunce da parte di alcuni soci delle cooperative CAF e TRANSONNIA autotrasportatori, correnti in Falconara Marittima – procedimento penale (n. 1154/84A registro generale pubblico ministero) contro gli amministratori delle predette cooperative, Silvestrini Franco + 19, per il reato di cui agli articoli 81, 110 del codice penale e 2621 n. 1 del codice civile.*

Detto processo è stato trasmesso al giudice istruttore presso il tribunale di Ancona in data 20 dicembre 1984 per la formale istruttoria.

Il Ministro di grazia e giustizia: ROGNONI.

RONCHI E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sa-

pere – premesso che Giuseppe Capano nato a Dasà (Catanzaro) il 20 marzo 1956, condannato a 3 anni e 6 mesi con sentenza definitiva per detenzione di armi da guerra, detenuto nel carcere di Lucca dall'agosto del 1986, ha richiesto di essere trasferito al carcere di Parma dove risiede un fratello che potrebbe ospitare i genitori quando vengono a visitarlo, con riduzione dei disagi e delle spese – se non ritenga opportuno autorizzare in tempi rapidi tale trasferimento. (4-18781)

RISPOSTA. — *Il detenuto Giuseppe Capano è stato trasferito, con provvedimento in data 3 dicembre 1986 della competente direzione generale, su espressa sua richiesta, dalla casa circondariale di Lucca alla casa circondariale di Busto Arsizio (Varese).*

Anche in futuro, comunque, ove non ostino particolari motivi, potrà essere esaminata una sua ulteriore richiesta di assegnazione alla casa circondariale di Parma.

Il Ministro di grazia e giustizia: ROGNONI.

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

il signor Vivenzio Mantovani, nato a Blera il 25 giugno 1921 e residente in Roma in via G.B. Falcani n. 10, bidello in servizio presso l'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione, entrato in ruolo con la legge n 270 del 1982, avendo compiuto il 65° anno di età e chiesto il pensionamento si è venuto a trovare nella condizione di non percepire alcun trattamento previdenziale;

in tale situazione si trovano potenzialmente circa 15.000 lavoratori non docenti della scuola –

come intenda il Governo affrontare questa situazione. (4-13943)

RISPOSTA. — *Non è stato possibile accogliere l'istanza inoltrata dal signor Vivenzio Mantovani, intesa ad ottenere la proroga ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 477 del 1973, poiché l'interessato, immesso in ruolo ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 270 del 1982, alla data del 1° dicembre 1974 non risultava essere in attività di servizio.*

Il decreto relativo alla nomina in ruolo del signor Mantovani è stato registrato dalla Corte dei conti – delegazione regionale per il Lazio – il 18 aprile 1986, registro 30, foglio 172.

Con l'occasione si rende noto che i competenti uffici hanno provveduto sia all'emissione dei decreti di nomina dei beneficiari della legge citata n. 270 del 1982, fatta eccezione per il personale che non abbia presentato la prescritta documentazione, sia alla attribuzione del conseguente trattamento economico.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per sapere sulla base di quali motivazioni l'articolo 9 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 del Ministro del commercio con l'estero, nonché l'articolo 9 della circolare di applicazione dell'Ufficio italiano cambi (UIC) n. 2/20, del 18 luglio 1985, abbiano modificato la precedente normativa inerente i moduli valutari *import-export*, considerato che:

1) i moduli precedentemente in vigore erano in carta filigranata, prodotti da una tipografia fiduciaria dell'UIC, di modello uniforme, dotati di un'unica numerazione;

2) la gestione centralizzata dell'UIC non aveva creato problemi di approvvigionamento di moduli agli istituti di credito abilitati;

3) con questo sistema risultavano più semplici per l'UIC sia la funzione statica, sia quella di controllo fiscale del movimento dei beni;

4) viceversa, più difficili sono divenuti con la nuova normativa i controlli

da parte dei funzionari di dogana, poiché essi si trovano di fronte a moduli di varia numerazione e formato, nonché in carta semplice, con probabile conseguente sovraccarico di lavoro;

5) infine, lo snellimento delle procedure e delle norme riguardanti il movimento delle merci più volte chiesto dagli operatori industriali non si attua liberalizzando la stampa di un documento valutario, la quale in concreto finisce con il semplificare solo le possibilità di frode.

(4-15411)

RISPOSTA. — *Gli interroganti sostengono che la modifica della normativa inerente i moduli valutari* import-export, *apportata con decreto ministeriale 18 luglio 1985, articolo 9 e con la successiva circolare di applicazione dell'UIC (Ufficio italiano dei cambi), piuttosto che semplificare i controlli da parte dell'amministrazione doganale, comporterebbero un maggior carico di lavoro in rapporto alla possibilità, consentita dall'articolo citato del decreto stesso, di utilizzare moduli di formato e di tipo di carta diversi da quello* standard.

Al riguardo, secondo quanto assicurato da parte del Ministero delle finanze, si ritiene di poter escludere che la nuova normativa valutaria abbia reso più gravosi i compiti di istituto degli uffici doganali per quanto attiene i controlli dei moduli per l'importazione e l'esportazione. Inoltre, si osserva che l'uniformità dei moduli è dettagliatamente prescritta dalle disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, e la facoltà di discostarsi, nella confezione degli stessi da parte di imprese o enti, dalle precise caratteristiche delineate dalle norme è subordinata a particolare autorizzazione dall'UIC (Ufficio italiano dei cambi), organo pubblico di indiscusse responsabilità e competenza tecnica.

Con riferimento infine al punto 4) dell'interrogazione di cui trattasi si ritiene utile precisare che – secondo quanto fatto presente allo scrivente dalla competente direzione generale del Ministero delle finanze – la nuova normativa valutaria non sembra aver reso più gravosi i compiti d'istituto degli uffici doganali, per quanto attiene il controllo dei moduli previsti per l'importazione e l'esportazione.

Nessuna segnalazione di aggravio di attività, infatti, al momento è stata segnalata tanto dai dipendenti delle dogane che dagli operatori interessati come pure dall'UIC (Ufficio italiano cambi).

Il Ministro del commercio con l'estero: FORMICA.

SERVELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è al corrente, e se ha assunto precise informazioni, sulle intemperanze, sfociate poi in violenza, da parte di esponenti del consiglio di fabbrica della società Ciba-Geigy di Milano, nei confronti di una dipendente dell'azienda, Liliana Pantaleo, sindacalista della CISNAL.

Premesso che la direzione aziendale aveva concesso alla Pantaleo una saletta per poter svolgere attività sindacali senza dover dividere i locali con rappresentanti di altre confederazioni, la sindacalista è stata aggredita da elementi che hanno tentato di chiudere il locale e soltanto l'intervento di alcuni impiegati ha impedito altre aggressioni.

Successivamente il consiglio di fabbrica, riunito per discutere il caso, ha allontanato la Pantaleo impedendole di partecipare all'assemblea all'ordine del giorno della quale era direttamente interessata.

In considerazione anche del fatto che la sindacalista della CISNAL, dopo l'episodio, è oggetto di continue intimidazioni, l'interrogante chiede se il Ministro non intenda intervenire nelle sedi competenti perché siano emanate precise disposizioni per evitare in futuro il ripetersi di episodi del genere e sia consentito, a chi ne ha il diritto, di svolgere le attività sindacali previste da appositi regolamenti, in nome di quel pluralismo di cui tanto si parla, ma tenuto in nessun conto da coloro che sanno di poter agire impunemente anche con atti di violenza.

(4-15242)

RISPOSTA. — *Secondo informazioni assunte per il tramite della prefettura di Milano gli episodi riferiti dall'interrogante vanno riportati ad intemperanze verificatesi nel corso dei rapporti tra la signora Liliana Pantaleo, dipendente della Ciba-Geigy di Milano iscritta alla CISNAL, e gli esponenti degli altri sindacati.*

La linea di condotta della signora Pantaleo formò oggetto di una riunione sindacale alla quale l'interessata non fu invitata, trattandosi di incontro tra aderenti ad organizzazioni diverse da quella di sua militanza. La signora Pantaleo vi si presentò ugualmente, ma venne forzatamente estromessa dall'aula, senza che tuttavia ne corresse pericolo la sua incolumità. Nessuna denuncia ebbe infatti a presentare la Pantaleo agli agenti di polizia che prestavano servizio all'esterno dello stabilimento.

Successivamente il clima aziendale è andato man mano rasserenandosi.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

SOSPIRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

l'insegnante Carmela Montopoli, nata a Castiglione a Casauria il 18 gennaio 1913 ed attualmente residente in Pescara, in data 26 febbraio 1976 inoltrò al Provveditorato agli studi territorialmente competente istanza intesa ad ottenere il riconoscimento di una infermità contratta per causa di servizio;

in data 24 aprile 1976, la Commissione medica ospedaliera di Chieti constatò l'esistenza della infermità stessa;

in data 30 ottobre 1978 il Ministero della pubblica istruzione, con decreto numero 3277, riconobbe alla medesima la dipendenza da causa di servizio;

in data 15 gennaio 1979 la predetta insegnante inoltrò istanza intesa ad ottenere l'equo indennizzo;

quest'ultima pratica è stata restituita dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie al Ministero della pubblica istruzione, per un supplemento d'istruttoria, in data 16 gennaio 1982 –:

1) se non ritenga assurdo che a dieci e sette anni di distanza le pratiche in riferimento non siano ancora state definite;

2) se non reputi che anche vicende come quella descritta contribuiscano a screditare lo Stato e le sue istituzioni agli occhi della opinione pubblica;

3) quali precisi motivi abbiano sino ad oggi ostacolato l'*iter* delle pratiche stesse;

4) quali doverose iniziative intende assumere al fine di rimuovere con immediatezza tale stato di cose, considerate anche le precarie condizioni fisiche ed economiche nelle quali si trova l'insegnante Carmela Montopoli. (4-17559)

RISPOSTA. — *La pratica concernente la richiesta di equo indennizzo della insegnante elementare Carmela Montopoli è stata restituita, in data 8 novembre 1986, al Comitato per le pensioni privilegiate presso la Corte dei conti integrata dalla ulteriore documentazione richiesta dal medesimo organo, ai fini del prescritto parere.*

Il ritardo giustamente lamentato dall'interrogante, con il quale la pratica è stata restituita al comitato, è derivato da un disguido conseguente al trasferimento di oltre diecimila fascicoli relativi a riconoscimenti della dipendenza da causa di servizio, alla concessione di equi indennizzi e di pensioni privilegiate, a seguito della ristrutturazione dei servizi operata nel 1983.

Appena avuta conoscenza della mancata evasione della richiesta, si è subito provveduto ad espletare il supplemento d'istruttoria ed a trasmettere la relativa documentazione al succitato comitato al quale è stata doverosamente segnalata la necessità di una sollecita trattazione della pratica.

Si desidera, infine, assicurare che, acquisito il necessario parere, questa Amministrazione provvederà con la massima urgenza ad emettere il formale provvedimento

che si pronuncerà sulla richiesta di equo indennizzo avanzata dalla insegnante.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

SOSPIRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale esito abbia avuto l'istanza inoltrata al Ministero del tesoro in data 15 settembre 1985, a mezzo raccomandata, da Carmine D'Amelio, nato a Montesarchio il 24 agosto 1917 e residente in Pescara, orfano dell'*ex* militare Vincenzo, disperso durante la prima guerra mondiale. (4-17884)

RISPOSTA. — *Con domanda inoltrata a questa Amministrazione in data 16 settembre 1985, il signor Carmine D'Amelio ha chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di orfano maggiorenne inabile dell'*ex *militare Vincenzo D'Amelio, deceduto nel conflitto 1915-1918.*

Per poter provvedere alla definizione di detta istanza, si è reso necessario, in data 14 novembre 1986, invitare il signor Carmine D'Amelio a produrre una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale relativa agli anni 1984 e 1985. E ciò per stabilire se il medesimo si trovi in possesso del requisito delle condizioni economiche cui commisurare il cennato beneficio, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978 n. 915, articoli 45 e 135, e successive modificazioni ed integrazioni.

Poiché il suindicato trattamento pensionistico è stato già concesso, con determinazione direttoriale del 6 giugno 1986 n. 1424156, all'altra orfana signora Luigia D'Amelio, si è provveduto, sotto la stessa data del 14 novembre 1986, ad interessare la direzione provinciale del Tesoro di Benevento – presso cui è in carico la partita di pensione iscrizione n. 1209731 relativa alla predetta – perché provveda, in via cautelativa, a ridurre alla metà la pensione dalla stessa in precedenza goduta nella misura intera. E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Tale norma, infatti, stabilisce, tra l'altro, che la pensione si divide in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.

Si assicura che, appena il signor D'Amelio farà pervenire la certificazione reddituale sopra menzionata, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPIRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato della pratica attivata da Antimo Vallochini, nato a Roseto degli Abruzzi, il 25 agosto 1915 e residente in Pescara; pratica tendente ad ottenere la liquidazione dell'assegno d'importo pari alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legge n. 791 del 1980, in quanto *ex* deportato. (4-18013)

RISPOSTA. — *Con istanza del 20 settembre 1986, il signor Antimo Vallonchini (e non Vallochini) ha chiesto di conseguire l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, pari al minimo della pensione contributiva dell'INPS.*

In base a quanto disposto dalla surriferita norma di legge, detto beneficio spetta esclusivamente ai cittadini italiani che siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti KZ o nella risiera di San Sabba di Trieste e che si trovino in determinate condizioni soggettive (50 anni di età se donne, 55 se uomini) ed oggettive, quali richieste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, cui la stessa legge n. 791 del 1980 fa richiamo, e precisamente:

1) la deportazione sia derivata dal fatto che essi per ragioni di razza, fede, o ideologia abbiano:

compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero,

svolto attività politica in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero,

appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero,

compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero,

partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi ritenuti ostili alla forze germaniche di occupazione, ovvero,

subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero,

subito persecuzioni per ragioni razziali;

2) per i militari o lavoratori non volontari in Germania – la deportazione stessa sia avvenuta in seguito ad atto di resistenza, o ritenuta tale, o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca.

Va precisato, inoltre, che nella normativa della legge n. 791 del 1980 viene usata l'espressione campi di sterminio nazisti KZ (e non la dizione campi di concentramento impiegata nel precedente decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043) per indicare i luoghi di restrizione dei deportati, circoscrivendo così chiaramente il campo di applicazione, sia sostanziale sia formale, della legge medesima. Infatti, campi di sterminio KZ erano esclusivamente quelli sottoposti al diretto controllo e vigilanza della SS e della Gestapo.

Senonché dalla documentazione acquisita al fascicolo degli atti e in base a quanto dichiarato dallo stesso interessato, è risultato soltanto che il medesimo, catturato dalle truppe tedesche, venne internato nel campo di concentramento per militari prigionieri di guerra di Bezeichnung/M, Stammlager XVII/A.

Pertanto, la competente commissione – costituita ai sensi dell'articolo della succitata legge n. 791 del 1980 – ha respinto, con deliberazione del 28 novembre 1986 n. 38396, l'istanza con la quale il signor Vallonchini aveva chiesto di conseguire il beneficio in questione.

La suindicata deliberazione – avverso la quale è ammesso ricorso al Ministro del tesoro nei modi ed entro i termini stabiliti dall'articolo 10, commi secondo e terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 – è stata trasmessa, in data 29 novembre 1986, al comune di Pescara per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

STAITI DI CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

la magistratura partenopea ha ritenuto di assicurare alla giustizia autorevoli esponenti del Banco di Napoli, per il malcostume instauratosi presso questo istituto e consistente nel concedere prestiti alla clientela senza alcuna garanzia di rientro, purché detta clientela fosse fornita di decisive amicizie politiche;

al Banco di Roma tale attività risulta essere una prassi costantemente attuata, con decine di miliardi di anticipazioni a società che – al pari della Mobiliare Immobiliare Sansovino, la CIAP e la IRCESI – avevano un capitale sociale di appena 300 mila lire e risultano ora in liquidazione, con ingentissime e conseguenti perdite da parte del Banco di Roma;

la finzione del regime privatistico nel quale si è voluto inquadrare il Banco di Roma non può far considerare meno gravi le deviazioni istituzionali del credito in tal modo instauratesi, anche in considerazione del fatto che il capitale sociale di detta banca appartiene per circa il 90 per cento ad enti di diritto pubblico –:

come mai gli appositi e molteplici organi di controllo, interni ed esterni al sistema delle partecipazioni statali, non abbiano sino ad oggi rilevato nelle sedi competenti le disinvolte attività degli amministratori del Banco di Roma sulle quali sta attualmente indagando la magi-

stratura e se ciò non provi, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, l'esistenza di una fitta rete di complicità e connivenze che travalicano il singolo caso del Banco di Roma per assurgere alla dignità e alla pericolosità di un vero e proprio centro di potere occulto, in grado di condizionare le stesse istituzioni. (4-14932)

RISPOSTA. — *Le anticipazioni alle quali ci si riferisce, risalgono al 1974 e furono concesse alle società menzionate nell'interrogazione in occasione dell'acquisto da parte delle stesse, di quote del pacchetto di comando della SGI-SOGENE ed a fronte di specifiche garanzie reali e personali che, all'epoca, portavano a giudicare adeguate e capienti le superfici patrimoniali complessivamente riferibili alle controparti.*

Il Ministro di grazia e giustizia ha comunque reso noto che, in relazione alle affermazioni contenute nel documento ispettivo cui si risponde, la procura della Repubblica di Roma ha disposto atti di istruzione preliminari.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DARIDA.

TAMINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere – premesso che:

il presidente dell'Ente Fiere di Parma, dottor Flavio Franceschi, di nomina regionale è stato costretto alle dimissioni perché amministratore della società privata di *import-export*, Foodec Italia, operante nel campo delle tecnologie e dei prodotti alimentari, settore in cui, in maniera particolare, è orientata l'attività fieristica a Parma con la manifestazione denominata « Cibus »;

di detta società risultano essere soci anche l'ingegner Massimo Bianchedi direttore generale della Fiera e il dottor Pizzigoni, capo ufficio stampa dello stesso ente;

è stata inoltre accertata la esistenza di un'altra società, legata, sia pure in maniera indiretta, ai vertici dell'Ente Fiere, denominata « Parma Convention Bureau », la cui attività consiste nell'organizzazione di convegni *a latere* delle manifestazioni fieristiche e alla quale sono stati conferiti incarichi da parte dell'Ente Fiere per la organizzazione di convegni, incarichi già assegnati e pagati con trattativa privata a quanto sembra senza la preventiva autorizzazione del consiglio d'amministrazione della fiera stessa. Tra i soci di detta società figurano la signora Lucia Bertolini, figlia del presidente della camera di commercio di Parma Mario Bertolini, *ex* vice presidente della SIF, società finanziaria a maggioranza comunale e regionale che ha curato la realizzazione delle strutture fieristiche e attualmente membro del consiglio di amministrazione dell'Ente Fiere. Infine la sede di detta società risulta essere presso lo studio privato di Mario Bertolini, in via Verdi;

è evidente dai fatti esposti che ci si trovi di fronte ad un chiaro caso di intreccio tra politica ed affari che, in base a voci insistenti, sembra interessare anche la fase di realizzazione del nuovo centro agroalimentare, localizzato con una variante al piano regolatore, in località Baganzola, con sospetti passaggi di proprietà delle aree, nei dintorni del quale l'amministrazione comunale sembra intenzionata a realizzare, con una nuova variante, costruzioni di supporto alla fiera come alberghi ecc..., con grave nocumento dello sviluppo armonico della città;

il presidente della regione Turci, ha richiesto con un telegramma in data 7 marzo all'avvocato Bianchi presidente del collegio dei revisori dei conti di « effettuare approfonditi accertamenti in ordine all'Ente Fiere e in particolare se risultino poste in essere attività di gestione che possano configurarsi come gravi violazioni di legge e dello statuto » –:

se non ritenga di avviare un'indagine amministrativa in ordine all'attività dell'Ente Fiere di Parma e dei componenti il consiglio d'amministrazione per verificare nell'insieme la eventuale esi-

stenza di ulteriori violazioni di legge oltre a quelle segnalate;

se non ritenga, qualora configurino responsabilità a carico degli amministratori dell'Ente Fiere di Parma citati, di doverne chiedere le dimissioni, in particolare di Mario Bertolini, che allo stato attuale risulta chiaramente compromesso in attività incompatibili con la permanenza nel consiglio di amministrazione dell'Ente Fiere;

se non ritenga di dover indagare sulla correttezza delle operazioni immobiliari connesse con la realizzazione del centro fieristico. (4-14285)

RISPOSTA. — *Le funzioni amministrative concernenti gli enti fieristici, fatta eccezione per quelli di Milano, Bari e Verona, sono state trasferite alla regioni ai sensi degli articoli 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.*

La vigilanza sull'Ente autonomo fiere di Parma, è quindi attribuita alla regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'industria non è legittimato ad avviare alcuna indagine amministrativa che, infatti, è stata disposta dal presidente della regione interessata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ZANONE.

TASSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se al Ministro risulti che l'organico dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Carpi (Modena) è al di sotto del numero di addetti previsto per legge, nonostante che l'estrema concentrazione di attività produttive e commerciali operanti nel distretto stesso, oltre a dare un gettito proporzionalmente tra i più elevati d'Italia, renderebbe comunque gravosissimo il lavoro di detto ufficio, anche se vi operassero impiegati e funzionari nel numero previsto. Si chiede di sapere altresì se il Ministro sia informato del fatto che, dato l'enorme carico di lavoro gravante sui pochi funzionari e impiegati in forza effettiva all'Ufficio II.DD. di Carpi, si è accumulato un tale ritardo nell'evasione delle pratiche, per cui cittadini che hanno ottenuto in sede contenziosa l'annullamento di iscrizioni di imposte nei ruoli esattoriali in forza di sentenze passate in giudicato corrono il rischio di subire una esecuzione esattoriale sui propri beni poiché l'Ufficio non riesce ad esperire la procedura di sgravio delle imposte iscritte a ruolo nel termine di legge.

Si chiede infine di sapere se il Ministro ritenga di provvedere e con quali atti affinché l'ufficio sunnominato sia posto in condizione di operare in modo tale che i cittadini non vengano a subire disagi, o peggio danni irreparabili. (4-17431)

RISPOSTA. — *Va dato atto in via generale che l'impianto operativo dell'ufficio delle imposte dirette di Carpi è caratterizzato da una carenza di personale, non diversa, per altro, da quella di cui soffrono con maggiore evidenza gli uffici finanziari ubicati nelle regioni centro-settentrionali.*

Il fenomeno, già rilevante per le dimensioni assunte, rischia una consistenza anche più cospicua, a causa soprattutto delle continue numerose cessazioni dal servizio dovute per lo più a dimissioni dall'impiego o a passaggio ad altre Amministrazioni.

Nell'intento di fronteggiare in sede locale tale situazione di difficoltà è ad ogni modo nei programmi dell'Amministrazione il proposito di potenziare l'organico dell'ufficio in questione con l'assegnazione di personale di nuova nomina e con trasferimenti da altre sedi, compatibilmente con i posti previsti per la regione Emilia-Romagna.

Frattanto si ha notizia che l'ispettorato compartimentale di Bologna ha già provveduto ad impartire specifiche direttive al reggente dell'ufficio di Carpi affinché venga compiuto ogni sforzo organizzativo per aggiornare, nel rispetto dell'azione di controllo e di accertamento il servizio rimborsi, dando priorità a quelle posizioni per le quali il ritardo nell'adozione del provvedimento potrebbe oggettivamente recare maggiore pregiudizio ai contribuenti.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

TATARELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere i motivi per cui incredibilmente da 15 anni la pretura di Vico del Gargano (Foggia) è sfornita di giudice togato, non essendo stata detta sede posta a concorso per disposto congelamento, e che la stessa continua ad essere diretta da vice pretori. (4-15946)

RISPOSTA. — *La pretura di Vico del Gargano fu a suo tempo congelata dal Consiglio superiore della magistratura a causa del basso indice di lavoro (0,62); successivamente è stata accorpata a quella di Vieste dallo stesso Consiglio superiore, nella seduta del 22 maggio 1985.*

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986 è stato nominato vice pretore onorario di quel mandamento per il triennio 1986-1988 l'avvocato Ugo Radoia, al quale è stata conferita la reggenza per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1986 con decreto del presidente del tribunale di Lucera del 30 giugno 1986.

Il Ministro di grazia e giustizia: ROGNONI.

TATARELLA. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le azioni che intendono svolgere presso le Ferrovie dello Stato per le commesse per la Breda Fucine Meridionali di Bari che ha circa 300 dipendenti in cassa integrazione e ha materiale per il settore ferroviario in magazzino per circa dieci miliardi, mentre contemporaneamente le Ferrovie dello Stato non adempiono all'obbligo di legge per le commesse, determinando la crisi dell'azienda specializzata, in seguito a riconversione, nel settore ferroviario. (4-16371)

RISPOSTA. — *La ditta Breda Fucine meridionali, in questi ultimi anni, ha sviluppato la propria specializzazione nel settore dell'armamento ferroviario, con particolare riguardo a prodotti di alta tecnologia, quali cuori al manganese, scambi, giunti incollati, barre d'ago, assili.*

Questa produzione è integrata con l'attività di base della fonderia di acciaio, il cui settore, come è noto, è da molto tempo in crisi strutturale. Tale situazione ha infatti costretto l'azienda a chiedere ed ottenere dalle autorità competenti il relativo riconoscimento che le dà il diritto di utilizzare per 150 dipendenti la cassa integrazione straordinaria.

Al fine di non appesantire la già precaria situazione di effettiva occupazione delle maestranze, l'azienda, sebbene non ancora aggiudicataria della commessa relativa agli assili e ai cuori al manganese da parte delle Ferrovie dello Stato, ha anticipato, fin dal gennaio 1986, la relativa produzione caricandosi oneri del committente che non potranno non aggravare il già pesante risultato economico di esercizio.

Si era sperato che alla lettera di affidamento per tale commessa seguisse nel mese di giugno 1986 il relativo ordine, ma ciò non si è verificato; pertanto la Breda Fucine Meridionali, in presenza di accumulo di materiale in magazzino, ha dovuto sospendere la produzione dei prodotti di cui sopra, chiedendo l'intervento della cassa integrazione ordinaria per altre 100 unità.

L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che la ditta in questione è regolarmente iscritta nell'albo dei fornitori Ferrovie dello Stato da invitare alle gare per forniture di materiali rientranti nella sua capacità produttiva ed opera in regime di concorrenza con tutti gli altri fornitori del settore.

Le relative aggiudicazioni, nel rispetto delle norme vigenti per i territori protetti, sono regolate dalle leggi di mercato.

Per quanto riguarda i cuori di scambio di acciaio fuso ad alto tenore di manganese, la Breda risulta l'unica produttrice italiana per cui, ad eccezione di un quantitativo assai limitato di dispositivi con caratteristiche speciali approvvigionati presso industrie estere specializzate, la ditta in parola è destinataria di tutto il fabbisogno dell'ente Ferrovie dello Stato.

Per gli altri materiali prodotti dalla Breda Fucine Meridinali, le riserve alle industrie delle aree ricadenti nel Mezzogiorno raggiungono invece mediamente percentuali

di circa il 50 per cento degli acquisti globalmente realizzati, superiore al valore fissato dalle leggi sulle aree protette.

Per quanto attiene alle forniture affidate alla Breda Fucine Meridionali, l'ente Ferrovie dello Stato precisa che, nel corso del 1985 e nel primo trimestre 1986, sono stati rilasciati ordini per un importo complessivo di oltre 6 miliardi di lire e aggiunge che, nell'agosto 1986, sono state affidate alla stessa ditta forniture per cuori di scambio in acciaio fuso al manganese per un importo complessivo di oltre 17 miliardi di lire, mentre sono in corso di affidamento ulteriori forniture per scambi ed assili per circa 5 miliardi di lire.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

a) il giornalista Carlo Longo con lettera del 2 dicembre 1982, veniva assunto dalla sede di Roma della Iana, agenzia di stampa della Giamahiriah Araba Libica Popolare Socialista, in qualità di corrispondente per la regione Sicilia con un compenso di lire 500.000 per rimborso spese;

b) quindi con lettera del 3 maggio 1986 l'Ufficio Popolare della Giamahiriah Araba Libica Popolare Socialista, comunicava all'interessato la cessazione del rapporto di collaborazione, giustificando tale provvedimento con la necessità di ridurre il personale assunto localmente;

c) successivamente il Longo intentava causa contro la Giamahiriah Araba Libica Popolare Socialista, dinnanzi al giudice del lavoro della pretura di Catania, chiedendo il sequestro conservativo, sussistendo il pericolo di perdere nelle more del giudizio le garanzie del credito vantato, trattandosi altresì di crediti di lavoro ampiamente documentati;

d) il suddetto giudice dichiarava la sospensione del procedimento di sequestro conservativo, in quanto va verificata la giurisdizione nei confronti della Libia –:

quali opportune iniziative intenda promuovere per tutelare i diritti dei lavoratori italiani i quali oggi vedono sfumare le loro legittime aspettative dinnanzi alla arroganza del dittatore libico non contrastata neppure dal principio di legalità. (4-18242)

RISPOSTA. — *Il consigliere pretore dirigente il mandamento di Catania, con riferimento all'interrogazione, ha comunicato quanto segue:*

Carlo Longo con ricorso depositato il dì 1° settembre 1986 presso la cancelleria della pretura di Catania sezione lavoro, ha richiesto provvedimento di sequestro conservativo nei confronti di Jamahiria Araba Libica Popolare Socialistica, a garanzia di un preteso credito di lire 700 milioni derivante da rapporto di collaborazione professionale.

Nel corso della fase sommaria del procedimento di sequestro, lo Stato straniero convenuto ha proposto, ai sensi dell'articolo 41 codice procedura civile, regolamento preventivo di giurisdizione.

Il pretore, con ordinanza in data 21 ottobre 1986, ritenuta la necessità, in via pregiudiziale, della verifica della giurisdizione nei confronti dello Stato straniero convenuto ed, ulteriormente, la ritualità – alla stregua di pronunzie della Suprema Corte di legittimità – della proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del procedimento di sequestro, ha disposto, in relazione a tale proposizione, ai sensi dell'articolo 367 codice procedura civile, la sospensione del procedimento.

Quanto sopra premesso, non sussistono gli estremi per iniziative di competenza di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia: ROGNONI.

TRINGALI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere i motivi che

ostacolano la definizione della richiesta di assegno mensile di invalidità civile avanzata dalla signora Pennisi Giovanna in Brancato, nata ad Acireale il 3 marzo 1928, con ricorso alla commissione sanitaria regionale di Palermo, sezione invalidi civili, in data 3 giugno 1984. (4-16738)

RISPOSTA. — *In data 3 giugno 1984 la signora Giovanna Pennisi, domiciliata in Acicatena, via IV novembre n. 124, proponeva ricorso alla commissione sanitaria regionale di Palermo avverso la decisione della commissione sanitaria provinciale di Catania che non le aveva riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile.*

L'organo investito del ricorso, dopo aver espletato l'istruttoria di rito ed aver sottoposto l'interessata a visita medica, lo respingeva confermando le determinazioni della commissione provinciale.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che: il signor Barbagallo Emilio, nato in Acireale il 1° settembre 1931, dipendente del comune di Acireale, ha presentato domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi in data 29 novembre 1979.

La domanda è contraddistinta dal n. 2646484 di posizione;

quali motivi ne ritardano la definizione. (4-16739)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione, con decreto del 18 ottobre 1986 n. 161072, in accoglimento della domanda prodotta dal signor Emilio Barbagallo, ha concesso al medesimo la ricongiunzione* ex *articolo 2 legge n. 29 del 1979 ai fini di pensione di anni 4, mesi 1 e giorni 11, previo pagamento del contributo di lire 1.779.605 in unica soluzione oppure di lire 22.780 mensili per 8 anni nel caso di pagamento in forma rateale.*

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato all'interessato con ministeriale del 28 ottobre 1986 n. 191113/2646484, diretta per conoscenza al comune di Acireale ove il medesimo presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

ZOSO, DAL MASO, ZUECH, SARETTA, RIGHI E FINCATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere – premesso che a Vicenza opera l'Officina G. R. delle ferrovie dello Stato, che occupa circa 700 dipendenti;

che le strutture in cui lavorano i dipendenti sono antiquate e bisognose di urgenti lavori di ammodernamento, come del resto ha già riconosciuto l'amministrazione delle ferrovie dello Stato stanziando le somme necessarie e appaltando i lavori che avrebbero dovuto concludersi entro la fine del 1986;

che ora i lavori sono sospesi per difficoltà della ditta appaltatrice, così come è avvenuto ancora altre volte;

che non è più possibile, a questo punto, fare programmi attendibili sulla conclusione dei lavori;

che questo fatto provoca un clima di incertezza e di malessere tra i lavoratori che le organizzazioni sindacali hanno recentemente denunciato con grande preoccupazione –:

quali iniziative intenda assumere per risolvere urgentemente la situazione di stallo che si è venuta a creare, ridando serenità e prospettive di lavoro sicure e confortevoli ai lavoratori.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere l'opinione del Ministro sulle cause delle vicissitudini che hanno caratterizzato i lavori di ammodernamento della Officina G. R. di Vicenza e sulle iniziative da assumere affinché inconvenienti del genene non abbiano più a ripetersi in futuro. (4-18633)

RISPOSTA. — *L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che la ristrutturazione dell'officina grandi riparazioni di Vicenza, im-*

pianto presso il quale attualmente si revisionano ancora carrozze tradizionali, fu prevista per consentire la riparazione di carrozze di più recente costruzione e della lunghezza di circa 26 metri; a tal fine fu decisa una diversa ubicazione del nuovo carro trasbordatore con la costruzione di un capannone annesso per la lavorazione sulla cassa ed una conseguente rideterminazione di un lay-out *delle lavorazioni più rispondente alle nuove esigenze.*

La ristrutturazione dell'impianto, che prevedeva la costruzione del nuovo fabbricato spogliatoio-mensa e del capannone lavaggio cassa-sottocassa, già funzionanti, e di altre opere in via di realizzazione, consentirà di disporre di un'area coperta adeguata (circa 53 mila metri quadri ad opere compiute) sia per esigenze di nuove lavorazioni, sia per rendere gli ambienti di lavoro più rispondenti alle norme d'igiene e sicurezza del lavoro.

L'officina, a ristrutturazione avvenuta, revisionerà le carrozze UIC-X e quelle in costruzione di tipo Z1 e gran confort.

Con decreto ministeriale del 3 luglio 1984 venne approvata la proposta per l'esecuzione di una terza fase di lavori per la ristrutturazione ed il potenziamento dell'officina grandi riparazioni, per un importo complessivo di 8.013 milioni di lire, comprendente l'appalto dei lavori di costruzione di un nuovo capannone e di una nuova fossa del carro trasbordatore per l'importo di 6.874 milioni di lire.

In data 20 ottobre 1984 venne esperita la gara a licitazione privata e l'impresa PACHERA si aggiudicò l'appalto con il ribasso del 45,22 per cento per un importo netto di circa 3.765 milioni di lire.

In data 26 marzo 1985 si è proceduto alla consegna dei lavori, dopo avere effettuato gli adempimenti di legge (deposito cauzionale, accertamenti antimafia), con decorrenza del termine utile di 450 giorni a decorrere dal successivo 27 marzo.

Durante l'elaborazione del progetto esecutivo delle opere da parte dell'impresa sono emerse ulteriori esigenze consistenti nella realizzazione, nella parte centrale del capannone, di una sopraelevazione per riparazione di componenti elettrici ed elettronici, che ha imposto il ridimensionamento delle strutture portanti per adeguarle ai maggiori carichi trasmessi dai componenti di impiantistica.

La definizione delle varianti progettuali da parte del servizio utente comportò la sospensione dei lavori dell'impresa per complessivi 105 giorni.

Successivamente, a causa del divieto di circolazione di mezzi pesanti, per ordinanza ministeriale, e del rallentamento nelle forniture di materiali ferrosi a seguito delle intervenute varianti di progetto, venne concessa all'impresa una proroga di 90 giorni.

Considerata la maggiorazione di 60 giorni del termine utile, onde tener conto dei tempi di realizzazione della struttura in sopraelevazione non prevista in contratto, la data di ultimazione delle opere risulterebbe essere il 28 febbraio 1987.

Detti maggiori lavori ed il nuovo termine saranno oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Superate le difficoltà iniziali connesse alle varianti di progetto, l'impresa ha proceduto con sufficiente regolarità all'esecuzione dei lavori fino al mese di agosto 1986, allorquando il ritmo dei medesimi ha subito un sensibile rallentamento per sopravvenute difficoltà finanziarie dell'impresa, la quale in data 3 dicembre 1986, dopo numerosi e perentori inviti ad accelerare l'andamento dei lavori, ha ottenuto l'amministrazione controllata riprendendo la normale attività di cantiere.

L'ente Ferrovie dello Stato prevede, tenuto conto dell'ultimo programma esecutivo attualmente all'esame e della relativa richiesta di proroga di 100 giorni, che i lavori saranno ultimati per la fine di maggio 1987.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO